

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali)

Verbale n. **63**

Seduta dell'**11 febbraio 2025**

Consigliere	Presente	Sostituito da
BUDAI Alberto, Presidente	Sì	
MORANDINI Edy, Vicepresidente	Sì	
PELLEGRINO Serena, Vicepresidente	Sì	
BALLOCH Stefano, Segretario	Sì	
BUNA Lucia	Sì	
CAPOZZI Pompea Maria Rosaria	Sì	
CARLI Andrea	Sì	
CONFICONI Nicola	No	
GHERSINICH Giuseppe	Sì	
HONSELL Furio	Sì	
LIRUTTI Moreno	No	Edy MORANDINI
LOBIANCO Michele	No	Roberto NOVELLI
MASSOLINO Giulia	Sì	
MAZZOLINI Stefano	No	Edy MORANDINI
MENTIL Massimo	Sì	
MORETTI Diego	Sì	
PUTTO Marco	Sì	
TRELEANI Igor	Sì	

Sono inoltre presenti i seguenti componenti della Giunta regionale:

Fabio SCOCCIMARRO, Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Sono inoltre presenti i seguenti soggetti terzi:

Massimo CANALI, direttore centrale della Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Elena CAPROTTI, direttore del Servizio transizione energetica

Tiziana D'ESTE, titolare di posizione organizzativa riordino della normativa di settore, rapporti con ARPA, contenzioso e piano della prestazione

Daniela DILLICH, funzionaria della Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Giovanna RUSSOLO, funzionaria della Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile

Patrick VISINTINI, funzionario del Servizio transizione energetica

Sono presenti, ai sensi dell'articolo 38 del Regolamento interno, i seguenti Consiglieri regionali:

Enrico BULLIAN, Manuela CELOTTI, Laura FASIOLO, Francesco MARTINES, Markus MAURMAIR, Massimiliano POZZO

Ordine del giorno

Convocazione alle ore: 10.00

1. Illustrazione del **disegno di legge n. 38** <<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>, d'iniziativa della Giunta regionale.

Audizione del primo firmatario della **petizione n. 11** <<Interventi di realizzazione impianti fotovoltaici a terra in prossimità di aree residenziali e di unità abitative nel Comune di Romans d'Isonzo. Contrarietà all'iniziativa ed istanza al Consiglio regionale per l'attuazione di norme a tutela del patrimonio ambientale, paesaggistico ed agricolo>>, abbinata al disegno di legge n. 38 ai sensi dell'articolo 135, comma 4, Regolamento interno.

Audizione in merito al **disegno di legge n. 38** con i seguenti soggetti:

ANCI FVG

PRESIDENTE CAL

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO FVG- SABAP FVG

SINDACO DI AQUILEIA - EMANUELE ZORINO

FONDAZIONE AQUILEIA

COLDIRETTI FVG

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI (CIA)

CONFAGRICOLTURA FVG

3. KMECA ZVEZA – ASS. REG. AGRICOLTORI

COPAGRI FVG - CONFEDERAZIONE PRODUTTORI AGRICOLI REGIONALE FVG

CONFINDUSTRIA FVG

CONFINDUSTRIA UDINE

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE – CONFAPI FVG

CNA – CONF. NAZ. ARTIGIANATO E PICCOLA E MEDIA IMPRESA

CONFARTIGIANATO FVG

CONFETRA FVG - Confederazione generale italiana dei trasporti e della logistica

CCIAA VENEZIA GIULIA (Trieste e Gorizia)

CCIAA PORDENONE E UDINE

ORDINE ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI, CONSERVATORI FVG
ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
COLLEGIO PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI FVG
COLLEGIO AGROTECNICI E AGROTECNICI LAUREATI FVG
AIAPP (ASS. IT. ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO) - SEZ. TER TRIVENETO - EMILIA ROMAGNA
ASSURB – ASS. NAZ. URBANISTI E PIANIFICATORI TERRITORIALI E AMBIENTALI
LEGAMBIENTE FVG
WWF FVG
ITALIA NOSTRA
AMICI DELLA TERRA
FONDO PER L'AMBIENTE ITALIANO (FAI) Friuli Venezia Giulia
E.N.P.A.
LEGA ITALIANA PROTEZIONE UCCELLI Coordinamento Lipu Friuli Venezia Giulia
COMITATO PER LA VITA DEL FRIULI RURALE
COMITATO PADERNO - BEIVARS
AGENZIA PER L'ENERGIA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA – APE FVG
ASSOCIAZIONE ELETTRICITA' FUTURA – Imprese Elettriche Italiane
Federazione Italiana Produttori di Energia da Fonti Rinnovabili (FIPER)
ANIE RINNOVABILI
ASSOCIAZIONE IMPRENDITORI IDROELETTRICI DEL FVG
ITALIA SOLARE
AIEL Associazione Italiana Energie Agroforestali
ESCO Montagna Friuli Venezia Giulia
ASSOCIAZIONE PRODUTTORI AUTOPRODUTTORI FOTOVOLTAICO FVG - APAF-FVG
FEDERIDROELETTRICA
TERNA SPA
E-DISTRIBUZIONE
SECAB Società Cooperativa
IDROELETTRICA VALCANALE
AcegasApsAmga
COOPERATIVA IDROELETTRICA DI FORNI DI SOPRA s.c.r.l.
A2A S.p.A
ASSOCIAZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA DEL FVG
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA FRIULANA
CONSORZIO DI BONIFICA CELLINA MEDUNA
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA ISONTINA
CARNIA INDUSTRIAL PARK
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DELLA VENEZIA GIULIA - COSEVEG
NIP – CONSORZIO PER IL NUCLEO DI INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI
PORDENONE
CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DEL PONTEROSSO TAGLIAMENTO
COSEF - CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI
CoSELAG - CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO LOCALE DELL'AREA GIULIANA
CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA ZONA DELL'AUSSA – CORNO

Nell'Aula del Consiglio regionale il Presidente Alberto BUDAI, accertata la sussistenza del quorum costitutivo, apre la seduta della IV Commissione.

Sono a disposizione i verbali delle sedute n. 51 del 4 ottobre 2024, n. 53 del 17 ottobre 2024, n. 54 del 21 ottobre 2024, n. 55 del 4 novembre 2024, n. 57 del 12 novembre 2024, n. 59 del 26 novembre 2024 e n. 60 del 19 dicembre 2024, i quali, in assenza di osservazioni, si intenderanno approvati al termine della seduta.

Punto n. 1 all'ordine del giorno

Ore: 10.26

Il Presidente BUDAI illustra l'ordine del giorno e cede la parola all'Assessore Scoccimarro per l'illustrazione del disegno di legge n. 38.

L'Assessore SCOCCIMARRO ricorda che il disegno di legge n. 38 rappresenta il terzo intervento legislativo in materia di impianti a fonti rinnovabili e ribadisce la volontà della Giunta regionale di regolamentare e arginare il proliferare di impianti fotovoltaici a svantaggio di alcuni territori e zone agricole. L'Assessore spiega che il disegno di legge mira a minimizzare gli impatti su ambiente, paesaggio, patrimonio culturale e attività agricole nel rispetto di quanto previsto a livello nazionale e degli obiettivi assegnati al Friuli Venezia Giulia riguardo alla potenza minima da traguardare entro il 2030; inoltre, evidenzia che l'individuazione delle aree idonee operata con il disegno di legge è funzionale alla massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile attraverso l'applicazione di specifiche procedure accelerate di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili in aree di minor pregio paesaggistico o ambientale, con particolare riguardo all'utilizzo di aree militari dismesse per contemperare l'esigenza di riqualificazione urbana di questi spazi e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Inoltre, spiega l'Assessore, con il disegno di legge si limitano i nuovi impianti nelle aree non idonee e, con riferimento a queste ultime, si stabiliscono le fasce di rispetto dell'ampiezza massima di sette chilometri. L'Assessore comunica che nel disegno di legge, per le aree classificate agricole, è previsto che la valutazione sarà assertiva soltanto se la superficie agricola contigua sarà pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto insistente sul territorio di un comune o di comuni contermini e si stabilisce, altresì, che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare, sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non debba superare il tre per cento della superficie agricola del territorio comunale. Inoltre, l'Assessore informa che ai proponenti dei progetti verrà chiesto di esplicitare e anticipare in fase di domanda le misure di compensazione e il preliminare coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interesse in un processo di comunicazione e informazione relativamente alla realizzazione di impianti di potenza superiore a un megawatt. Da ultimo, l'Assessore illustra nel dettaglio l'articolato e cede la parola al Direttore Canali per alcune precisazioni tecniche.

Il Direttore CANALI ricorda che il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 è stato impugnato da alcuni gruppi del settore dell'energia dinanzi al TAR del Lazio con richiesta di sospensiva, la quale è stata concessa dal Consiglio di Stato per alcune parti del decreto, ma non ha rilevanza rispetto al disegno di legge n. 38. Il Direttore specifica che sul provvedimento in esame potrebbe avere effetti la pronuncia del TAR Lazio che si è espresso nel merito il 5 febbraio u.s. e ha trattenuto in decisione con sentenza prevista per marzo e informa che in quell'occasione sono stati contestati anche altri profili con richiesta di incostituzionalità del disegno di legge Lollobrigida in merito ai divieti sulle aree agricole. In proposito, il Direttore ricorda l'interlocuzione tra i ministri dell'ambiente e per gli affari regionali circa l'opportunità per le regioni di legiferare in materia successivamente alla pronuncia del TAR Lazio di febbraio 2025, nonostante il termine dei 180 giorni previsto per l'approvazione delle leggi regionali scadesse il 31 dicembre 2024. Da ultimo, il Direttore evidenzia che la sentenza

amministrativa prevista per marzo è rilevante perché potrebbe incidere sul decreto ministeriale che ha stabilito i criteri su cui le regioni dovranno legiferare e sottolinea che si dovrà anche tenere in considerazione un eventuale ricorso al Consiglio di Stato che potrebbe avere conseguenze anche sul disegno di legge n. 38. In merito all'aumento significativo degli iter autorizzativi, il Direttore sottolinea che l'individuazione e distinzione di aree idonee, non idonee e ordinarie non implicano divieti, bensì comportano procedimenti autorizzativi diversi rispetto alle aree su cui dovrebbe insistere l'impianto, rispettivamente semplificati per le idonee e aggravati per le non idonee. Il Direttore informa che l'unico divieto è quello introdotto dalla riforma Lollobrigida per le aree agricole con deroga per i progetti legati al PNRR, per i quali il disegno di legge n. 38 chiarisce, a differenza della normativa statale, che gli stessi devono già essere finanziati con le risorse del Piano. Da ultimo, il Direttore ricorda che tutti i soggetti presenti in audizione sono già stati coinvolti dalla Direzione centrale ambiente in un tavolo di confronto partito nel 2022 nell'ambito del quale si è proposta l'elaborazione di un documento condiviso per la definizione delle aree non idonee e auspica una collaborazione anche nell'ambito della conformazione dei piani regolatori dei comuni per la predisposizione delle cartografie.

Punto n. 2 all'ordine del giorno

Ore: 10.49

Il Presidente BUDAI passa al secondo punto all'ordine del giorno e cede la parola al primo firmatario della petizione n. 11, il Sindaco del Comune di Romans d'Isonzo, Michele Calligaris.

Il Sindaco CALLIGARIS spiega che il territorio di Romans d'Isonzo è interessato da un progetto che prevede l'installazione di un impianto fotovoltaico a terra su terreni agricoli e in prossimità del centro abitato e storico e fornisce dati riguardanti il progetto. Il Sindaco afferma che non sussiste una contrarietà assoluta alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, ma se ne chiede l'installazione in zone più lontane dai centri abitati per ragioni di sicurezza e tutela dell'ambiente e del paesaggio. Riguardo lo stato del progetto, il Sindaco comunica che lo stesso è stato sottoposto a VIA e l'amministrazione comunale ha presentato osservazioni riguardanti, in particolare, gli obblighi derivanti dal piano paesaggistico regionale per la tutela di alcune aree specifiche, tra cui la zona dei laghi di Romans, i prati stabili su aree militari e l'area per la ricostruzione del villaggio longobardo. Il Sindaco descrive nel dettaglio il progetto con il supporto di alcune slides.

Il Presidente BUDAI ringrazia il Sindaco per l'intervento.

Punto n. 3 all'ordine del giorno

Ore: 10.59

Il Presidente BUDAI passa al terzo punto all'ordine del giorno e cede la parola agli auditi.

MANIÀ per AcegasApsAmga dà lettura della memoria (**allegato sub 3**) e, in particolare, esprime apprezzamento per il disegno di legge n. 38, evidenzia che l'installazione di impianti ha impatti positivi sulla sicurezza della rete e sugli investimenti per l'incremento dell'*hosting capacity*, l'importanza del coordinamento tra i soggetti coinvolti nel settore e la necessità che gli impianti vengano considerati nella loro interezza infrastrutturale.

MIANI per Italia Solare dà lettura della memoria (**allegato sub 3**) e, in particolare, esprime apprezzamento per gli obiettivi dell'amministrazione regionale nell'ambito dello sviluppo delle rinnovabili, evidenziando che il ricorso al fotovoltaico potrà avere effetti positivi sulla competitività e il contenimento dei costi per l'energia, e richiede di riflettere sull'opportunità di inserire nel testo del disegno di legge dei riferimenti legislativi chiari sulla definizione dell'agrivoltaico.

IANNOZZI interviene per conto dei Consorzi di bonifica pianura friulana e Cellina Meduna dando conto delle attività implementate dai consorzi nell'ambito delle energie rinnovabili e sottolineando la necessità di inserire nel disegno di legge una disposizione che comporti la non idoneità delle aree localizzate in

comprensori irrigui serviti dai consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario al fine di tutelare la presenza di infrastrutture irrigue pubbliche.

Il Presidente del CAL, Giorgio BAIUTTI, ricostruisce il dibattito svoltosi nella seduta del Consiglio della Autonomie Locali il 27 gennaio u.s. in cui l'Assessore Scoccimarro e il Direttore Canali hanno illustrato il contenuto del disegno di legge, ricordando che sul provvedimento è stato espresso parere favorevole all'unanimità. In particolare, BAIUTTI segnala che nella seduta è emersa la questione relativa alla fissazione di distanze tra gli impianti e i centri abitati e i beni vincolati, è stato richiesto di valutare l'opportunità di procedere a una migliore compensazione degli indennizzi ai comuni con impianti fotovoltaici installati nel rispettivo territorio e di concedere contributi agli enti locali anche per le conformazioni dei piani regolatori che dovranno essere operate in ragione dell'installazione di impianti. Inoltre, il Presidente BAIUTTI ricorda gli interventi dei Sindaci dei Comuni di Andreis e Pavia di Udine, i quali hanno segnalato, rispettivamente, la necessità di riflettere sul superamento dei vincoli paesaggistici nei paesi e luoghi storici per dare la possibilità ai cittadini di installare impianti sui tetti delle abitazioni e ricordato i numerosi progetti di impianti su aree agricole del territorio di Pavia di Udine proposti dalla società TERNA, chiedendo di porre l'attenzione su tale questione.

LUSSI interviene in rappresentanza di Confindustria Udine e Confindustria Alto Adriatico, comunica l'invio di una memoria scritta (**allegato sub 3**), evidenzia la necessità di non porre limiti più stringenti rispetto alla normativa nazionale per evitare possibili ricorsi al giudice amministrativo, sottolinea che Confindustria ritiene importante privilegiare l'autoconsumo in loco su superfici aziendali con procedure semplificate e preservare le aree industriali e richiede che Confindustria venga coinvolta nel processo di elaborazione delle linee guida previste dal disegno di legge.

GOTTARDO per Legambiente comunica di aver depositato una memoria scritta (**allegato sub 3**), esprime apprezzamento per l'attività già svolta dall'amministrazione regionale per lo sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili ma evidenzia la necessità di accelerare questo processo e ritiene che il problema di fondo non sia limitare al massimo le aree idonee quanto piuttosto trovare un equilibrio per la definizione dell'idoneità o non idoneità dei territori. In particolar modo, GOTTARDO sottolinea la necessità che le imprese presentino progetti di impianti caratterizzati da alta qualità tecnica e precedentemente condivisi con le amministrazioni e comunità locali, evidenziando che la transizione ecologica deve essere un progetto sociale condiviso attraverso percorsi partecipati, l'importanza di sviluppare un piano agronomico con gli agricoltori al fine di mantenere i terreni in coltura per tutta la durata dell'impianto e l'opportunità di inserire nel disegno di legge una disposizione volta a definire cosa si intende per superficie dell'impianto.

PELLIZZARI per Elettricità Futura rimanda a osservazioni più dettagliate contenute nella memoria scritta presentata (**allegato sub 3**), esprime apprezzamento per il disegno di legge e, in particolare, per la norma transitoria riguardante l'applicazione ai progetti già in corso della normativa attualmente vigente al fine di tutelare gli investimenti già effettuati; ritiene che sia opportuno valutare l'inserimento di una previsione che consenta agli operatori che abbiano già presentato un'istanza di autorizzazione di optare per l'applicazione della futura legge invece che della normativa pregressa; evidenzia che, in tema di *buffer zone*, sarebbe opportuno cercare di uniformare le disposizioni ai limiti di tre chilometri per l'eolico e 500 metri per il fotovoltaico; sottolinea che la previsione di cui alla lettera b), comma 1, articolo 5 del disegno appare restrittiva e per questo auspica una revisione considerando il rapporto nove a uno oppure che il limite del tre per cento sia calcolato su base provinciale al fine di favorire la riduzione del consumo di suolo.

ZANARDELLI per A2A rimanda a osservazioni più dettagliate contenute nella memoria scritta presentata (**allegato sub 3**), esprime apprezzamento per il disegno di legge, evidenzia la necessità di contemperare il processo di individuazione delle aree idonee e non idonee con la minimizzazione dei costi da sostenere per l'installazione degli impianti e per la scelta di aver coordinato il disegno di legge con la normativa

nazionale in materia di vincoli per i terreni agricoli. Da ultimo, suggerisce di introdurre un limite di potenza sugli impianti da affiancare a quello già previsto per la distanza tra impianti fotovoltaici.

CUCCIA per TERNA richiama i dati relativi agli impianti FER installati nel 2024 in rapporto alle percentuali assegnate all'Italia dalla normativa nazionale e auspica la massima collaborazione tra *stakeholders* e amministrazione regionale.

TILATTI per Confartigianato FVG anticipa l'invio di una memoria scritta (**allegato sub 3**), evidenzia che il disegno di legge dovrebbe tenere in considerazione le osservazioni presentate dagli auditi, ribadisce l'importanza di regolare il settore al fine di contemperare e tutelare tutti gli interessi coinvolti e la necessità di favorire lo sviluppo delle rinnovabili anche nell'ottica della riduzione dei costi energetici per famiglie e imprese.

MASSARUTTO per Idroelettrica Valcanale esprime apprezzamento per il disegno di legge e sottolinea la necessità di riflettere sul problema, sinora ignorato, della distribuzione dell'energia e, di conseguenza, sulla costruzione delle reti e degli impianti di connessione.

VANONE per l'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia ribadisce la necessità che lo sviluppo delle rinnovabili avvenga considerando la tutela dell'ambiente, del paesaggio e dei terreni agricoli; propone di mantenere, durante l'attività degli impianti, la destinazione agricola nei piani urbanistici per favorire la coltivazione alla fine del ciclo di vita dell'impianto, nonché di inserire nelle linee guida la difesa del suolo agrario, l'obbligo di fideiussione o garanzia finanziaria a copertura dei costi di ripristino, la conformità dei progetti alla normativa in materia di continuità dell'attività agricolo-pastorale e chiede, da ultimo, che venga convocata una seduta di IV Commissione per un confronto sull'elaborazione delle linee guida (**allegato sub 3**).

PIU in rappresentanza di CONFAPI FVG evidenzia che l'importanza del tema per le piccole e medie imprese è dimostrata dagli ingenti investimenti nel settore, esprime apprezzamento per la scelta di localizzare gli impianti nelle aree di minor pregio e comunica la disponibilità di CONFAPI FVG a partecipare alle future attività di confronto e concertazione anche con riguardo all'elaborazione della cartografia e al miglioramento della pianificazione delle reti.

Conclusi gli interventi di stampo tecnico, il Presidente BUDAI chiede ai Consiglieri se ci sono domande per gli auditi intervenuti.

Il Consigliere HONSELL richiama alcune osservazioni degli auditi che hanno messo in evidenza che il disegno di legge è carente per quanto riguarda il profilo delle reti e chiede chiarimenti in merito.

La Consigliera CAPOZZI, in merito alle criticità sollevate dagli auditi sul tema della distribuzione, chiede se nella redazione del disegno di legge è stata tenuta in considerazione la vicinanza tra le aree idonee e le cabine primarie.

Il Consigliere NOVELLI, in merito alla saturazione della rete, chiede agli auditi se abbiano contezza di possibili soluzioni per risolvere tali criticità e, sul punto, evidenzia che molte aziende sono impossibilitate a mettere a disposizione l'energia che producono nonostante abbiano ricevuto contributi a questo scopo.

Il Consigliere CARLI pone l'attenzione sugli impianti a biometano, chiede se gli stessi siano stati considerati, insieme al fotovoltaico, per raggiungere gli obiettivi al 2030 fissati dalla normativa nazionale, ricorda che l'alimentazione di questa tipologia di impianti avviene attraverso materiale coltivato e, per questo, propone di riflettere sull'opportunità di destinare alcuni terreni agricoli a questo scopo.

Il Consigliere BULLIAN pone due quesiti al Presidente dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali: in primo luogo, rilevando che il tema degli impianti fotovoltaici a terra è spesso associato all'aumento del consumo di suolo, chiede quali siano le reali ricadute sui terreni agricoli alla fine del ciclo di vita di un impianto di tale tipologia; secondariamente, rispetto al profilo della tutela della biodiversità,

chiede quali effetti comporti l'installazione di un impianto fotovoltaico rispetto alla presenza su un terreno agricolo di una particolare monocultura che richiederebbe l'uso di sostanze chimiche particolari.

La Consigliera CELOTTI chiede all'Assessore se c'è contezza sulle reti sature rispetto agli impianti già costruiti e se sono stati avviati studi sul potenziamento delle reti rispetto alla produzione prevista per il 2030.

Il Consigliere PUTTO pone l'attenzione sul tema delle Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e sulla previsione, all'articolo 3 del disegno di legge, di due criteri derogatori sulla classificazione delle aree idonee rispetto alla costituzione delle CER e al finanziamento PNRR. Sul punto, il Consigliere chiede se l'assenza di vincoli temporali ed economici possa limitare la garanzia che una CER rimanga tale fino alla fine della vita utile dell'impianto.

Il Consigliere TRELEANI chiede all'Assessore in che termini la presenza di un'infrastruttura per la distribuzione possa influire sulla possibilità che un'area venga considerata idonea.

Il Consigliere MARTINES chiede se sia possibile avere informazioni circa l'ammontare degli ettari di terreno agricolo che potrebbero essere occupati da impianti sulla base delle domande per le quali è già stato avviato l'iter procedimentale, se ci sono studi che dimostrano le potenzialità degli impianti agrofotovoltaici e chiarimenti sulla previsione del limite di 500 metri per le aree agricole in prossimità delle zone industriali.

Il Presidente BUDAI cede la parola al dottor Vanone.

Il dottor VANONE precisa che esistono impianti che provocano la desertificazione dei terreni e, al contempo, impianti agrofotovoltaici avanzati che rendono perfettamente compatibile la produzione di energia elettrica all'attività agricola o che avvantaggiano lo sviluppo di alcune colture.

SEMENZATO in rappresentanza di Enel Italia esprime apprezzamento per il disegno di legge, evidenzia la necessità di trattare il tema delle *buffer zone* nelle aree in cui sono presenti beni sottoposti a tutela cercando di rispettare il principio della prevalenza della transizione energetica, di non limitare maggiormente le attività di *revamping* su impianti esistenti, di avviare un procedimento condiviso con gli interessati rispetto alla mappatura e classificazione delle aree e di sviluppare strumenti digitali per trattare la questione. Per quanto riguarda lo sviluppo della rete e il problema della saturazione, SEMENZATO fornisce dati rispetto all'attività svolta da Enel Italia ed e-distribuzione anche in collaborazione con l'amministrazione regionale.

TIBALDI in rappresentanza del Comitato per la vita del Friuli rurale evidenzia che il disegno di legge non contiene previsioni vincolanti per le imprese che installano impianti anche rispetto al tema del cd. "fine vita" degli stessi, ricorda che spesso l'agrofotovoltaico è sottodimensionato rispetto agli agenti atmosferici e ribadisce il problema del collegamento delle reti e della distribuzione dell'energia.

MASSARUTTO ribadisce il problema della saturazione delle reti e della lontananza tra gli impianti e i punti di consumo, la quale comporta l'esigenza di localizzare linee elettriche che necessitano di zonizzazioni particolari con tempi e costi di costruzione elevati.

Il Presidente BUDAI comunica che la Commissione riferirà all'Assemblea sulla petizione n. 11 predisponendo una proposta di risoluzione che verrà esaminata nella seduta del 17 febbraio p.v. Il Presidente, prima di procedere con l'audizione degli altri soggetti invitati, cede la parola al Direttore Canali per alcuni chiarimenti tecnici.

Il Direttore CANALI ribadisce l'importanza della tematica delle reti ed evidenzia che nel disegno di legge n. 38 la stessa è affrontata al primo capoverso del comma 1 dell'articolo 2 con cui vengono trattati tre aspetti: la dislocazione della domanda, la geografia dell'infrastruttura di rete e la presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo. Sul punto, CANALI ricorda che per la cartografia delle aree

idonee è in corso un lavoro declinato nel piano energetico regionale in cui è presente la misura riguardante il tavolo permanente con i cd. "Distribution System Operators" (DSO), ossia i distributori di media e bassa tensione, e il cd. "Transmission System Operator" (TSO). Riguardo agli interventi che nel dibattito hanno evidenziato che il sistema è molto complesso perché interamente regolato, CANALI specifica che, da un lato, è presente l'autorità nazionale che regola il sistema tariffario e della copertura dei costi di gestione degli investimenti e, dall'altro, sono presenti gli operatori che agiscono attraverso l'istituto della concessione: in tale contesto, gli strumenti utilizzati sono i piani di sviluppo all'interno dei quali la Regione ha un ruolo istituzionale e le attività svolte trovano esplicitazione nel disegno di legge n. 38 e, in particolare, nella previsione dell'aggiornamento automatico della cartografia, il quale potrà essere migliorato tenendo conto delle osservazioni avanzate dagli auditi nel dibattito odierno. CANALI, inoltre, specifica che il quadro normativo degli iter autorizzativi non deve essere confuso con quello contenuto nel disegno di legge n. 38, poiché il secondo è prodromico rispetto al primo perché la distinzione tra aree idonee e non idonee serve proprio per definire come devono essere articolati i procedimenti autorizzativi; in aggiunta, CANALI precisa che il disegno di legge prevede dei vincoli per le imprese che installano impianti, tra cui si annoverano l'obbligo di ripristinare l'area al fine del ciclo di vita dell'impianto e la previsione di fidejussioni che coprono l'eventuale inadempimento in tal senso da parte dei gestori e che, pertanto, possono poi essere escuse dai comuni. Da ultimo, in merito alle richieste del Consigliere Putto, CANALI spiega che nel caso in cui un impianto serva una CER e quest'ultima venga meno, verrebbe eliminato il presupposto dell'autorizzazione dell'impianto: pertanto, in tali circostanze, si dovrà necessariamente ripristinare l'area e per questi motivi, ricorda CANALI, sono state contemplate delle fidejussioni.

Il Presidente BUDAI cede la parola ai soggetti auditi.

Il Presidente di ANCI FVG, FAVOT, comunica di essere accompagnato da una delegazione di sindaci ed esprime apprezzamento per il disegno di legge perché definisce dei parametri e prevede il coinvolgimento dei comuni. FAVOT pone, in particolare, le seguenti questioni: ritiene che il regime transitorio non sia una soluzione adeguata e chiede se si possa modificare o eliminare; chiede se per la definizione delle aree non idonee ci sarà un effettivo coinvolgimento dei comuni; chiede se negli impianti FER rientrano anche il ccdd. "BESS"; rispetto al tema del tre per cento sulle aree agricole chiede di valutare l'opportunità di inserire nel disegno di legge dei limiti valevoli per i territori comunali in cui è già stata superata tale percentuale; propone di inserire nelle linee guida un obbligo di realizzare dei mascheramenti agli impianti che abbiano un basso impatto.

Il Sindaco del Comune di Aquileia, ZORINO, esprime apprezzamento per il disegno di legge, ricorda le vicende legate al progetto di impianto nel territorio di Aquileia, ritiene che nel dibattito sul tema dello sviluppo delle rinnovabili manchi un'analisi sulla necessità di essere meno energivori, auspica l'attivazione di un confronto istituzionale partecipato anche con la Soprintendenza e chiede se si possa dare maggiore rilievo al parere di quest'ultima nel caso in cui l'installazione dell'impianto venga proposta a cavallo tra un'area idonea e una non idonea.

Il Presidente regionale della Confederazione Italiana Agricoltori (CIA), CLEMENTIN, esprime perplessità sui benefici dell'agrivoltaico sul settore agricolo, evidenzia le difficoltà che incidono su quest'ultimo a causa dello sviluppo degli impianti FER, auspica che si avviino riflessioni sul concreto temperamento tra transizione ecologica ed esigenze del mondo agricolo al fine comprendere quali siano le migliori opportunità fornite dall'energia rinnovabile, esprime apprezzamento per la parte del disegno di legge dedicata all'individuazione dei criteri per definire l'idoneità e non idoneità delle aree e comunica la disponibilità di CIA a fornire il proprio contributo in futuri tavoli di confronto.

Il Direttore di Fondazione Aquileia, TIUSSI, evidenzia che la zona buffer non fornisce adeguate garanzie per tutelare il sito UNESCO di Aquileia e quindi esprime apprezzamento per la disposizione contenuta nel disegno di legge riguardante il limite dei sette chilometri dal perimetro dei beni sottoposti a tutela e dei siti UNESCO. Il Direttore ribadisce che è necessario ricordare che l'inidoneità di un'area non corrisponde

a un divieto di installazione degli impianti e comunica che per il sito di Aquileia è stata avviata una procedura di *main urban modification* con cui la problematica verrà portata all'attenzione del Comitato mondiale del patrimonio UNESCO. Da ultimo, il Direttore ricorda che nell'ambito dell'inserimento del sito di Aquileia nella lista dei beni UNESCO la presenza del terreno agricolo attorno la zona core era stata indicata come strumento di protezione sufficiente, mentre attualmente il problema della protezione del sito si pone in ragione della possibile installazione di impianti fotovoltaici anche in questa tipologia di aree.

FIGELJ per Coldiretti FVG auspica che il disegno di legge sia concreto, esprime condivisione per la posizione espressa dai Consorzi di bonifica sul tema dello sviluppo della rete irrigua e, in particolare, sull'esigenza di inserire una disposizione volta a porre vincoli all'installazione di impianti FER in queste aree, auspica il coinvolgimento degli *stakeholders* per l'elaborazione della cartografia e annuncia la trasmissione di una memoria scritta (**allegato sub 3**).

DE CANDIDO per Copagri FVG evidenzia che l'obiettivo è preservare il territorio e cercare di permettere l'installazione di impianti FER su terreni non agricoli e specifica che questa esigenza è rilevante perché attualmente, in ragione della crisi del settore, si registrano casi di speculazione degli imprenditori agricoli per utilizzare i terreni per scopi diversi dalla produzione agricola e comunica la disponibilità di Copagri FVG a partecipare ad altre occasioni di confronto e all'elaborazione della normativa.

DANELUZZI di Confagricoltura FVG evidenzia l'attenzione posta sul tema dell'energia ed esprime apprezzamento per le disposizioni del disegno di legge che intervengono a favore della salvaguardia del territorio attraverso vincoli per l'installazione di impianti su terreni agricoli e la preferenza di aree degradate e comunica la disponibilità di Confagricoltura FVG a collaborare per la definizione della cartografia.

BOTTI interviene in rappresentanza della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia, esprime condivisione per l'impostazione del disegno di legge e propone alcune osservazioni circa l'inidoneità delle aree, precisando l'esigenza di riflettere sulle modalità con cui gestire la complessità di queste zone. Inoltre, ribadisce la necessità di ragionare sulla tutela delle aree contermini di siti UNESCO o in cui sono presenti beni culturali e paesaggistici e, in proposito, evidenzia che le criticità del caso Aquileia potrebbero essere riscontrate anche in altri siti presenti sul territorio regionale, tra cui l'area in prossimità dei bastioni di Palmanova, sulla quale insistono terreni agricoli e zone industriali, nonché la rete autostradale che costeggia il Carso. Da ultimo, annuncia la trasmissione di una memoria con osservazioni tecniche (**allegato sub 3**).

Il Presidente BUDAI sospende la seduta comunicando che la stessa riprenderà alle ore 14.15.

La seduta è sospesa alle ore 13.50.

La seduta riprende alle ore 15.04.

Il Presidente BUDAI cede la parola alla rappresentante di ITALIA NOSTRA.

PECCOL per ITALIA NOSTRA dà lettura della memoria scritta (**allegato sub 3**) e, in particolare, esprime contrarietà per la localizzazione di impianti nelle aree agricole, mentre giudica positivamente l'eccezione delle CER che è giustificata dai benefici economici, ambientali e sociali delle Comunità; chiede di sostituire il periodo "le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica" con "zone industriali, commerciali, artigianali, per servizi e logistica già attuate", poiché molte zone non sono ancora state attuate e sono attualmente a uso agricolo; esprime contrarietà per la possibilità di ampliare le superfici di impianti già operativi e, per gli impianti di produzione di biometano nelle zone agricole, propone di adottare un criterio di prossimità al centro dell'azienda agricola; ritiene positivo l'inserimento nelle aree idonee delle superfici di strutture militari dismesse non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, ma sottolinea l'importanza di utilizzare esclusivamente la quota di superficie impermeabilizzata; ritiene che

nel caso di progetti di impianti sussistenti, al contempo, su aree idonee e non idonee debba applicarsi la disciplina relativa all'inidoneità; propone di considerare, tra i criteri valutativi dei progetti, l'indicazione a monte dei soggetti responsabili in termini operativi e finanziari dello smantellamento dell'impianto a fine vita per favorire un suo eventuale ritorno all'uso agricolo; da ultimo, sulle misure di compensazione ritiene sia opportuno prevedere delle misure nel limite massimo consentito dal decreto ministeriale del 2010 a favore dei comuni per interventi di miglioramento ambientale.

Terminati gli interventi dei soggetti auditi, il Presidente BUDAI apre il dibattito e cede la parola ai Consiglieri.

La Consigliera CAPOZZI sostiene l'importanza di installare impianti FER su aree di minor pregio ed evidenzia il ritardo con cui la Regione ha elaborato il disegno di legge. In merito all'articolato, la Consigliera esprime perplessità circa la scelta di applicare le regole sull'idoneità nel caso di progetti per impianti collocati in aree idonee e non idonee e rispetto all'assenza di riferimenti sulle tempistiche dell'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte dei comuni; chiede chiarimenti su chi sia il soggetto deputato a valutare la possibilità di estendere la fascia dei sette chilometri, sul numero delle cartografie e sulle relative tempistiche di approvazione, nonché sulla determinazione del limite del tre per cento per le superfici agricole in caso di comuni contermini; da ultimo, esprime apprezzamento per la previsione relativa al dibattito pubblico.

Il Consigliere MORETUZZO, in tema di infrastrutture e cabine primarie, chiede se all'interno del piano energetico regionale sia previsto un tavolo tra Regione, gestore della rete e distributori per il monitoraggio delle necessità a livello infrastrutturale e, nel caso in cui questo tavolo sia previsto, chiede se lo stesso sia già operativo e lo stato dei relativi lavori e, in particolare, se si è in grado di capire se sussistono criticità rispetto alle risorse disponibili e a un cronoprogramma degli interventi.

Il Consigliere CARLI, rispetto agli obiettivi da raggiungere entro il 2030, chiede se si stia ragionando su una possibile ripartizione del fabbisogno di energia tra impianti fotovoltaici e a biometano e, dunque, sulla ricerca di un equilibrio circa i terreni necessari per alimentare la seconda tipologia di impianti: sul punto, rileva la necessità di definire una programmazione dettagliata, anche con riguardo alla gestione della rete, per evitare che le aree perdano la loro vocazione alla produzione agricola e siano destinate unicamente all'alimentazione degli impianti.

Il Consigliere HONSELL ritiene che gli impianti fotovoltaici non creeranno benefici in termini di riduzione dell'anidride carbonica e dei costi dell'energia, ribadisce il ritardo con cui il disegno di legge n. 38 è stato elaborato rispetto alle tempistiche indicate dalla normativa statale, esprime perplessità circa l'impostazione dell'articolato che, nella distinzione tra aree idonee e non idonee, non comporta la fissazione di divieti ma soltanto la determinazione di procedimenti diversi e condivide l'intervento del rappresentante di Legambiente. Inoltre, il Consigliere auspica il coinvolgimento dei comuni nell'elaborazione della cartografia e l'inserimento dell'obbligo del ripristino delle aree alla fine del ciclo di vita degli impianti ed evidenzia la necessità di riflettere sul tema dell'accumulo di energia.

Il Consigliere POZZO ribadisce il ritardo nella presentazione del disegno di legge, sottolinea la necessità di coinvolgere i comuni e pone alcune questioni: rispetto alla cartografia, esprime perplessità circa le tempistiche per l'approvazione; ritiene che si debba esplicitare che le inidoneità non comporta un divieto all'installazione di impianti, ma soltanto un aggravio del procedimento; rispetto ai progetti, in ragione del fatto che l'inidoneità non comporta un divieto, chiede con quale criterio si debba preferire un'area idonea e, pertanto, auspica l'inserimento di meccanismi incentivanti l'installazione di impianti in superfici idonee; da ultimo, con riguardo alle mitigazioni e compensazioni monetarie per i comuni auspica, la definizione di un percorso condiviso.

Dalle ore 15.56 presiede il Vicepresidente MORANDINI.

Il Consigliere BULLIAN, con riguardo al recepimento negli strumenti urbanistici comunali, chiede se nella zonizzazione del piano regolatore il carattere agricolo di un terreno rimarrà tale anche in seguito all'installazione di un impianto FER e se il disegno di legge, una volta entrato in vigore, inciderà sui progetti di impianto attualmente già in corso permettendo di bloccare i relativi iter procedurali. Da ultimo, il Consigliere evidenzia che il disegno di legge non definisce le tempistiche per l'approvazione delle delibere.

La Consigliera FASIOLO sottolinea l'importanza di avviare confronti con le comunità locali, rappresentanti del mondo agricolo e auspica l'apertura di un dialogo con le istituzioni nazionali.

Dalle ore 16.07 presiede il Presidente BUDAI.

La Consigliera PELLEGRINO evidenzia la necessità di valutare la qualità dei progetti, chiede se il disegno di legge, una volta in vigore, verrà applicato ai progetti di impianto riguardanti Romans d'Isonzo e Aquileia, esprime preoccupazione circa la previsione, per le aree non idonee, di un procedimento aggravato piuttosto che un divieto all'installazione, ribadisce l'esigenza di definire in via legislativa le tempistiche di approvazione delle delibere di Giunta regionale e i termini per l'elaborazione delle linee guida e delle cartografie anche per permettere alla Commissione consiliare competente di potersi esprimere in merito con tempistiche adeguate.

La Consigliera CELOTTI sottolinea che la politica non ha coadiuvato le comunità locali ad affrontare la gestione dei progetti di impianto e auspica un loro coinvolgimento nella definizione della cartografia e nelle necessarie attività di recepimento negli strumenti urbanistici comunali. Inoltre, chiede perché tra le aree non idonee è stata annoverata soltanto una parte dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 42/2004.

Il Consigliere MAURMAIR ritiene che si debba riflettere su tre questioni: innanzitutto, sull'opportunità di inserire nelle linee guida il tema del mascheramento degli impianti attraverso schermature di ampie dimensioni che siano in grado di mitigare l'impatto degli impianti sul paesaggio e, sul punto, propone la previsione di fidejussioni collegate alla gestione e alla cura delle schermature; inoltre, evidenzia che alcuni comuni, beneficiando di misure nazionali, hanno utilizzato risorse pubbliche per infrastrutturare zone artigianali o industriali che attualmente ospitano impianti FER e, pertanto, si registra un uso non corretto di fondi pubblici in ragione della diversa destinazione degli stessi; da ultimo, pur se non strettamente connesso con la disciplina elaborata dal disegno di legge n. 38, ricorda il problema dell'installazione di impianti fotovoltaici sui tetti dei centri storici, sottolineando la necessità di definire delle norme chiare per colmare la deregolamentazione e fornire sostegno ai comuni.

Il Consigliere TRELEANI esprime disaccordo rispetto agli interventi che hanno evidenziato i ritardi nella presentazione del disegno di legge n. 38, ricordando che il Friuli Venezia Giulia è la seconda regione, dopo la Sardegna, a legiferare in materia. Il Consigliere ricorda che il decreto ministeriale del 2010 citato dalla collega Capozzi non conteneva disposizioni in tema di aree idonee e non idonee ed evidenzia che la legislazione europea posta alla base degli interventi nazionali e regionali non tiene in considerazione le peculiarità dei territori e rileva che questa circostanza ha generato criticità per l'elaborazione della disciplina specifica emanata negli ordinamenti interni. Da ultimo, il Consigliere esprime apprezzamento per il disegno di legge nonostante la scarsa autonomia regionale in termini di competenze legislative in materia.

La Consigliera CAPOZZI specifica che il decreto ministeriale del 2010 è richiamato dal disegno di legge n. 38.

La Consigliera BUNA ribadisce che la regione è tra le prime a normare in materia, propone di riflettere sull'inserimento di disposizioni per la concessione di incentivi alle imprese ed evidenzia che il dibattito in Commissione e in Aula potrà essere utile per migliorare il testo e adeguarlo alle indicazioni avanzate in audizione.

Terminati gli interventi, il Presidente BUDAI cede la parola all'Assessore Scoccimarro per la replica.

L'Assessore SCOCCIMARRO ribadisce la propria disponibilità a un confronto costruttivo che possa portare miglioramenti al disegno di legge e ricorda di aver sempre sostenuto la necessità di limitare l'incremento di progetti di impianti FER perché ritiene che questi deturpino i territori da un punto di vista ambientale e paesaggistico, ma nonostante questo sostiene che lo sviluppo delle rinnovabili è necessario e quindi serve trovare un equilibrio per contemperare le diverse esigenze. L'Assessore ribadisce che alla Giunta regionale non può essere imputata la responsabilità per il ritardo con cui il disegno di legge è stato elaborato perché tali tempistiche sono conseguenze di vicissitudini normative nazionali e giurisprudenziali. Quanto alle richieste di chiarimento poste dai Consiglieri, l'Assessore precisa che la cartografia verrà definita per aree idonee e non idonee, la regolazione del limite dei dodici MW è di competenza nazionale, il vincolo del tre per cento riguarda ogni comune e non è cumulativo tra comuni contigui, ricorda che non sono presenti disposizioni sugli impianti a biometano perché questi non sono oggetto del disegno di legge, specifica che qualora i terreni con impianti agrivoltaici non vengano coltivati decadrà l'autorizzazione, ricorda che i comuni sono stati coinvolti e il CAL ha approvato all'unanimità il disegno di legge.

La Consigliera PELLEGRINO chiede se la legge regionale, una volta in vigore, si applicherà ai casi di Romans d'Isonzo e Aquileia.

L'Assessore SCOCCIMARRO ribadisce che l'amministrazione regionale non ha competenza sugli iter autorizzativi.

La Consigliera PELLEGRINO riformula la sua domanda, chiedendo se la legge regionale, una volta in vigore, sarà in grado di bloccare possibili futuri progetti di impianti con caratteristiche analoghe a quelli proposti nei Comuni di Romans d'Isonzo e Aquileia.

L'Assessore SCOCCIMARRO risponde che impianti come quello di Aquileia verrebbero bloccati e chiede al Direttore Canali di fornire dettagli tecnici per alcuni chiarimenti richiesti dai Consiglieri.

Il Direttore CANALI, riguardo le domande poste sui casi di Romans d'Isonzo e Aquileia, ribadisce che il disegno di legge n. 38 distingue le aree idonee e non idonee prevedendo per le seconde un iter procedimentale aggravato che può portare a un diniego o a un assenso: pertanto, sottolinea che l'inidoneità di un'area non comporta un divieto assoluto all'installazione di impianti. Sul punto, specifica che nelle fattispecie di Romans e Aquileia, i progetti proponevano impianti su aree agricole e sono stati presentati prima dell'entrata in vigore del decreto Lollobrigida: pertanto, gli iter procedurali dei due progetti non avrebbero potuto essere avviati perché in queste fattispecie tale normativa impone un divieto all'installazione su aree agricole. Rispetto alla richiesta del Consigliere Moretuzzo, il Direttore comunica che sono già iniziati i lavori dei tavoli tecnici con i DSO e i TSO in materia di reti e precisa che il tema è articolato perché, dal punto di vista amministrativo, il sistema è regolato dall'authority ARERA e da concessioni ministeriali all'esercizio e alla manutenzione all'interno delle quali i piani di investimento pluriennali sono annoverati tra gli obblighi dei concessionari; sul punto, comunica altresì che è in corso la redazione di due protocolli di intesa con TERNA e ricorda che per i territori montani sussiste anche il problema della resilienza delle reti per gli eventi estremi, criticità che sono oggetto di valutazione e riflessione nonostante la tematica non sia stata affrontata direttamente con il disegno di legge n. 38. Inoltre, il Direttore evidenzia la rilevanza del tema delle CER e ricorda che è in corso un approfondimento sull'eventuale saturazione degli impianti nell'area delle cabine. Per quanto riguarda la cartografia, specifica che lo strumento è unico ma è stato suddiviso perché nel 2021, a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021, l'amministrazione regionale aveva avviato un tavolo con gli *stakeholders* che ha portato alla definizione delle aree idonee, mentre per le non idonee è stata contemplata una fase di elaborazione proprio per redigere la cartografia insieme ai comuni perché, dal punto di vista tecnico, si tratta di recepire le perimetrazioni, le quali comunque non incidono sulla destinazione urbanistica e ricorda che il termine dei dodici mesi è ordinatorio; inoltre, rispetto alla domanda posta dalla Consigliera

CELOTTI, il Direttore precisa che i vincoli paesaggistici sono tutti riportati nel disegno di legge n. 38 ma all'interno di disposizioni diverse perché si è seguita l'impostazione del decreto ministeriale. Da ultimo, il Diretto CANALI ricostruisce l'evoluzione della normativa in materia dando conto delle norme europee, nazionali e regionali e degli orientamenti giurisprudenziali, precisando che al momento, in sede sovranazionale, è in corso la redazione della RED III (Renewable Energy Directive) e comunica che prossimamente sarà necessario intervenire in via legislativa introducendo dei meccanismi per dare supporto ai comuni, poiché il recente decreto legislativo 190/2024 concernente il testo unico sulle fonti rinnovabili ha previsto che tutti gli impianti sotto i 10 megawatt debbano essere sottoposti ad autorizzazione comunale, nonché un principio di interesse pubblico prevalente all'installazione di impianti FER, salva la dimostrazione di una significativa incidenza negativa dell'impianto sull'ambiente, paesaggio e beni culturali: per questi motivi, precisa CANALI, gli uffici regionali competenti stanno elaborando strumenti informatici per supportare la fase istruttoria svolta dai comuni.

I verbali n. 51 del 4 ottobre 2024, n. 53 del 17 ottobre 2024, n. 54 del 21 ottobre 2024, n. 55 del 4 novembre 2024, n. 57 del 12 novembre 2024, n. 59 del 26 novembre 2024 e n. 60 del 19 dicembre 2024, in assenza di osservazioni, sono approvati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento interno.

Conclusi gli interventi e terminata la trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente BUDAI chiude la seduta.

Fine lavori ore: 17.18

Allegati

- n. 1** Raccolta delle deleghe delle presenze dei Consiglieri
- n. 2** Elenco dei soggetti intervenuti in audizione in presenza
- n. 3** Raccolta delle memorie dei soggetti auditi

IL PRESIDENTE
Alberto BUDAI

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
Stefano BALLOCH

LA RESPONSABILE DI P.O.
LA VERBALIZZANTE
Ludovica SACCHI

Al Sig. Presidente
della IV Commissione consiliare
SEDE

Trieste, 11/02/2025

Oggetto: Seduta IV Commissione del 11/02/2025

Il sottoscritto Consigliere regionale RORENA LIMPI
componente della IV Commissione consiliare,

DELEGA

Il Consigliere regionale EMIL MONNARI, componente della _____
Commissione consiliare, a rappresentarlo e a esprimere il conseguente voto nelle sessioni
di data odierna.

In fede.

TRASMISSIONE VIA MAIL
11/02/2025 h. 14.10
SL

CONSIGLIO REGIONALE
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 11/02/2025
PROT. GEN.



Classifica 1-11-3-1 N. 0001054 / A

GRUPPO CONSILIARE REGIONALE
FORZA ITALIA – PARTITO POPOLARE EUROPEO
REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Trieste, 11 febbraio 2025

Al Presidente
della IV Commissione
Alberto Budai

e, p.c.
Al Segretario generale
dott. Stefano Patriarca

LORO SEDI

Oggetto: sostituzione componente ex art. 28, comma 2, Regolamento interno.

Con la presente si comunica, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno del Consiglio regionale, che il sottoscritto consigliere Michele Lobianco sarà sostituito dal collega consigliere Roberto Novelli per la seduta della IV Commissione di data 11 febbraio 2025, convocata in data 5 febbraio 2025 con nota Classifica 1-11-3 N. 0000911 / P

Distinti saluti

Michele Lobianco
Consigliere Regionale

11/02/2025
h. 10:46 &

c.r. segreteria quarta commissione

Da: Mazzolini Stefano
Inviato: martedì 11 febbraio 2025 10:30
A: c.r. segreteria quarta commissione; Morandini Edy
Oggetto: Delega

Gentilissimi,
con la presente delego il collega consigliere Edy Morandini per la commissione odierna.

Cordiali saluti
Stefano Mazzolini

Vicepresidente Consiglio Friuli Venezia Giulia

11/02/2025
SZ

Trieste 11/02/2025

IV Commissione Aula in Consiliare ore 10.00

NOME E COGNOME (in stampatello)

SOGGETTO RAPPRESENTATO

NOME E COGNOME (in stampatello)	SOGGETTO RAPPRESENTATO
EMILIO GOTTARDO	LEGAMBIENTE FVG
MICHELE CALIGARIS	COMUNE DI ROMANO D'ISONZO
EROS MIANI	ITALIA SOCIALE
GIUSEPPE VAMONE	ORDINE DOT. AGR. e FORESTALI FVG
ELFONORA HAMMOZZI	CONSORZIO FONITICA NATURA FRIULANA e CELLINA - TEAVITA
FRANCESCA BELLANCA	COMUNE ROMANO d'IS. ASSESSORE
VINCENTO DANIELI	CONFAGRICOLTURA
MARCO CASARIS	COOPIRISI
PIETRO MARTIN	COOPIRISI
FRANCO CLEMENTIN	CIA Agricoltori Italiani
EUSABETTA PETRIM	LEAS SOURCE
ALBERTO TIBALDI	COM. FRIULI RURALE
ERIK MASTEN	KNEŽKA ZVERA - ASS. AGLI
Chiara Berto	e-distribuzione
PAOLO MANIA	Acegas Aps Anja
FEDERICO TREVISAN	"
ASCHIETTINO TROSSI	
PELLEGRINI MIRKO	SOPRINTENDENZA FVG
POTTI GABRIELE	SOPRINTENDENZA MIC FVG
CARLO SCHIFF	ANCI
SONIA LISSI	CONFINDUSTRIA FVG
LAVINA CLAUDIO	CONFINDUSTRIA FVG
KARIM KHADIRI	CONFINDUSTRIA UDINE
CRISTIANO TROSSI	FONDAZIONE AQUILIA
BIBOLDELLI ENRICO	COMUNE di NOINA CO
Peterson FABIO	LUCI



segreteria generale



Raccolta delle memorie

Presentate in occasione dell'audizione in merito al disegno di legge n. 38 <<Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale>>

XIII LEGISLATURA

Esame in Commissione IV

all'interno:

- raccolta delle memorie

Febbraio 2025

Sommario

	Pagina:
AcegasApsAmga	1
ITALIA SOLARE	5
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana e Consorzio di Bonifica Cellina Meduna	11
CONFINDUSTRIA Friuli Venezia Giulia	13
LEGAMBIENTE Friuli Venezia Giulia	32
ELETTRICITÀ FUTURA	39
a2a Life Company	60
Ordine dei dottori agronomi e dei dottori forestali FVG	63
COLDIRETTI Friuli Venezia Giulia	65
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FVG	73
Italia Nostra	80
SECAB	84
e-distribuzione	86
Edison	88
CONFCOOPERATIVE Friuli Venezia Giulia	101



AcegasApsAmga S.p.A.

Sede legale: Via del Teatro 5 34121 Trieste

tel. 040.7793111 fax 040.7793427

info.ts@acegasapsamga.it

www.acegasapsamga.it

MEMORIA DI ACEGASAPSAMGA SULLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 38

Onorevole Presidente e Membri della IV Commissione, Vi ringraziamo per l'opportunità di intervenire in questa audizione, che riteniamo un momento fondamentale per un confronto costruttivo su un tema di strategica importanza quale lo sviluppo delle fonti rinnovabili nel territorio del Friuli Venezia Giulia.

AcegasApsAmga, quale distributore di energia elettrica e gas operante nei comuni di Trieste e Gorizia per la rete elettrica e negli ATEM di Trieste, Gorizia, Udine 1 e Udine 2 per la distribuzione del gas, desidera esprimere alcune considerazioni in merito agli impatti del Disegno di Legge 38/2025.

1. La transizione energetica come pilastro della sostenibilità

Accogliamo con favore l'impostazione generale del Disegno di Legge, che si pone in continuità con gli obiettivi di decarbonizzazione e transizione energetica delineati dalla normativa europea e dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).

L'individuazione di aree idonee per l'installazione di impianti FER rappresenta un passo necessario per coniugare lo sviluppo delle rinnovabili con la tutela del territorio e della sicurezza energetica.

2. Impatti sulla sicurezza della rete e investimenti in hosting capacity.

L'introduzione di nuovi impianti di produzione da fonti rinnovabili ha effetti non solo sul mix energetico, ma anche sulla sicurezza e stabilità della rete. AcegasApsAmga ha già avviato importanti investimenti per incrementare la capacità di hosting capacity della rete elettrica e la capacità di interconnessione delle reti del gas per accogliere biometano e green gas.

In particolare, nell'area di Trieste e Gorizia, anche attraverso i fondi PNRR, stiamo realizzando un incremento della hosting capacity di oltre **200 MW**, che consentirà di gestire al meglio l'impatto degli impianti FER di nuova connessione.

Per quanto riguarda la distribuzione del gas, nel contesto dell'ATEM Udine 2, sono previsti **impianti di interconnessione** per garantire la massima efficienza nell'integrazione di volumi crescenti di biometano nella rete.

In particolare, nell'ambito del Contratto Collinare (14 Comuni dell'ATEM UD1), abbiamo già realizzato più di 16 km di interconnessioni (reti in media pressione) collegando 5 impianti di distribuzione in uno unico

Nell'ambito del Contratto ATEM UD2, invece, realizzeremo entro i 12 anni della gestione (ovvero entro il 2035) oltre 22 km di interconnessioni (reti in media pressione) passando da 11 impianti complessivi a 3 finali,

3. Criticità delle connessioni in aree periferiche e sicurezza operativa

Il Disegno di Legge individua le aree idonee per gli impianti FER, ma occorre considerare che alcune di esse si trovano in zone periferiche, dove la rete potrebbe non essere adeguata ad accogliere nuove connessioni senza interventi infrastrutturali significativi.

L'estensione della rete per la connessione di nuovi impianti potrebbe generare impatti significativi sulla gestione operativa e sulla sicurezza del servizio, se non adeguatamente pianificata.

Proposta: Riteniamo fondamentale che il DDL preveda un coordinamento tra i soggetti coinvolti per garantire che l'individuazione delle aree dichiarate idonee sia coerente, ovvero evidenzi le criticità connesse rispetto alla pianificazione dell'infrastruttura di distribuzione, incluse criticità di tempistiche.

4. Necessità di considerare il complesso infrastrutturale e la connessione alla rete

Il DDL si concentra sulla regolamentazione degli impianti di produzione, ma riteniamo infatti altresì essenziale che venga riconosciuta l'importanza della rete di connessione.

AcegasApsAmga, come tutti i distributori nazionali, è tenuta alla redazione di un piano di sviluppo delle proprie reti che tenga conto delle potenzialità di crescita espresse dal

territorio e, pertanto, è auspicabile che la pianificazione complessiva di questi interventi sia coerente con le previsioni contenute nel presente DDL.

AcegasApsAmga propone che il disegno di legge preveda esplicitamente:

- La valutazione dell'impatto complessivo delle nuove connessioni sulla sicurezza della rete;
- Il coinvolgimento dei distributori nella fase di pianificazione, per evitare la realizzazione di connessioni senza una valutazione complessiva di costi e benefici.

È fondamentale che ogni singolo impianto proposto venga considerato nell'interesse infrastrutturale, comprendente quindi anche le opere di connessione necessarie alla sua integrazione nella rete con riferimento alla capacità di accoglimento della stessa.

Tali principi dovrebbero essere applicati anche alle connessioni dirette realizzate dai soggetti privati come previsto dal Testo Integrato dei Sistemi di Distribuzione Chiusi (TISDC), per garantire un equilibrio tra le esigenze di sviluppo e la sicurezza della rete.

Conclusioni e proposte operative

1. **Coordinamento con il distributore:** introdurre un meccanismo di concertazione tra Regione, operatori e distributori di energia elettrica per la scelta delle aree idonee e le modalità di connessione.
2. **Migliorare la gestione delle connessioni in aree periferiche:** prevedere misure di pianificazione adeguate agli interventi necessari all'estensione della rete.
3. **Maggiore attenzione alla sicurezza della rete:** il DDL dovrebbe includere disposizioni che garantiscano che la pianificazione e realizzazione degli impianti di produzione siano coerenti con le possibilità di connessione, in termini di sostenibilità territoriale e tempistiche e che non compromettano la stabilità e l'affidabilità della rete di distribuzione, fermo restando l'impegno primario che ogni distributore ha, ovvero la connessione di tutti i richiedenti alla rete di distribuzione, nel rispetto delle previsioni regolatorie e della buona tecnica.

4. **Garantire da ultimo la valutazione del complesso infrastrutturale:** assicurare cioè che ogni impianto venga esaminato nella sua interezza, includendo le opere di connessione necessarie.

Ringraziamo nuovamente la Commissione per l'attenzione e la disponibilità al confronto su questi aspetti cruciali per la transizione energetica del Friuli Venezia Giulia.



REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA: Disegno di legge regionale n. 38

“Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale”

OSSERVAZIONI E PROPOSTE di ITALIA SOLARE

1. Chi è ITALIA SOLARE

ITALIA SOLARE è un ente del terzo settore operante a sostegno della diffusione del fotovoltaico. Rappresentiamo oltre 1.300 soci, il cui fatturato annuale complessivo è di circa 25 miliardi, con oltre 20.000 addetti.

Tra i nostri associati, molti sono attivi nelle attività di sviluppo, progettazione e costruzione di impianti, sia di piccola taglia per famiglie, sia di media taglia per le imprese e di grande taglia in parallelo con la rete elettrica.

Dunque, siamo particolarmente interessati alla proposta di legge regionale in esame.

2. Osservazioni generali sul disegno di legge

ITALIA SOLARE apprezza l’intendimento della Regione di promuovere lo sviluppo dell’utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030, degli obiettivi delineati nel PNIEC.

Si segnala in proposito che, tra gli obiettivi del PNIEC, vi è anche la difesa della competitività delle imprese, e dunque il contenimento dei costi energetici: a questo scopo, lo stato delle tecnologie evidenzia che le fonti rinnovabili, e in particolare il fotovoltaico, possono dare un enorme contributo per assicurare a cittadini e imprese energia a costi contenuti e stabili.

A questo riguardo, il fotovoltaico può dare beneficio immediato e diretto tramite l’autoconsumo, che si realizza molto (ma non esclusivamente) con impianti su coperture e che, anche grazie alle opzioni offerte dall’articolo 30 del decreto legislativo 199/2021, può essere realizzato anche a distanza.

D’altro lato, la generazione rinnovabile immessa nella rete elettrica fornisce un beneficio distribuito sulla generalità dei consumatori, beneficio che diviene sempre più marcato man mano che aumenta la quota dei consumi coperta da rinnovabili.

Si ricorda a questo riguardo che per legge è già stato deciso che il meccanismo di formazione del prezzo finale dell’elettricità sarà basato non più sul PUN (prezzo unico nazionale) ma sul PZ (prezzo zonale): l’attuazione della norma di legge, affidata ad ARERA, dovrebbe partire dal 2026, e darà maggiori vantaggi alle regioni con più elevata quota di produzione locale di energia a costo contenuto, come può essere quella da fotovoltaico.



Anzi, il fotovoltaico può essere economicamente vantaggioso più di ogni altra fonte energetica, a condizione che si consenta la realizzazione di impianti efficienti. Ciò porta inevitabilmente a dover ragionare anche di impianti a terra.

Ci sembra che il disegno di legge regionale non consideri a sufficienza questi elementi, in particolare per la parte inerente gli impianti a terra.

ITALIA SOLARE è ben consapevole che, per le ragioni (richiamate nel disegno di legge) di tutela del paesaggio e del patrimonio culturale, dell'ambiente e delle aree agricole, sia opportuno dare priorità a impianti su coperture, aree degradate e, più in generale, sui terreni che non comportino consumo aggiuntivo di suolo. Invita tuttavia a contemperare tale necessità con quella, altrettanto rilevante, di assicurare a tutti i consumatori la possibilità di disporre di energia abbondante a costi contenuti e stabili.

Per quanto riguarda gli impianti fotovoltaici con moduli a terra su suoli classificati agricoli, ITALIA SOLARE è dell'opinione che il fotovoltaico si possa sviluppare senza sostanziale utilizzo di suoli agricoli di pregio. La nostra posizione a riguardo è così riassumibile:

a) aree inutilizzabili per l'agricoltura, anche se classificate agricole: si consentano gli impianti a terra, in grado di assicurare produzione di energia a costi più bassi.

A questo proposito, riteniamo che l'articolo 12 del decreto legislativo 190/2024 offra alle Regioni la possibilità di derogare al divieto di impianti con moduli a terra introdotto dall'articolo 5 del DL 63/2024 "Agricoltura". Questo articolo 12 disciplina le aree di accelerazione, vale a dire aree in cui le procedure abilitative sono ancora più semplificate rispetto a quelle previste per le aree idonee. Ebbene, nel comma 5 di tale articolo 12 si dispone, in coerenza con l'articolo 15-quater della direttiva 2018/2001 che le Regioni includono prioritariamente tra le aree di accelerazione anche i terreni degradati non utilizzabili per attività agricole.

b) aree classificate agricole, non utilizzate ma utilizzabili per l'agricoltura: si consenta l'agrivoltaico senza vincoli costruttivi, a condizione che traini il recupero per la ripresa delle attività agricole;

c) aree classificate agricole e usate per l'agricoltura: si consenta solo agrivoltaico, senza vincoli salvo la sostanziale continuità dell'attività agricola.

d) dovrebbero sempre essere agevolati gli impianti per autoconsumo, che è la forma di utilizzo del fotovoltaico che più immediatamente dà all'autoconsumatore il beneficio di disporre di energia a costi contenuti e stabili. Tali impianti sono elettivamente realizzati su coperture, ma potrebbero ben essere realizzati a terra, anche introducendo una appropriata definizione di autoconsumo (ad esempio come rapporto tra la producibilità dell'impianto e il consumo tipico annuo dell'utenza).

e) aree immediatamente adiacenti alle zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale: si consenta di realizzare impianti anche con moduli a terra, a prescindere dalla classificazione delle aree, sia perché si tratta di aree già parzialmente compromesse, sia, soprattutto, perché le imprese ubicate nelle stesse zone potrebbero trarre vantaggio dalla valorizzazione energetica di tali aree.

Si suggerisce poi di considerare idonee per il fotovoltaico galleggiante le acque di specchi d'acqua interni quali dighe, canali di bonifica, laghi artificiali e similari: si tratta di superfici che danno la possibilità di realizzare impianti efficienti e senza l'utilizzo di suolo, offrendo inoltre opportunità di nuove entrate anche ai gestori di queste infrastrutture.



Infine, nell'ottica di favorire l'uso locale dell'energia da fonti rinnovabili per trasferire ai consumatori i vantaggi economici assicurati da tali fonti, si raccomanda di estendere ai sistemi di accumulo la qualifica di idoneità prevista per gli impianti di produzione.

3. Osservazioni sull'articolato

Di seguito alcune osservazioni, riferite a specifici punti degli articoli del disegno di legge.

a) Art. 2

Individua le aree idonee

Si propone di emendare l'articolo come da proposte formulate nel paragrafo precedente di osservazioni generali, lettere da a) ad e), con ulteriori proposte a seguire.

b) Art. 2, comma 1, lettera a)

Classifica come aree idonee le superfici di strutture edificate e i parcheggi.

Si suggerisce di precisare che le strutture edificate includono pertinenze e pensiline.

c) Art. 2, comma 1, lettera l)

Qualifica come idonee le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.

Si apprezza la disposizione, ma si invita a considerare l'incertezza connessa alle parole "o non utilizzabili per altri scopi". Trattandosi di aree militari, si ritiene che, se non utilizzate, possano ben essere utilizzate per il fotovoltaico. Si propone quindi di cancellare le parole "o non utilizzabili per altri scopi".

d) Art. 2, commi 2 e 3

Il comma 2 stabilisce che nelle zone classificate agricole l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 è consentita esclusivamente nelle aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte, nelle cave non ulteriormente sfruttabili, nelle aree nelle disponibilità dei gestori di infrastrutture di trasporto, nelle aree interne agli stabilimenti industriali, nelle aree entro 500 m da stabilimenti industriali (escluso il caso in cui lo stabilimento sia un impianto fotovoltaico), le aree entro 300 m dalla rete autostradale, le discariche chiuse o ripristinate, le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.

In primo luogo, si invita a considerare l'appropriatezza del richiamo dell'articolo 2 comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019, il quale intende per impianti con moduli a terra tutti gli impianti i cui moduli non sono fisicamente installati su edifici, serre, barriere acustiche o fabbricati rurali, né su pergole, tettoie e pensiline: sarebbe pertanto preclusa



anche l'installazione di impianti agrivoltaici. Tale disposizione non pare quindi coordinata con quelle dell'articolo 3, comma 2, e dell'articolo 5, comma 1, che sembrano invece consentire nelle aree agricole, a certe condizioni, gli impianti agrivoltaici.

In secondo luogo, si invita a riconsiderare le esclusioni di cui al comma 3, limitate ai soli impianti finalizzati alla costituzione di CER e all'attuazione di progetti finanziati dal PNRR. A questo ultimo riguardo, con riferimento alla lettera b) evidenziamo che, durante la fase autorizzativa, potrebbe non essere noto o certo se un impianto agrivoltaico sarà o meno finanziato dal PNRR. Tanto più che è ancora incerto se vi sarà o meno un nuovo bando PNRR per l'agrivoltaico.

Riteniamo quindi che tutti gli impianti agrivoltaici con caratteristiche coerenti con le specifiche del DM agrivoltaico dovrebbero essere consentiti a prescindere dal fatto che abbiano o meno l'incentivo.

In generale, si suggerisce di nuovo di considerare quanto esposto nel paragrafo precedente, lettere da a) ad e).

e) Art. 2, comma 4

Stabilisce le condizioni nel cui rispetto sono considerate idonee le aree elencate al comma 1.

A riguardo, appare eccessivo il richiamo all'intera parte seconda del decreto legislativo 42/2004, considerato che la tutela dei beni culturali può comunque essere garantita attraverso le autorizzazioni di cui alla Parte Seconda del decreto legislativo 42/2004.

f) Art. 2, comma 7

Prevede che la Regione promuova la realizzazione di impianti rinnovabili mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. Le convenzioni danno delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.

Si chiede di chiarire il concetto di "enti pubblici che hanno la disponibilità" delle aree.

g) Art. 3

Riguarda l'individuazione delle aree non idonee, che viene però rinviata a delibera della Giunta regionale, alla quale si forniscono elementi di indirizzo in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, dell'ambiente e delle aree agricole.

A questo proposito:

- Si prende atto di quanto asserito nella parte espositiva del disegno di legge, laddove si asserisce che la classificazione di non idoneità delle aree non comporta un impedimento assoluto di realizzare gli impianti in tali aree, ma si traduce in una valutazione di "primo livello" del progetto che, a sua volta, implica la necessità di verificare in concreto, caso per caso, se l'impianto così come effettivamente progettato, possa essere realizzabile senza determinare una reale compromissione dei valori presidiati dalle norme che tutelano l'area.



- Si lamenta l'assoluta assenza di riferimenti al fatto che le aree idonee dovranno comunque essere coerenti con il raggiungimento del target regionale e all'obiettivo di contemperare i condivisibili obiettivi di tutele sopra appena richiamati con l'obiettivo, anch'esso rilevante, di favorire la realizzazione di impianti sufficientemente economici.
- Si esprimono forti perplessità sul numero 3) della lettera c), in base al quale si dovrà considerare una fascia di rispetto delle aree agricole sono a 1000 m dal perimetro di un impianto della stessa tipologia, con sola eccezione (introdotta al comma 2) per gli impianti agrivoltaici avanzati, elevati da terra almeno 2,1 m per terreni a uso agricoltura e 1,3 m per l'uso pastorizia. Le perplessità riguardano sia la distanza, che pare davvero eccessiva, sia il fatto che la deroga riguarda i soli impianti agrivoltaici avanzati. Si ribadisce la necessità che l'agrivoltaico sia consentito in tutte le configurazioni, a condizione che sia garantita la sostanziale continuità dell'attività agricola.

h) Art. 5

Fornisce indirizzi per la valutazione dei progetti nel corso dei procedimenti di autorizzazione degli impianti.

A riguardo:

- Lettera a): fa riferimento alla localizzazione nelle aree idonee, non idonee e ordinarie. Sugeriamo di precisare che la disciplina autorizzativa per gli impianti in aree idonee si applica anche alle infrastrutture elettriche, ivi inclusi gli elettrodotti interrati o aerei, per la connessione degli impianti alla rete elettrica, indipendentemente dalla ubicazione delle stesse infrastrutture in area idonea o meno.
- Lettera b): con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW collocati in aree classificate agricole, stabilisce che deve essere asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3% della superficie agricola del territorio comunale.

Non è chiara la ratio di tale specifica disposizione, neppure citata nella parte espositiva del disegno di legge. Appare evidente che la norma avrà l'effetto di determinare un fortissimo aumento del costo dell'energia prodotta, e quindi il probabile abbandono di progetti di tale natura.

Soprattutto, sembra inappropriata una formulazione che faccia riferimento generico alla "aree classificate agricole", indipendentemente dall'effettivo uso e dal pregio delle stesse aree, benché la Regione disponga di ottima conoscenza del territorio classificato agricolo, come evidenziato nell'articolo 4, comma 1, lettera c), numero 1, il quale, ai fini della individuazione delle aree non idonee, indica le sole aree agricole di classe 1 e 2 secondo la Land Capability Classification.

A questo proposito, si richiamano di nuovo le considerazioni espone nel paragrafo precedente, lettere da a) ad e). Si suggerisce dunque di espungere il periodo specificamente riferito al fotovoltaico. In subordine, sarebbe opportuno circoscriverlo alle sole aree di elevato pregio agricolo.



- Lettera c): introduce, come criterio valutativo, la capacità dell'impianto di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto ad altre tipologie di impianti.

Il criterio non risulta chiaro e potrebbe determinare incertezze.



Oggetto: Invito in audizione IV Commissione 11 febbraio 2025 - Disegno di legge n° 38 del 3 febbraio 2025

Buongiorno, sono l'ing. Eleonora Iannozzi e lavoro in qualità di tecnico presso il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana che mi ha delegata assieme al Consorzio di Bonifica CELLINA MEDUNA per rappresentarli in questa sede.

Si desidera ringraziare la IV Commissione per il coinvolgimento dei Consorzi in questa audizione. I Consorzi di Bonifica sono parte in causa nella partita energetica sia come produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili (prevalentemente idroelettrica ma non solo), sia come enti che partecipano al processo autorizzativo degli impianti per la parte idraulica.

Negli ultimi anni i Consorzi hanno operato una politica energetica volta a ricavare da energie rinnovabili il quantitativo di energia necessario per l'esercizio dei propri impianti.

Alcuni numeri che riguardano entrambi i Consorzi: 26.096.684 kWh di consumi medi annui degli impianti di bonifica contro una produzione annua media di energia di 30.300.000 kWh.

Con l'attuazione del "Piano energetico" i Consorzi hanno perseguito il duplice obiettivo:

- compensare i consumi di energia per la propria attività istituzionale attraverso la produzione di energia da fonti rinnovabili che non determinano quindi consumo di risorse e distruzione di materie prime;
- attuare uno dei compiti prioritari affidati dalla legge e dagli statuti ai Consorzi, ovvero la salvaguardia e la tutela del territorio.

Questo si traduce in benefici economici per i consorziati con canoni ridotti utilizzando i proventi dell'energia elettrica per l'attività di bonifica sul territorio.

Inoltre i Consorzi sono enti competenti per il rilascio delle autorizzazioni idrauliche per i corpi idrici di classe 2 e 4 (così come definitivi dalla LR 11/15) e, pertanto, istruiscono numerose pratiche di rilascio pareri nell'ambito delle Conferenze dei Servizi.

L'obiettivo del disegno di legge n° 38 del 3 febbraio 2025 consiste nell'individuare le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale al fine di conseguire entro il 2030, l'obiettivo di potenza minima pari a 1960 MW, assegnato dal decreto stesso alla regione FVG.

Pur condividendo l'obiettivo strategico, riteniamo di segnalare con preoccupazione un cambio di passo nella definizione delle aree non idonee.

L'attuale normativa prevede che (art. 4 comma 16 e 17 della L.R. 16/2021) **non siano idonee per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra di potenza superiore a 1 MW le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica e oggetto di riordino fondiario.**

L'attuale disegno di legge, invece, prevede l'abrogazione di questo punto, permettendo quindi la convivenza di impianti fotovoltaici a terra con aree sulle quali i Consorzi di Bonifica hanno già realizzato o prevedono di farlo (sulla base di fondi pubblici statali o regionali già concessi), impianti irrigui.



Queste zone, infatti, sono state strutturate con fondi pubblici (mediamente si parla di 20.000 €/ha di investimento) e la loro mutata destinazione per impianti fotovoltaici (o agrivoltaici) determinerebbe in definitiva uno spreco di risorse pubbliche. E non solo in quanto anche le aziende agricole private si sono strutturate per rendere effettiva la possibilità di irrigare il terreno. La convivenza tra i due impianti (fotovoltaico ed irriguo) risulta inattuabile per le differenti esigenze manutentive e di esercizio.

Quindi i consorzi ritengono opportuno, al fine di procedere ad una più ampia tutela delle aree infrastrutturate per irrigazione (e di conseguenza dei fondi pubblici impiegati per farlo), modificare l'attuale ddl inserendo tra le aree non idonee **"le aree localizzate in comprensori irrigui serviti dai Consorzi di bonifica o oggetto di riordino fondiario"**.

In tal modo le aree su cui insistono infrastrutture irrigue pubbliche potranno essere salvaguardate dalla realizzazione di impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1MW.

Tale nostra preoccupazione e posizione era già stata rappresentata a questo Consiglio Regionale fin dal 2022 a seguito di una richiesta di chiarimento inviata dai sindaci dei comuni di Santa Maria la Longa e Pavia di Udine alle autorità regionali e al Consorzio di Bonifica Pianura Friulana riguardo alla costruzione di impianti fotovoltaici nei loro territori.

Inoltre come ente competente al rilascio delle autorizzazioni idrauliche ci preme lasciare agli atti una nota relativa all'invarianza idraulica. L'installazione di impianti fotovoltaici pur non variando il coefficiente di afflusso del terreno in senso stretto, varia il regime di scolo delle acque. Questo in zone a fragilità idraulica può mettere in sofferenza i corpi idrici recettori. Si chiede pertanto alla regione di apportare le opportune modifiche alla normativa regionale di settore.

Grazie per l'attenzione.

Il Direttore Generale
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Dott. Armando Di Nardo

Il Direttore Generale
Consorzio di Bonifica CELLINA MEDUNA
Ing. Massimiliano Zanet

Il tecnico
Consorzio di Bonifica Pianura Friulana
Ing. Eleonora Iannozzi



Audizione con IV Commissione

Disegno di Legge n.38/2025

recante “Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale” d’iniziativa della Giunta regionale.

11 febbraio 2025

Spettabile Presidente della IV Commissione permanente

Spettabili Commissari

vi ringraziamo per averci dato l'opportunità di rappresentare il punto di vista del sistema industriale regionale su un provvedimento così rilevante che affronta tematiche relative alle aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti per la produzione di energia.

Desideriamo a tal proposito sottoporre alcune riflessioni puntuali su alcune disposizioni contenute nel Disegno di Legge, anticipandole con alcune considerazioni di carattere generale.

Innanzitutto esprimiamo la nostra soddisfazione per la produzione di un atto normativo che *“promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili”*, volto ad *“accelerare il processo di realizzazione degli impianti”* contemperandoli con le esigenze di *“tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente e dalla biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo”*. Valutiamo infatti assolutamente prioritaria per la competitività del sistema Paese ogni azione che possa contribuire ad incrementare il grado di autonomia energetica delle nostre imprese e alla conseguente riduzione dei costi dell'energia.

Confindustria a questo proposito ritiene che sia necessario, all'interno del Disegno di Legge, privilegiare l'autoconsumo in loco, su superfici aziendali, con procedure semplificate. Al riguardo, vengono accolte con favore le previsioni dell'art.2 comma 1 lettera i). In particolare, rispetto alle previsioni dell'art. 2 c. 1 lettera a), si chiede di limitare la possibilità di installare impianti di larga scala, ad uso commerciale e non a servizio delle imprese, nelle aree industriali: tali aree infatti sono già contingentate e riteniamo che debbano essere precipuamente riservate agli insediamenti produttivi o di servizio alla produzione, e non destinate ad altre finalità.

Si ritiene inoltre necessario che le previsioni contenute nel DDL non risultino più restrittive rispetto alla norma nazionale, anche per sottrarsi al rischio di ricorsi ed impugnazioni. In questo senso, sebbene a nostro avviso sia condivisibile l'istituzione di distanze minime (le cd. aree buffer) a salvaguardia dei beni sottoposti a tutela, riteniamo che queste vadano individuate senza ridurre eccessivamente le aree utili alla realizzazione degli impianti, tenendo conto del principio di prevalenza della transizione energetica.

Consideriamo inoltre che sia importante salvaguardare i progetti in pipeline esistenti, al fine di evitare provvedimenti retroattivi che inficino gli investimenti già avviati. Pertanto, riteniamo che le nuove disposizioni non vadano applicate ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa, sia stata avviata almeno una procedura amministrativa.

È importante, inoltre, che non vi siano nella misura riferimenti a esplicite restrizioni che consentano la realizzazione solo di alcune tipologie di progetti o limitino la realizzazione di capacità addizionale (ad esempio vincoli su potenze o dimensioni), ai fini di non impedire il raggiungimento di economie di scala funzionali all'avvio dei progetti.

Vi invitiamo anche a prestare attenzione al fatto che le differenti tipologie di fonti energetiche rinnovabili hanno delle esigenze realizzative molto diverse: le limitazioni che si addicono all'individuazione delle aree idonee e non idonee per la costruzione di impianti fotovoltaici, ad esempio, a volte mal si coniugano con le esigenze degli impianti idroelettrici. Similmente, molto variegati possono essere gli impatti sul territorio di cui tener conto.

Per quanto riguarda il potenziamento di impianti esistenti, trattandosi di una soluzione ottimale per beneficiare degli aggiornamenti tecnologici, è importante prevedere l'attuazione di interventi di repowering/revamping senza restrizioni ulteriori rispetto alla normativa nazionale.

Accogliamo positivamente le previsioni dell'art. 6 per quanto riguarda la mappatura del territorio regionale e auspichiamo che questa sia accompagnata da strumenti operativi che ne rendano immediata l'individuazione, al fine di adottare una mappatura puntuale delle superfici del territorio regionale che sia accessibile a tutti gli attori interessati e che chiarisca la posizione ed estensione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER e dei vincoli esistenti.

Infine, condividiamo la posizione espressa anche da altri enti e operatori nel corso dell'audizione in merito al coinvolgimento all'interno di tavoli di concertazione e ci rendiamo disponibili a partecipare per confrontarci con tutti i rappresentanti politici e istituzionali sul presente Disegno di Legge e nell'individuazione delle aree idonee e non idonee. In particolare, chiediamo di essere coinvolti nella definizione delle linee guida per la redazione dei progetti degli impianti e delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse di cui all'Art.5 comma 2), nonché nell'elaborazione della cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'art. 6 c. 3.

Di seguito una disamina puntuale degli articoli del DDL 38/2025.

Vi ringraziamo per la cortese attenzione e ci rendiamo disponibili per eventuali domande e chiarimenti.

DdL Aree Idonee Regione Friuli-Venezia Giulia	Osservazioni Confindustria
Art. 1 Oggetto e finalità	
<p>1. La Regione, in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030, degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).</p>	
<p>2. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>	
<p>3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>	
Art. 2 Individuazione delle aree idonee	

<p>1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali</p>	
<p>vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:</p>	
<p>a) le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica;</p>	
<p>b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;</p>	
<p>c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da un impianto fotovoltaico esistente;</p>	<p>Si ritiene la previsione troppo restrittiva. In particolare, chiediamo l'abrogazione del limite di superficie e l'ampliamento del perimetro di distanza dall'impianto fotovoltaico esistente.</p>
<p>d) siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo quinto, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006;</p>	
<p>e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;</p>	

f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;	
g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006;	
h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un	
perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave;	
i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;	Si ritiene opportuno eliminare la previsione evidenziata, in quanto limita la possibilità di sfruttare e condividere infrastrutture precedentemente realizzate. La ratio della proposta è comunque già salvaguardata dall'articolo 6 comma 3 del D.lgs n.190/2024.
j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;	
k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;	
l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.	

<p>2. Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:</p>	
<p>a) dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;</p>	
<p>b) dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;</p>	
<p>c) dal comma 1, lettere f), g), i), j), k), l).</p>	
<p>3. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, nelle zone classificate agricole:</p>	
<p>a) sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER);</p>	
<p>b) sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al</p>	
<p>Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.</p>	
<p>4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:</p>	<p>Troviamo che la doppia negazione renda particolarmente complesso il Combinato Disposto che si viene a creare con l'art.3, in quanto si contrappongono due interpretazioni alla valutazione di quali siano le aree idonee.</p>
<p>a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);</p>	

<p>b) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), f), g), h), i);</p>	
<p>c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i), j):</p>	
<p>1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);</p>	
<p>2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);</p>	
<p>3) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).</p>	
<p>5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee.</p>	<p>Accogliamo positivamente questo comma e ne chiediamo il mantenimento.</p>
<p>6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.</p>	
<p>7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con</p>	

<p>gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.</p>	
<p>Art. 3 Individuazione delle aree non idonee</p>	
<p>1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, in conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici, suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:</p>	
<p>a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:</p>	
<p>1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:</p>	
<p>1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale, naturale, riconosciuti dall'UNESCO;</p>	
<p>1.2) aree ricomprese nel programma "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);</p>	
<p>2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);</p>	

3) beni culturali oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;	
4) aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di	Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, queste aree non possono essere considerate "aree non idonee" per la natura stessa della fonte. Gli impianti idroelettrici possono essere considerati opere di pubblica utilità e la loro progettazione prevede
cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;	sempre un'attenta integrazione nel contesto paesaggistico, garantendo soluzioni compatibili con l'ambiente circostante e prevedendo adeguate misure di compensazione ambientale. Inoltre, i progetti che ricadono in aree vincolate sono soggetti a valutazioni specifiche da parte delle autorità competenti, le quali esaminano caso per caso l'ammissibilità degli interventi previsti (ad esempio, attraverso la procedura VINCA). Di conseguenza, classificare queste aree come totalmente non idonee risulterebbe una semplificazione eccessiva e potenzialmente limitante. Tale indicazione è valida anche per i punti: 5), 6) e lett. b) In generale si ritiene opportuno che la normativa preveda un approccio che tenga conto delle specifiche necessità legate alla realizzazione di impianti idroelettrici e delle peculiarità di questa fonte rispetto alle altre e.g. limitata occupazione del suolo, maggiore integrazione con il paesaggio e l'ambiente circostante.
5) aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR;	vedi sopra
6) altre aree riconosciute e delimitate dal PPR, quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;	vedi sopra
b) tutela dell'ambiente:	vedi sopra per tutti i punti della lettera
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;	

<p>2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1992, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);</p>	
<p>3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;</p>	
<p>4) parchi, riserve e aree naturali regionali di cui alla legge regionale 42/1996;</p>	<p>È frequente che nelle aree limitrofe a corsi d'acqua vengano istituiti parchi o altri enti naturalistici, parallelamente, per la natura stessa della fonte, gli</p>
	<p>impianti idroelettrici vengono ubicati in prossimità di corsi d'acqua. Conseguentemente a questa stretta correlazione, è frequente che nuovi impianti idroelettrici sorgano all'interno di parchi naturali, a meno che questo non venga espressamente vietato dai regolamenti dell'ente parco e fatti salvi gli opportuni approfondimenti da svolgersi in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);</p>	
<p>6) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica e valanghiva superiore alla pericolosità media P2, individuate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;</p>	

<p>7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2022;</p>	<p>Per sua natura un impianto idroelettrico è caratterizzato da strutture (es. sbarramenti mobili, opere di presa, canali di derivazione, locale macchine idrauliche) che necessariamente si collocano in corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua coinvolto. Si consideri il fatto che impianti, come quelli idroelettrici, che necessariamente ricadono in aree ad elevata pericolosità sono progettati con caratteristiche idonee ad affrontare potenziali eventi straordinari.</p>
<p>8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);</p>	
<p>c) tutela delle attività agricole:</p>	
<p>1) aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United</p>	
<p>States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione;</p>	
<p>2) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del</p>	

D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);	
3) la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia.	Consideriamo esageratamente restrittivo l'utilizzo del parametro di 1000 metri rispetto alle fasce di aree agricole da impianti di stessa tipologia.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano agli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	Accogliamo positivamente questo comma.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:	
a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;	
b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.	Si suggerisce di fare riferimento all'art. 20 del Dlgs 199/2021 comma 8 lettera c quater: <i>la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.</i>

<p>4. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b) sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 4. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a) sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.</p>	
<p>Art. 4 Aree ordinarie</p>	
<p>1. Le superfici e le aree diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 sono superfici e aree ordinarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.</p>	
<p>Art. 5 Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili</p>	
<p>1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sono considerati, in particolare:</p>	
<p>a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;</p>	

<p>b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo del suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;</p>	<p>Riteniamo il provvedimento esageratamente restrittivo in quanto il limite del 3% della superficie agricola del territorio comunale impedirebbe istantaneamente lo sviluppo di progetti in corso. Anche la misura di nove volte la superficie occupata dall'impianto è considerata eccessiva.</p>
<p>c) la capacità dell'impianto di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto ad altre tipologie di impianti;</p>	
<p>d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici;</p>	
<p>e) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e le previsioni del PPR;</p>	
<p>f) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;</p>	
<p>g) le misure di compensazione di cui all'Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);</p>	

<p>h) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi, tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.</p>	<p>Riteniamo che questo punto possa portare ad un eccessivo rallentamento nel processo di approvazione dei progetti. La taglia proposta andrebbe perlomeno ampliata e in ogni caso chiediamo che la disposizione non valga per gli impianti di autoconsumo realizzati su superfici industriali.</p> <p>Manca invece un riferimento esplicito al coinvolgimento dei DSO all'interno della valutazione del progetto, che riteniamo più congruente.</p>
<p>2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della competente Commissione consiliare, reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.</p>	<p>Riteniamo che le Associazioni di categoria vadano incluse nel processo.</p>
<p>Art. 6 Cartografia</p>	
<p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia ed è integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>Considerato quanto riportato nei punti precedenti, in merito a potenziali impianti idroelettrici, si esorta ad evitare la rappresentazione dei corsi d'acqua pubblici come aree non idonee allo sviluppo di tale fonte rinnovabile.</p>
<p>2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 3 e 4, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.</p>	

<p>3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione- Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della competente Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso.</p>	
<p>4.Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.</p>	
<p>5. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 4 può essere modificata in ogni tempo,</p>	

<p>anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, ad eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.</p>	
<p>Art. 7 Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2012</p>	
<p>1. Al numero 3), della lettera c), del comma 4, dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole: <<è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate>> sono soppresse.</p>	
<p>Art. 8 Norme transitorie e finali</p>	
<p>1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).</p>	
<p>2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui al titolo terzo, della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:</p>	
<p>a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;</p>	
<p>b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e h) e al comma 2.</p>	

<p>3. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.</p>	
Art. 9 Abrogazioni	
1. Sono abrogati, in particolare:	
a) l'articolo 40 della legge regionale 5/2007;	
b) i commi 16, 17, 18, 19 e 20, dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);	
c) l'articolo 96 della legge regionale 3/2024.	
Art. 10 Clausola valutativa	
<p>1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.</p>	
Art. 11 Norme finanziarie	
<p>1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.</p>	
Art. 12 Entrata in vigore	
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	

PER UNA REGIONE 100% RINNOVABILE

*Considerazioni e osservazioni puntuali al disegno di legge n. 38 << Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale i>>
Trieste 11 febbraio 2025*

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

LA CRISI CLIMATICA

Gli anni dal 2015 al 2024 sono stati tra i più caldi mai registrati in Europa. Il 2024 (assieme al 2023) è stato l'anno più caldo da oltre un secolo per il Friuli-Venezia Giulia. Nel 2024 l'Arpa ha registrato una temperatura media annuale dell'aria di 14.8 gradi a Udine, valore che supera il precedente record del 2022. Facendo degli ultimi 12 mesi i più caldi almeno dal 1900. La nostra regione si conferma come zona dove il riscaldamento climatico risulta più accentuato (fonte: ARPA).

La neve ha abbandonato ormai le nostre Prealpi e sulle Alpi interne l'asticella che garantisce precipitazioni nevose è salita a 1900 - 2000 mt.

Il contesto è di grande accelerazione della crisi climatica, e questo contesto deve curvare e orientare le scelte della politica, promuovendo misure di mitigazione e adattamento in tutte le aree regionali, evitando, "zone franche" dove, ad esempio, gli investimenti per il turismo invernale sono, con sempre maggiore evidenza, del tutto a perdere e ritardanti il necessario adattamento previsto peraltro dalla legge "contenitore" FVG Green.

Questa situazione evidenzia la necessità di contemperare le scelte politiche con la necessità di contrastare la crisi climatica, troppo spesso oggi ancora negati o, ben che vada, sottaciuti, come richiesto dal buon senso oltre che da leggi, accordi, impegni internazionali cui anche la nostra Regione ha aderito impegnandosi a decarbonizzare l'energia entro il 2045.

Oggi, dunque, il tema è quello della mitigazione e dell'adattamento, e in questa logica va interpretato e definito il ddl aree idonee che, in quanto intitolato "*Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale*" dovrebbe dettare norme anche per l'installazione di impianti e non solo per l'individuazione di aree, compito che, seppur arduo e urgente, non esaurisce la più ampia tematica del come affrontare gli obiettivi del PER di autonomia e sicurezza energetiche e chi dovrebbero essere i protagonisti e i fruitori di tali obiettivi.

FABBISOGNI E RISPOSTE

Crediamo, infatti, che il tema dell'installazione riguardi anche, se non addirittura in maniera prioritaria, la definizione di norme che orientino gli investimenti su tutte le tipologie di aree e superfici, da quelle sui tetti e sulle coperture a quelle sulle aree di cava, discarica o su quelle altrimenti compromesse o marginali, dove



LEGAMBIENTE
FRIULI VENEZIA GIULIA APS

ampi spazi sono a disposizione in quanto strumento necessario e sufficiente, seppure non esclusivo, per decarbonizzare la nostra energia.

A tal proposito, per inciso, riteniamo appropriato dedicare una giusta attenzione agli spazi urbani, pubblici e privati, (parcheggi, percorsi ciclabili, impianti sportivi...) potenzialmente idonei ad ospitare impianti fotovoltaici, in modo coordinato con tutti i Comuni della Regione. L'Amministrazione regionale potrebbe inserire una norma che preveda forme di incentivazione e supporto tecnico ai Comuni per effettuare un censimento di tali aree sul loro territorio. Si avrebbe così, in tempi relativamente rapidi, un quadro della potenza FV installabile su ogni singolo Comune. Tale misura sarebbe estremamente utile anche a far decollare le Comunità Energetiche Rinnovabili, che ad oggi stentano a trovare una loro chiara identità.

I dati del PER ci danno un'utile indicazione e ci dicono che, anche solo utilizzando coperture, aree "degradate" e realizzando impianti agrivoltaici "veri", cioè realizzati da agricoltori nelle proprie aziende, si potrebbe decarbonizzare il 72% dei nostri fabbisogni elettrici (8.400 MW; stima Legambiente FVG), superfici che, se integrate con quelle delle aree a parcheggio (940 ha), delle aree militari (1.700 ha) e delle superfici agricole non utilizzate (2.359 ha), sarebbero più che sufficienti a coprire le necessità regionali ivi comprese quelle per la decarbonizzazione del metano (fonte dati: PER 2024 e Corine Land Cover).

Stima PER 2024

Localizzazione	Ha netti	MWp installabili
COPERTURE	1.550	2.580
AREE "DEGRADATE"	1.605	1.900
AGRIVOLTAICI VERI	5.101	1.600
AREE A PARCHEGGIO	940	1.128
AREE MILITARI	1.700	2.040
SUP. AGRICOLE NON UTILIZZATE	2.359	2.831
TOTALE	13.255	12.079

(fonte: PER elaborazione Legambiente FVG)

Dai dati esposti, si rende evidente come l'occupazione di aree agricole può essere limitato a fronte di un accorto utilizzo di altre tipologie di aree e superfici. La prevedibile e auspicata elettrificazione dei consumi e mobilità, provocherà, in futuro, un sensibile aumento del fabbisogno di energia elettrica. Si ritiene necessario prevedere, in norma un monitoraggio semestrale della potenza rinnovabile installata e dei consumi elettrici, dati utili per i necessari aggiustamenti.

Seppur coscienti del fatto che non si potrà prescindere dall'utilizzo di aree agricole, tuttavia, non si può non sottolineare i dati forniti dal PER che sollecitano l'utilizzazione di ogni tipologia areale e superficiale per realizzare impianti.

Senza dimenticare la possibilità, che è anche una necessità, di ricorrere ad altre misure quali la riduzione dei



LEGAMBIENTE
FRIULI VENEZIA GIULIA APS

consumi energetici, il risparmio, l'efficienza, gli stili di vita con cui sviluppare **un'azione integrata e coerente di decarbonizzazione**.

Inoltre, in via preliminare, sarebbe stato importante, affrontare il dibattito su questo ddl avendo già a disposizione su mappa l'applicazione dei criteri proposti per avere una visione concreta di quante sono e dove sono distribuite le aree idonee e quelle non idonee.

E ciò non per una mera "visibilità" delle aree, ma soprattutto per affermare che il criterio più importante, prima di quello della "distribuzione" sul territorio, è quello della **qualità progettuale**, concetto che da tempo Legambiente sta dichiarando e che va affrontato con determinazione.

Infatti, la qualità progettuale definisce e dimostra anche la sostenibilità dell'impianto rispetto all'intorno territoriale, rispetto al contesto urbanistico e sociale in cui è calato e rispetto alla possibilità di migliorare le condizioni microlocali ed ambientali favorevoli alle coltivazioni agrarie sottostanti.

Oggi, infatti, è sempre più chiaro che vi è ampia disponibilità di soluzioni tecniche in grado di "adeguare" l'impianto energetico alle necessità colturali, sia agronomiche che zootecniche, da sviluppare al suo interno e per le quali l'ente autorizzatore deve essere in grado di "discutere" il progetto e di chiederne la conseguente conformazione alle linee guida di cui sotto.

E' bene, dunque, che, come previsto dall'art. 5 del ddl, e come già disposto dal comma 8 dell'art. 96 della LR 3/2024, la Regione si doti urgentemente delle **linee guida** per la realizzazione degli impianti tenendo conto di tutte le tipologie impiantistiche (non solo di quella fotovoltaica) per la produzione di energie rinnovabili utili a promuovere innovazione (ruolo dell'ombreggiamento per mitigare gli eccessi di temperatura o i fabbisogni idrici, per favorire una mosaicatura microclimatica) e delle diverse soluzioni tecniche sia in campo agrivoltaico che utility scale, che diventeranno uno strumento fondamentale per affrontare anche il tema dell'accettazione sociale.

Un buon progetto, discusso e adeguato, è la miglior base per trovare **condivisione e l'accettazione sia da parte delle amministrazioni che delle popolazioni** che vanno sempre coinvolte e chiamate a conoscere e discutere l'arrivo di progetti sul territorio onde mitigare le opposizioni e condividere le decisioni (v. per tutti: Fraunhofer - Agrivoltaics: Opportunities for Agriculture and the Energy Transition, 2020).

A tal proposito il dispositivo di cui all'art. 5, c. 1, lett. h) del ddl va condiviso, ma soprattutto va applicato tempestivamente con disposizioni operative che, se mancanti, lo renderebbero inutile.

Così come anche il tema delle **compensazioni** deve essere rafforzato mettendo in gioco ogni strumento utile a migliorare il "vantaggio" locale della presenza di grandi impianti anche oltre i limiti di cui al D.M.

10.09.2010; ci si riferisce, ad esempio, alla possibilità (già esercitata da alcuni proponenti) di forme di compartecipazione diffusa all'investimento, di promozione partnership con e tra agricoltori, di supporto tecnico e impiantistico alla costituzione di comunità energetiche o alla realizzazione di impianti locali. Va stimolata in tal senso la disponibilità di diverse società proponenti che, come accennato, hanno dimostrato in Italia, la disponibilità ad affrontare tutti questi aspetti con reciproco vantaggio e utilità.

Si sottolinea, inoltre, anche la necessità di associare alle aree idonee previste, politiche concrete utili ad orientare gli investimenti secondo **priorità** che ben conosciamo (dai tetti alle aree agricole marginali).

Quindi, nella prospettiva dell'autonomia energetica regionale e della dichiarata decarbonizzazione anticipata rispetto al resto dell'Europa, si rende necessario individuare strumenti di sostegno ad investitori regionali per la realizzazione di impianti di grandi dimensioni e, dall'altra, adeguare agli obiettivi del PER la natura e le funzioni di Energia FVG S.p.A. Una vera politica energetica deve (e può) essere assunta



LEGAMBIENTE
FRIULI VENEZIA GIULIA APS

direttamente dalla Regione con propri strumenti che esercitino un'elevata capacità di governo dei processi di transizione energetica, così come dimostrano altre Regioni autonome dell'arco alpino, sia in materia idroelettrica che di altre fonti energetiche rinnovabili.

Un elemento da tenere presente quando si ragiona di impianti di grandi dimensioni in aree agricole è la considerazione di evitare che si riproduca nelle nostre campagne il fenomeno già verificatosi 70 anni fa, della “**privatizzazione**” dell'acqua nelle aree montane che, pur necessaria allo sviluppo del Paese, si è rivelata, nei fatti, un processo di concentrazione dell'uso dell'acqua e dell'energia in poche mani, senza alcun beneficio per le comunità locali.

Tale rischio si ripresenta oggi con l'acquisizione in comodato d'uso pluridecennale di aree rurali da parte di soggetti non sempre identificabili, che, finanziando progetti su vaste aree rurali, si “accaparrano” della disponibilità delle stesse occupando quantità ingenti di potenza nelle cabine AAT/AT che non sempre viene utilizzata.

E' un processo subdolo e non evidente, che se non affrontato tempestivamente, consegnerà la produzione di energia in poche mani, per lo più non note, senza lasciare nulla ai territori coinvolti.

A PROPOSITO DI CONSUMO DI SUOLO

Giova spendere alcune parole sul tema del consumo di suolo che gli impianti a terra comporterebbero a scapito dell'agricoltura. Il Friuli-Venezia Giulia (Ispra 2023) è stabilmente in vetta alla classifica italiana delle regioni a maggior consumo di suolo con complessivamente 63.191 ha ad oggi definitivamente perduti collocandosi al 7° posto per consumo percentuale a livello nazionale (8.02% della superficie totale regionale, il che si riflette anche sull'elevato consumo pro capite (527 m²/abitante rispetto alla media nazionale di 362, ponendo la nostra Regione al 3° posto in Italia - dati ISPRA 2023). I suoli più colpiti sono chiaramente quelli a vocazione agricola, circa tre volte più dei suoli in area urbana.

L'ISPRA distingue diverse tipologie di consumo di suolo e considera gli impianti fotovoltaici “impianti a bassa densità” di consumo di suolo.

Non si tratta, né tecnicamente né giuridicamente, di consumo di suolo; infatti, questi impianti non rendono irrevocabile il loro uso agricolo futuro, possono essere progettati e gestiti anche per un concomitante uso agricolo (che dovrebbe essere reso obbligatorio dalla Regione a partire dal ddl aree idonee), possono essere la base di nuova biodiversità, come dimostrano autorevoli studi europei, l'occupazione di suolo complessiva è ridotta a pochi punti percentuali di superfici agricole (SAU); bastano due dati: l'occupazione prevista dal governo di SAU al 2030 per le cosiddette aree idonee, è di 1900 ha (0,82% SAU); la superficie finora richiesta per impianti a terra in regione FVG è di 1.495 ha (0.59% SAU).

Infatti questi impianti non producono un consumo di suolo irreversibile cosa che avviene quando la copertura è permanente ed effettuata con materiali artificiali usati per la costruzione di edifici, manufatti vari, impianti industriali, piattaforme logistiche, infrastrutture e costituisce la forma più evidente e diffusa di perdita irreversibile.

Le coperture di suolo causate da impianti fotovoltaici (FTV), da un punto di vista ambientale, culturale e idraulico non possono essere definite come consumo di suolo non solo perché l'occupazione vera e propria è limitata alla minima superficie dei sostegni dei trackers e delle cabine di trasformazione, ma anche perché in tali impianti, anche quelli utility scale, è sempre possibile tenere attiva una qualche attività agricola produttiva.



LEGAMBIENTE
FRIULI VENEZIA GIULIA APS

Non si capisce, pertanto, perché alcune categorie di rappresentanza dei coltivatori si oppongano alla realizzazione di impianti a terra la cui “occupazione di suolo” è e sarà comunque sempre minima rispetto alla SAU regionale (v. sopra), ben sapendo che i problemi che determinano il calo degli addetti in agricoltura dipende da fattori socio-economici ben diversi di natura macro (incertezza climatica, fenomeni speculativi nel controllo del valore delle commodities a Chicago, Londra, Amsterdam, Parigi) e micro (invecchiamento; scarsa riproduzione della forza lavoro; scarsa remuneratività dell’attività agricola lungo le filiere produttive). A maggior ragione, appare poco comprensibile la mancata opposizione ai veri processi di degrado e consumo di suolo che costantemente avvengono a danno delle superfici agricole che colpiscono continuamente i nostri territori.

Si continua a perdere suolo agricolo fertile senza necessità reali; si veda il caso della lottizzazione per una nuova area “produttiva” in comune di Pavia di Udine. 13,8 ha di buona campagna che verranno spazzati via per far luogo a capannoni, strade, parcheggi; grazie all’investimento di un gruppo finanziario svizzero; si veda il consumo di suolo sempre (purtroppo) incombente sulla Tangenziale Sud di Udine la cui realizzazione, nel tracciato proposto, comporterà un rilevante e permanente consumo di suolo, quantificato in 158 ha quasi interamente ad uso agricolo e in parte naturale, con impatti negativi sulla biodiversità, paesaggio, sistema agricolo e servizi ecosistemici; si veda il caso di Porpetto dove è stata richiesta la realizzazione di una piattaforma logistica di 30 ha.

CONCLUDENDO

Sappiamo che il FTV a terra non consuma suolo. Anzi può rigenerare la biodiversità, mitigare gli effetti dell’aumento delle temperature, ridurre l’impronta chimica e idrica.

Sappiamo anche che la transizione energetica modificherà il paesaggio, come peraltro è sempre successo, nella storia dell’uomo, dall’avvento dell’agricoltura in poi. Avremo nuovi paesaggi “del sole” e, in altre regioni, “del vento”, anche se la forzante più significativa nel tempo sul paesaggio sarà l’impatto del riscaldamento globale.

Ma il progetto di generazione elettrica deve coniugarsi, nelle cd aree idonee, con la necessaria “gestione” dei suoli ricompresi nelle aree di impianto, siano essi utility scale o agrivoltaici; per fare ciò, servono piani agronomici per la produzione di cibo o per l’allevamento che, ormai è chiaro, sono possibili, e perciò devono essere obbligatori. Integrazione dei piani, qualità dei progetti, corretta informazione e compensazioni, pari opportunità nell’accesso alle cabine primarie, riduzione dei tempi di attesa sono il discrimine per contribuire alla decarbonizzazione veloce e giusta. Gli agricoltori devono essere soggetti attivi anche in partnership con investitori per ridurre il rischio di speculazioni che, purtroppo, sono già evidentemente in atto anche nella nostra regione da parte di gruppi finanziari italiani ed esteri che nulla lasciano ai territori.

Va da sé che sui temi sopraesposti Legambiente sceglie la transizione energetica ed ecologica e il connesso processo di decarbonizzazione; gli obiettivi e le scadenze ci sono chiari e sappiamo che ora, per quanto i numeri del percorso siano parzialmente positivi, vi sono forti elementi di perplessità, se non di contrarietà, nei territori, elementi che vanno compresi perché senza accettazione sociale la transizione rischia di rallentare o, peggio, di bloccarsi con tutto quello che ne consegue; perciò, in questo processo, Legambiente F-VG non dimentica la necessità di contemperare gli obiettivi (non derogabili) con gli effetti, sociali, ambientali, paesaggistici, ecc., che i grandi impianti producono; e questo contemperamento va ricercato nella lotta alla crisi climatica, coniugata con



LEGAMBIENTE
FRIULI VENEZIA GIULIA APS

l'autonomia energetica dei territori e delle comunità locali, e dei loro raggruppamenti, pur restando in una logica di interconnessione delle reti e interscambiabilità dell'energia.

Occorre inoltre una contro narrazione che vede le opportunità di una Regione al 100% rinnovabile, solidale e green o come recitava a suo tempo Alexander Langer **una transizione "desiderabile"**.

NOTE PUNTUALI

In generale

Va precisato cosa si intende per "superficie occupata dall'impianto"; infatti nei progetti si riscontra sempre la presenza di una superficie totale occupata quale superficie recintata dentro la quale ci sono diverse tipologie di superfici non tutte occupate dai pannelli fv (strade, vegetazione perimetrale, tare, bordi, ritagli, ecc.); infine c'è, la superficie occupata dai pannelli fotovoltaici, cioè la superficie occupata dalla massima proiezione al suolo dei pannelli, che, in genere, è percentualmente abbastanza/molto più piccola della superficie "interessata" dall'impianto.

Art. 3, c. 1 e art. 5 c. 2

Occorre stabilire un termine entro il quale la Giunta regionale deve provvedere ai relativi incombeni ivi previsti (individuazione delle aree non idonee e emanazione di linee guida per la redazione dei progetti)

In dettaglio

Art. 2, c. 1, lett. c)

Tra le aree idonee, come da norma nazionale, si identificano le aree in cui sono già presenti impianti, senza però citare che sono fatti salvi gli impianti che hanno già avviato iter amministrativi e indicando una distanza di almeno 500 metri da altri impianti solari esistenti. Quest'ultimo aspetto costituisce *una criticità che mette in discussione il repowering degli impianti solari stessi, qualora, tra gli impianti già esistenti questa distanza non venga rispettata, e limita la possibilità di variazione della superficie del 20% come indicato dalla normativa nazionale.*

Art. 2, c. 1, lett. h)

Tra le aree idonee sono considerate le superfici classificate come agricole e viene consentita la realizzazione di soli impianti a biometano purchè rientranti in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave (art. 2, c. 1, lett. h)). Una scelta poco comprensibile, non solo perché non tutte le aree agricole sono aree coltivabili o sono coltivate, ma criticabile anche nella scelta della sola tecnologia del biometano, escludendo il solare fotovoltaico e tutte le altre tecnologie.

Art. 2, c. 1, lett. i)

Gli impianti solari fotovoltaici e quelli a biometano sono consentiti, sempre entro un perimetro di 500 metri, solo nelle aree intorno ad impianto industriale o ad uno stabilimento così come definito dal decreto legislativo 152/2006 art. 268, c.1, lett. h).



LEGAMBIENTE
FRIULI VENEZIA GIULIA APS

Nel caso in cui, però, l'impianto industriale sia un impianto solare fotovoltaico non è consentita la realizzazione né di impianti solari né tanto meno a biometano. Tale disposizione appare ingiustificatamente punitiva e ingiustificata dal punto di vista della cautela nella diffusione degli impianti.

Art. 3, c. 1, lett. c), numero 2)

Non si condivide la ratio per cui un imprenditore agricolo non possa realizzare un impianto nelle superfici coltivate con metodo biologico ove tecnicamente la presenza di pannelli sia realizzata in modo tale da essere compatibile o da migliorare le condizioni microclimatiche e colturali per le produzioni biologiche coltivate. Si ritiene che si debba lasciare tale opportunità alla decisione del coltivatore non privandolo di una possibilità significativa di integrazione del reddito e di miglioramento complessivo dell'assetto colturale aziendale.

Art. 5, c. 1, lett. b)

Appare immotivato e ingiustificato il valore di 9 volte la superficie occupata dall'impianto come criterio di valutazione degli impianti di potenza >12 MW anche tenuto conto che tale limite è di 5 volte nell'art. 96, c. 8 della LR 3/2024; sarebbe opportuno eventualmente stabilire un obbligo di asservimento percentualmente progressivo in relazione alla superficie dell'impianto (e non alla potenza)

Art. 5, c.1, lett. h)

E' necessario strutturare adeguatamente dal punto di vista procedurale e, quindi, normativo, il disposto della lettera in quanto la semplice enunciazione non garantisce la sua realizzazione.

Aree Idonee

Proposte per l'attuazione della disciplina nelle Regioni

Novembre 2024

Il 3 luglio 2024 è entrato in vigore il [Decreto](#) del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024, emanato di concerto con il Ministro della Cultura e con il Ministro dell'Agricoltura, recante la *Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili* (pubblicato nella GU n. 153 del 2.07.2024).

Il DM, la cui adozione era prevista entro giugno 2022, dà attuazione all'articolo 20 del [decreto legislativo n.199/2021](#) che recepisce nell'ordinamento giuridico italiano la Direttiva cd *RED II*.

Secondo le previsioni del DM, le Regioni e le Province autonome sono chiamate, entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, ad individuare con propria legge le superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili, come previsto dall'articolo 1, comma 2 del DM stesso.

Le Regioni hanno dunque oggi una responsabilità enorme nel percorso di decarbonizzazione del Paese: spetta a loro utilizzare questa delega "in bianco" - il decreto lascia infatti loro ampia discrezionalità nel definire le aree - per permettere di installare gli impianti rinnovabili necessari a ridurre i prezzi dell'elettricità, rendere l'Italia più sicura e competitiva e a rispettare gli obiettivi 2030 sottoscritti a livello nazionale, europeo e mondiale.

Riteniamo pertanto di fondamentale importanza che nella definizione delle aree idonee sul territorio, le Regioni tengano in considerazione alcuni importanti aspetti. Tra questi, ad esempio:

- la corretta gestione dei progetti già avviati, per **salvaguardare gli investimenti sul territorio e dare più certezza e stabilità agli operatori del settore**;
- la conformità con le disposizioni del decreto legislativo 199 di recepimento della direttiva *RED II*, che ha introdotto **aree idonee ex-lege**, oltre che con i principi fissati dalla direttiva *RED III* che richiede di adeguare gli iter autorizzativi considerando gli impianti a fonti rinnovabili di **interesse pubblico prevalente**;
- la necessità di individuare aree di dimensione tale da consentire il **raggiungimento dei target del burden sharing** ed **evitare fenomeni speculativi che portino ad ulteriori aumenti del prezzo dell'energia**;
- l'importanza di **evitare un'individuazione basata unicamente su elementi vincolistici**, senza prendere in considerazione aspetti quali la vicinanza alla rete, la disponibilità della risorsa, la morfologia dei terreni, le effettive caratteristiche dei progetti ed esigenze dei territori.

Di seguito sono riportati alcuni aspetti che è indispensabile considerare nella regolazione delle aree idonee, la cui rilevanza evidenzia l'opportunità di un dialogo aperto tra le amministrazioni competenti e le associazioni di rappresentanza del settore, finalizzato a supportare il necessario sviluppo delle rinnovabili nel pieno rispetto della valorizzazione e tutela dei territori.

- **Aree idonee "ex lege" e aree non idonee**

Il testo del DM aree idonee, entrato in vigore lo scorso 3 luglio, recepisce molte delle richieste avanzate dalle Regioni in sede di intesa sullo schema di decreto trasmesso dal MASE. In particolare, tra queste, l'eliminazione dell'elenco delle aree da ritenersi idonee con il richiamo esplicito alle aree idonee "ope legis" previsto dall'articolo 20, comma 8 del D.Lgs. 199/2021. Tale previsione è sostituita da un più generico richiamo a principi e criteri omogenei, individuati nell'articolo 7 del decreto, di cui le Regioni

devono “tenere conto” al fine di rendere chiara ed evidente la possibile classificazione delle aree, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili.

Tale scelta lascia purtroppo forti incertezze per gli operatori che, proprio in base al **regime ex lege delle aree idonee, hanno sinora avviato le proprie iniziative e calibrato i propri investimenti.**

È fondamentale che nell’attuazione delle aree idonee Regioni e Province autonome confermino come idonee almeno le tipologie di aree già classificate idonee ex lege dall’articolo 20, comma 8, del D.Lgs 199/2021 (inizialmente inserite nella bozza del DM 21 giugno 2024) e frutto di un bilanciamento di interessi operato a monte dal legislatore statale, di cui lo stesso articolo 20, al comma 1, dispone che le Regioni debbano tenere conto, e nel senso voluto, da ultimo, dal Consiglio di Stato che, con recenti ordinanze cautelari dello scorso 14 novembre nei giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione del DM aree idonee, ha ritenuto che *“l’art. 20, comma 8, del d. lgs. 199/2021 [...] già elenca le aree contemplate come idonee: in tale disciplina di livello primario non sembra possa rinvenirsi spazio per una più restrittiva disciplina regionale”*.

Ad esempio, tra le aree idonee ex-lege, rientrano *i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte rinnovabile e in cui vengano realizzati interventi di rifacimento o potenziamento*: ebbene, considerato che il potenziamento (**repowering**) consente l’ottimizzazione di aree già dedite alla produzione di energia, sulle quali sono state già effettuate verifiche sui potenziali impatti ambientali, e comporta interventi di adeguamento e ampliamento della rete minori rispetto ai nuovi progetti, nonché ha alti livelli di accettazione pubblica, è fondamentale che le Regioni identifichino come idonee tali aree e adottino norme volte a facilitare questi interventi.

Sovvertire, pertanto, il sistema che, fino ad oggi, ha fatto ritenere indiscussamente idonee determinate aree ai sensi del comma 8 (considerati i connessi benefici in termini di semplificazione e accelerazione delle procedure autorizzative di impianti ricadenti in tali aree), consentendo di declassificarle in sede di legislazione regionale ad “aree ordinarie” o addirittura “aree non idonee”, oltre a contrastare la *ratio* sottesa all’individuazione delle aree idonee ex lege, produrrebbe notevoli impatti pregiudizievole in capo ai privati e forte incertezza e disomogeneità nel quadro giuridico in materia, compromettendo investimenti sul territorio già avviati, aumentando il rischio di contenzioso rispetto alle emanande leggi regionali e minando il raggiungimento dei target 2030.

Per quanto riguarda, inoltre, l’individuazione delle cd “**aree non idonee**”, premesso che l’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199/2021 stabilisce chiaramente che *“le Regioni individuano con legge le aree idonee”*, con la conseguenza che l’individuazione delle aree non idonee - nell’ottica del Legislatore - resta rimessa alla disciplina vigente e, conseguentemente, estranea alla potestà normativa regionale, si rappresenta, in via generale e ad ogni buon conto che è importante che non siano imposte generalizzate incompatibilità che potrebbero escludere *a priori* specifiche tipologie di impianto, la cui compatibilità potrebbe invece essere valutata caso per caso durante l’iter autorizzativo. Si ricorda a tal fine il richiamo proposto dal DM aree idonee (articolo 1, comma 2, lett. b) alle Linee guida Ministeriali del 10 settembre 2010 (par. 17 e allegato 3), il quale stabilisce come l’individuazione delle aree non idonee debba essere basata su criteri tecnici e differenziata per fonti rinnovabili e taglie di impianto.

- **Salvaguardia dei progetti già avviati**

È fondamentale e irrinunciabile che sia assicurato un regime transitorio che faccia salvi i procedimenti avviati in data antecedente alla data di entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati dalle Regioni e dalle Province autonome in attuazione di quanto previsto dal DM aree idonee. La necessità di raggiungere target vincolanti di decarbonizzazione impone che lo sviluppo di progetti rinnovabili non si arresti in attesa del consolidarsi di un quadro normativo spesso adottato con forti ritardi, tutelando le iniziative nel frattempo avviate.

Pertanto, al fine di **evitare una paralisi del sistema nonché gravi pregiudizi economici agli investitori del settore ed ai proprietari dei terreni concessi, azionabili in sede risarcitoria**, si chiede che le Regioni, in coerenza con quanto fatto dal Governo con l'articolo 5, comma 2, del decreto Agricoltura (D.L. 63/2024), prevedano nelle proprie leggi regionali che le **nuove disposizioni non si applichino ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale stessa, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative o ambientali necessarie ad ottenere l'autorizzazione a realizzare l'impianto**, eventualmente anche contemplando che il proponente entro tre mesi dalla entrata in vigore delle leggi e dei provvedimenti adottati da regioni e province autonome possa chiedere di concludere il proprio procedimento sulla base della nuova classificazione delle aree interessate.

- **Accelerazione delle FER e interesse pubblico prevalente**

È innanzitutto necessario prevedere una corretta e coerente attuazione delle previsioni poste in capo a Regioni e Province con i **principi stabiliti dalle direttive europee rinnovabili**. Il D.Lgs. 199/2021, da cui la regolazione delle aree idonee trae origine, recepisce la direttiva *RED II* con cui l'Unione Europea ha introdotto i nuovi obiettivi vincolanti di produzione di energia da FER al 2030, definendo gli strumenti necessari ad accelerare il percorso di crescita sostenibile del paese e raggiungere i target previsti.

I principi della *RED II* sono stati ripresi con più forza dalla cd *RED III* (direttiva UE 2023/2413) che prevede l'introduzione di "*Zone di accelerazione*" e *richiede* agli Stati membri di adeguare i propri iter autorizzativi considerando gli **impianti a fonti rinnovabili di interesse pubblico prevalente** e stabilendo tempistiche massime perentorie per il rilascio dei titoli autorizzativi

Si consideri, inoltre, quanto espresso nella Raccomandazione della Commissione (UE) 2024/1343, ove si precisa che gli Stati membri dovrebbero **limitare al minimo necessario le zone di esclusione** in cui non può essere sviluppata l'energia rinnovabile.

Il rispetto di tali principi impone di adottare norme orientate ad agevolare concretamente lo sviluppo delle rinnovabili sul territorio, semplificando gli iter e non introducendo vincoli e limitazioni, anzi superando dove possibile le restrizioni vigenti.

Le aree idonee dovrebbero essere tutte quelle aree su cui alla data di adozione del DM non insistono particolari vincoli effettivamente incompatibili con la realizzazione di impianti rinnovabili, fatto salvo comunque il principio dell'interesse pubblico prevalente per questi ultimi.

- **Estensione delle aree idonee e ricadute sul costo dell'energia**

Le aree idonee dovrebbero essere non solo sufficienti a raggiungere gli obiettivi regionali del cd Burden sharing, ma superiori a quelle virtualmente necessarie per raggiungere i target 2030 al fine di **evitare fenomeni speculativi**.

Attualmente, il costo delle aree per l'installazione di impianti fotovoltaici individuate nelle more dell'individuazione delle aree idonee da parte delle Regioni è aumentato di diverse misure rispetto al loro costo di mercato a causa dell'introduzione di numerosi vincoli (quali quelli legati al cd DL Agricoltura). **Un restringimento ulteriore di queste aree potrebbe comportare un ulteriore incremento dei prezzi, con il conseguente effetto indiretto di un aumento del costo dell'energia per il consumatore finale.**

Inoltre, aree idonee non sufficientemente ampie potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi definiti dal burden sharing, tenuto conto del fatto che non tutte le aree identificate come idonee risultano nei fatti realmente sfruttabili per questioni tecniche (distanza dalla rete o mancanza di risorsa), per geomorfologia o per questioni di mercato (impossibilità di trovare un accordo con i proprietari terrieri).

Per lo stesso motivo si ritiene necessaria l'assenza di limiti di asservimento sulle aree identificate come idonee. Costringere il proponente ad utilizzare solo una percentuale specifica delle aree nella sua disponibilità porterebbe unicamente ad un maggiore costo di sviluppo (e conseguentemente un maggior costo in bolletta per il consumatore) e ad un rallentamento dell'installazione di nuovi impianti con il rischio di non raggiungere gli obiettivi prefissati.

- **Buffer zone**

La previsione di distanze minime (i cd *buffer*) tra i beni sottoposti a tutela e gli impianti a fonti rinnovabili aumenta le aree di fatto non idonee alla realizzazione degli impianti. Buffer molto estesi - ampliabili fino a 7 km a discrezione delle Regioni, rispetto ai precedenti 500 m per il fotovoltaico e 3 km per l'eolico - in alcune aree geografiche renderebbero pressoché nulle le aree idonee, oltre a generare una situazione di forte disparità tra una Regione e l'altra.

Anche su tale profilo sarebbe opportuno, sia per scongiurare i pregiudizi connessi ad una indiscriminata estensione delle zone di esclusione, sia per **evitare il rischio che un dimensionamento eccessivo delle aree non idonee comprometta la capacità della Regione di raggiungere il target assegnato** dallo stesso DM, che le Regioni prevedano le **buffer zone solo laddove realmente e strettamente necessarie**, anche alla luce di una classificazione/clusterizzazione del valore dei singoli beni sottoposti a tutela, che possa agevolare la delimitazione dell'area di rispetto eventualmente necessaria, evitando l'applicazione generalizzata del limite massimo di 7 km.

- **Vincoli specifici di fonte**

Lo sviluppo della fonte fotovoltaica ha un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei target rinnovabili. In questo ambito, trova ampio spazio la tecnologia **agrivoltaica**, quale soluzione ottimale per integrare l'attività di generazione di energia con l'agricoltura.

Nella regolazione delle aree idonee è necessario evitare di identificare questi impianti esclusivamente con il modello agrivoltaico c.d. "elevato". Gli impianti elevati costituiscono infatti una configurazione che non sottrae spazio e che si adatta al meglio a specifiche tipologie di colture, ma che al contempo comporta maggiori costi di installazione - incidendo sul costo dell'energia elettrica - e potenziali impatti visivi e di stabilità delle strutture, legati ai requisiti di altezza richiesti. Tale soluzione è pertanto da preferire laddove l'attività agricola sottostante effettivamente lo richieda, ma non deve essere intesa aprioristicamente come la migliore o l'unica.

Inoltre, andrebbero evitate generiche limitazioni sulle porzioni di superfici su cui è possibile realizzare un impianto agrivoltaico: il "sistema agrivoltaico" - in tutte le differenti configurazioni possibili - costituisce già di per sé un connubio ottimale tra produzione di energia e attività agricole, pertanto ulteriori restrizioni che impongano al proponente asservimenti sono prive di giustificazione e minano la sostenibilità delle iniziative mettendo a concreto rischio il raggiungimento degli obiettivi di produzione di energia rinnovabile.

Anche per quanto riguarda gli **impianti flottanti**, che costituiscono un'altra filiera promettente del fotovoltaico, è importante evitare generalizzate incompatibilità. Per loro stessa natura, infatti, questi impianti necessitano di essere installati su specchi d'acqua, spesso vincolati ai sensi del D. Lgs. 42/2004 articolo 142, comma *b) e/o c)* (territori contermini ai laghi e/o corsi d'acqua), ma si ricorda che gli stessi, "[...] i corpi idrici interni artificiali, i laghi o i bacini artificiali [...]", in base all'articolo 15 *quarter* della Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 ottobre 2023, al comma 1, lettera a) punto i) sono inclusi tra quelle aree da designare quali zone di accelerazione per le energie rinnovabili, alla pari

delle superfici artificiali ed edificate, come i tetti e le facciate degli edifici, le infrastrutture di trasporto e le zone immediatamente circostanti, i parcheggi, le aziende agricole, i siti di smaltimento dei rifiuti, i siti industriali, le miniere e i terreni non utilizzabili per attività agricole.

Nella regolazione delle aree idonee è importante che le Regioni tengano conto delle caratteristiche del territorio su cui possono essere realizzate le diverse tipologie impiantistiche, favorendo l'installazione di: impianti **agrivoltaici** in aree agricole produttive, con altezze dei moduli non vincolate a priori ma funzionali all'effettiva esigenza di coltivazione/allevamento; impianti **su edifici e fabbricati**; impianti **flottanti** su bacini idrici; impianti fotovoltaici **utility scale** totalmente dedicati alla produzione di energia, in aree marginali, abbandonate o degradate¹, che permettono di fornire il contributo più rilevante ai target di decarbonizzazione con costi di generazione più bassi.

Con lo stesso obiettivo, **non dovrebbero essere previste, nemmeno per le tecnologie eolica, idroelettrica, geotermica o bioenergie, esplicite restrizioni che impongano aprioristicamente la realizzazione solo di alcuni progetti.**

Per tutte le diverse fonti inoltre è importante che l'individuazione delle aree idonee avvenga anche sulla base della presenza di risorse necessarie alla generazione di energia elettrica da FER quali sole, vento, risorsa geotermica, etc. In particolare, per tecnologie, come l'eolico e la geotermia, la presenza di vento o di calore è sito-specifica e limitata solamente ad alcuni territori circoscritti. Le aree idonee dovrebbero inoltre avere caratteristiche compatibili con i requisiti di installazione degli impianti FER (es. irraggiamento, esposizione, altitudine, pendenza etc).

- **Mappatura e sportello pre valutazione**

Il percorso di definizione delle aree idonee con le Leggi regionali previste dovrebbe essere accompagnato da strumenti operativi che ne rendano immediata l'individuazione.

Sarebbe, pertanto, opportuno **adottare una mappatura puntuale delle superfici del territorio regionale, accessibile a tutti gli attori interessati, che chiarisca la posizione ed estensione delle aree idonee e non idonee all'installazione di impianti FER, differenziati per tipologia, e dei vincoli esistenti per offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti.**

In alternativa, le Regioni dovrebbero dotarsi di uno sportello dedicato ad una pre-valutazione dei progetti al fine di attribuire ad ogni specifica situazione il corrispondente iter autorizzativo, evitando in tal modo interruzioni delle istanze derivanti da dubbi interpretativi nei confronti di una normativa in evoluzione.

Questo sarebbe funzionale anche ad un monitoraggio trasparente del raggiungimento degli obiettivi regionali, previsto nel DM stesso.

¹ Includere le aree a destinazione industriale, artigianale e commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Schema di Disegno di Legge Aree Idonee Regione Friuli-Venezia Giulia

PdL Aree Idonee Regione Friuli-Venezia Giulia	Osservazioni Eletticità Futura
Art. 1 Oggetto e finalità	
<p>1. La Regione, in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030, degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).</p>	
<p>2. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>	
<p>3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>	
Art. 2 Individuazione delle aree idonee	
<p>1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della</p>	<p>Si concorda con l'applicazione delle aree idonee ex lege, così come indicate nel documento (lettere da a) ad l), fatta eccezione per comma 1 lettera i) a cui si fornisce commento puntuale).</p>

<p>dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:</p>	<p>Si ritiene inoltre di includere anche le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater del Dlgs 199/2021, nel rispetto di quanto previsto al comma 1-bis del medesimo articolo.</p>
<p>a) le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica;</p>	
<p>b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;</p>	
<p>c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da un impianto fotovoltaico esistente;</p>	
<p>d) siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo quinto, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006;</p>	<p>Si suggerisce di estendere l'idoneità anche alle aree industriali dismesse.</p> <p>A questo proposito, si evidenzia come la realizzazione di impianti in aree da bonificare o aree industriali dismesse risulti generalmente eccessivamente onerosa per gli operatori, a causa degli extra costi necessari per il ripristino delle aree propedeutico alla realizzazione dell'impianto. Al fine di favorire la realizzazione di impianti su queste superfici e, al contempo, superare le criticità relative all'eccessiva onerosità per gli operatori, si propone di estendere l'idoneità di queste ultime anche alle aree agricole limitrofe (introducendo ad esempio un limite di distanza pari a 500 metri). Questa estensione permetterebbe agli operatori di realizzare impianti di dimensioni maggiori (consentendo quindi di raggiungere economie di scala sul progetto, contenendo i costi) e di perimetrare gli extra capex dovuti al ripristino delle aree solo su parte dell'impianto.</p> <p>Poiché tali aree aggiuntive risulterebbero nella maggior parte dei casi aree agricole che non consentono, quindi, l'installazione di pannelli a terreno</p>

	<p>a seguito dell'introduzione del D.L. 63/2024 (DL Agricoltura), si potrebbe prevedere che l'intervento in tali aree sia contraddistinto da una maggior attenzione alla tutela ambientale, ad esempio non limitandosi solamente all'installazione di pannelli a terreno, ma affiancando l'installazione dell'impianto con misure volte a favorire la biodiversità ed una mitigazione maggiormente attenta alle specie arboree tipiche del contesto locale.</p>
<p>e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;</p>	<p>Le medesime considerazioni del punto precedente valgono per la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra nelle cave. Come nel punto precedente, anche questa fattispecie di aree sono spesso di piccola dimensione. Per questo risulta importante estendere l'idoneità di queste ultime anche alle aree agricole limitrofe.</p> <p>Si noti, inoltre, che spesso parte delle cave non sono utilizzabili tecnicamente per l'installazione dei pannelli e che tali aree potrebbero fungere da luoghi protetti e recintati per la nidificazione di diverse specie animali, anche in relazione alla presenza di acqua affiorante, quali laghetti di piccola dimensione.</p>
<p>f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;</p>	
<p>g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006;</p>	
<p>h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave;</p>	
<p>i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1,</p>	<p>Si ritiene opportuno eliminare l'inciso che prevede che la disposizione non si applichi nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico (ultimo periodo).</p> <p>Ciò in quanto la previsione limita la possibilità di sfruttare e condividere infrastrutture precedentemente realizzate. La ratio della proposta è comunque già</p>

<p>lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;</p>	<p>salvaguardata dall'articolo 6 comma 3 del D.lgs. n.190/2024 relativa al cumulo delle istanze presentate. A tal proposito, si intende portare all'attenzione il chiarimento del MASE "Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all'articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021" (Riscontro prot. 130318/2023) del 30 maggio 2023. Il documento evidenzia che, sebbene l'impianto fotovoltaico non generi emissioni dirette, questo non sia una condizione ostativa a qualificarlo come "stabilimento".</p> <p>Difatti, l'art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta a "luoghi adibiti in modo stabile all'esercizio di una o più attività". Considerando che un impianto fotovoltaico si configura come un complesso unitario e stabile adibito all'esercizio di attività di produzione e vendita di un bene (energia elettrica), il MASE ha chiarito che ciò permette di riconoscerne la natura di stabilimento, con idoneità a generare la c.d. solar-belt. Pertanto, si suggerisce di adeguare l'interpretazione secondo cui la disposizione non si applicherebbe agli impianti fotovoltaici.</p>
<p>j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;</p>	
<p>k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;</p>	
<p>l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.</p>	
<p>2. Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:</p>	
<p>a) dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;</p>	
<p>b) dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;</p>	
<p>c) dal comma 1, lettere f), g), i), j), k), l).</p>	
<p>3. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, nelle zone classificate agricole:</p>	

a) sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER);	
b) sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.	
4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:	
a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);	
b) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), f), g), h), i);	
c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i), j):	
1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);	
2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);	
3) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).	
5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea	Si condivide pienamente l'approccio adottato, che prevederebbe per progetti che insistano contemporaneamente su aree idonee e aree non idonee, l'applicazione della disciplina prevista per la

di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee.	realizzazione degli impianti nelle aree idonee. Questo elemento risulta essere un punto di forza nella recezione del DM Aree Idonee.
6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.	
7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.	
Art. 3 Individuazione delle aree non idonee	
1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, in conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici, suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:	
a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:	
1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:	
1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale, naturale, riconosciuto dall'UNESCO;	
1.2) aree ricomprese nel programma "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);	
2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione	

dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);	
3) beni culturali oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;	
4) aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;	Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, queste aree non possono essere considerate "aree non idonee" per la natura stessa della fonte. Gli impianti idroelettrici possono essere considerati opere di pubblica utilità e la loro progettazione prevede sempre un'attenta integrazione nel contesto paesaggistico, garantendo soluzioni compatibili con l'ambiente circostante e prevedendo adeguate misure di compensazione ambientale. Inoltre, i progetti che ricadono in aree vincolate sono soggetti a valutazioni specifiche da parte delle autorità competenti, le quali esaminano caso per caso l'ammissibilità degli interventi previsti (ad esempio, attraverso la procedura VINCA). Di conseguenza, classificare queste aree come totalmente non idonee risulterebbe una semplificazione eccessiva e potenzialmente limitante. Tale indicazione è valida anche per i punti: 5), 6) e per la successiva lett. b). In generale si ritiene opportuno che la normativa preveda un approccio che tenga conto delle specifiche necessità legate alla realizzazione di impianti idroelettrici e delle peculiarità di questa fonte rispetto alle altre (e.g. limitata occupazione del suolo, maggiore integrazione con il paesaggio e l'ambiente circostante).
5) aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR;	Si propone quanto riportato per il precedente punto 4).
6) altre aree riconosciute e delimitate dal PPR, quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;	Si propone quanto riportato per i precedenti punti 4) e 5).
b) tutela dell'ambiente:	Si propone quanto riportato per la precedente lettera a, punti 4), 5) e 6).
1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;	
2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1992, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna	

<p>selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);</p>	
<p>3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;</p>	
<p>4) parchi, riserve e aree naturali regionali di cui alla legge regionale 42/1996;</p>	<p>È frequente che nelle aree limitrofe a corsi d'acqua vengano istituiti parchi o altri enti naturalistici. Parallelamente, per la natura stessa della fonte, gli impianti idroelettrici vengono ubicati in prossimità di corsi d'acqua. In virtù di questa stretta correlazione, non è raro che nuovi impianti idroelettrici sorgano all'interno di parchi naturali, a meno che questo non venga espressamente vietato dai regolamenti dell'ente parco e fatti salvi gli opportuni approfondimenti da svolgersi in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>
<p>5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);</p>	
<p>6) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica e valanghiva superiore alla pericolosità media P2, individuate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;</p>	
<p>7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2022;</p>	<p>Per sua natura un impianto idroelettrico è caratterizzato da strutture (es. sbarramenti mobili, opere di presa, canali di derivazione, locale macchine idrauliche) che necessariamente si collocano in corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua coinvolto. Si invita a tenere in considerazione che tale tipologia di impianti, che necessariamente ricadono in aree ad elevata pericolosità, sono progettati con caratteristiche idonee ad affrontare potenziali eventi straordinari.</p>
<p>8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi</p>	

<p>regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);</p>	
<p>c) tutela delle attività agricole:</p>	
<p>1) aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione;</p>	
<p>2) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);</p>	
<p>3) la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia.</p>	<p>Non si condivide tale previsione e, in linea con quanto osservato all'art. 2, comma 1 lettera 1, si ritiene che lo sviluppo di impianti fotovoltaici in prossimità (500 m) di altri impianti preesistenti possa costituire un elemento di premialità e di idoneità. Le procedure di screening ambientale per queste fattispecie sono già normate dal DM 52/2015.</p> <p>In subordine, ove non si voglia eliminare tale previsione, si suggerisce di introdurre un limite di potenza dell'impianto che genererebbe la non idoneità, fissandolo ad almeno 20 MW, al di sotto del quale la fascia di rispetto non sia applicata indiscriminatamente. Tale limite porterebbe ad evitare che progetti e/o interventi di repowering in prossimità di impianti di dimensioni ridotte, possano venire sottoposti a limitazioni non necessarie.</p>

	Si suggerisce di specificare dopo la parola impianto: "già realizzato".
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano agli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.	Si accoglie positivamente tale previsione.
3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:	
a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;	
b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.	<p>In riferimento alla fascia di rispetto che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela, si concorda sulla possibilità di diversificare le dimensioni della fascia di rispetto in base alla tipologia di impianto.</p> <p>Tuttavia, si propone di allineare la disciplina dei buffer di rispetto a quanto attualmente definito dal D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lett. c-quater (3 km per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici).</p> <p>Si propone di aggiungere infine il seguente periodo: <i>"Nell'applicazione della presente disposizione deve essere contemperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del decreto 21 Giugno 2024 e con la necessità di massimizzazione delle aree da individuare al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di cui alla medesima Tabella".</i></p>
4. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b) sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 4. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a) sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.	
Art. 4 Aree ordinarie	
1. Le superfici e le aree diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 sono superfici e aree ordinarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.	
Art. 5 Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili	

<p>1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sono considerati, in particolare:</p>	
<p>a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;</p>	<p>Si propone la seguente riformulazione: a) <i>“La localizzazione degli impianti nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4, fermo restando che tali criteri di idoneità e non idoneità non si applicano per le aree dove sono collocati esclusivamente infrastrutture interrate”.</i></p>
<p>b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo del suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;</p>	<p>Per contenere il consumo del suolo dovuto alla dimensione e concentrazione degli impianti sul territorio regionale, secondo le disposizioni del comma 1, lettera b, i progetti di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in area agricola, di potenza superiore a 12 MW, devono prevedere che l'impianto sia accompagnato da un'area agricola contigua pari ad almeno nove volte la superficie occupata, e che la superficie complessiva occupata da impianti della stessa tipologia (composta dalla superficie dell'impianto da realizzare più quelli già esistenti nello stesso comune) non superi il 3% della superficie di area agricola comunale.</p> <p>In questo contesto, si propone di eliminare il primo vincolo del rapporto nove a uno, e di applicare il limite del 3% su base provinciale invece che comunale, al fine di garantire un'allocatione equilibrata del suolo ed una tutela efficace delle aree agricole.</p> <p>Tale vincolo risulta infatti ampiamente sufficiente a tutelare l'eventuale eccessivo consumo di suolo agricolo, senza necessità di introdurre un ulteriore limite ridondante relativo all'asservimento di una superficie agricola pari a nove volte quella dell'impianto.</p> <p>In alternativa, si suggerisce di</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) aumentare da 12 MW a 25 MW la soglia dopo la quale viene richiesto l'asservimento della superficie agricola; 2) prevedere – per gli impianti di potenza superiore a 25 MW - una riduzione significativa della superficie da asservire all'impianto al fine di rendere sostenibile l'iniziativa. Si noti come già la Potenza di 12 MW richieda una connessione alla rete di Alta Tensione, di conseguenza il vincolo alla realizzabilità dei progetti è già costituito dalla

	<p>capacità di Rete disponibile che costituisce un effetto frenante alla diffusione di tali impianti.</p> <p>Inoltre, si ritiene che il meccanismo di blocco alla realizzazione di impianti FV a terra al raggiungimento del 3% di superficie agricola occupata dai medesimi debba essere alternativo all'obbligo di asservimento sopra discusso. Qualora il legislatore non volesse rinunciare a tale ulteriore limitazione, si richiede di specificare che la verifica sul raggiungimento del limite del 3% sia eseguita all'avvio dell'iter autorizzativo e non possa essere oggetto di aggiornamento nel corso dell'iter autorizzativo. Diversamente si renderebbe eccessivamente rischiosa e incerta la fase di iter autorizzativo, e di conseguenza si potrebbero determinare danni economici per i produttori.</p> <p>Infine, si richiede di escludere dall'applicazione di questo articolo, come previsto dall'articolo 3 comma 2, gli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 – i cosiddetti impianti agri-pv avanzati.</p>
c) la capacità dell'impianto di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto ad altre tipologie di impianti;	
d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici;	
e) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e le previsioni del PPR;	
f) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;	
g) le misure di compensazione di cui all'Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);	
h) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi, tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti	<p>Si ritiene opportuno ricordare che il coinvolgimento formale dei Comuni interessati è già previsto e normato dalle disposizioni nazionali in materia di iter autorizzativi. (AU: i Comuni intervengono nella Conferenza di servizi; PAS: il Comune è l'autorità</p>

<p>autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.</p>	<p>precedente; Edilizia Libera: Il produttore si interfaccia con il Comune). Per quanto il coinvolgimento preliminare dei territori possa essere una buona pratica che aiuta a prevenire o ricomporre potenziali conflitti, si ritiene che tale prassi non possa essere imposta obbligatoriamente – anche perché risulta di difficile regolamentazione – ma debba essere lasciata alla volontà del proponente. Si evidenzia, inoltre, che il TU FER ha introdotto l’obbligo di stipulare con i Comuni convenzioni per la realizzazione di opere compensative anche per gli iter semplificati (PAS),</p>
<p>2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della competente Commissione consiliare, reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.</p>	
<p>Art. 6 Cartografia</p>	
<p>1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e delle superfici e delle aree non idonee di cui all’articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia ed è integrata con l’indicazione delle superfici e aree idonee di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d).</p>	<p>Considerato quanto precedentemente proposto in merito all’art. 3, comma1, lett. a), punti 4), 5), 6) e alla lett. b), con riferimento alla realizzazione di potenziali impianti idroelettrici, si esorta ad eliminare dalle aree non idonee i corsi d’acqua pubblici.</p>
<p>2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all’articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 3 e 4, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.</p>	
<p>3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l’Assessore regionale alle risorse</p>	

<p>agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della competente Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso.</p>	
<p>4.Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.</p>	
<p>5. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 4 può essere modificata in ogni tempo, anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, ad eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.</p>	

Art. 7 Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2012	
1. Al numero 3), della lettera c), del comma 4, dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole: <<è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate>> sono soppresse.	
Art. 8 Norme transitorie e finali	
1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).	<p>Si esprime apprezzamento per quanto previsto in merito alle disposizioni transitorie.</p> <p>L'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova legge regionale dei progetti che hanno già avviato l'iter autorizzativo rappresenta, infatti, un elemento centrale per gli operatori e consente di tutelare gli investimenti già effettuati nel rispetto del quadro normativo vigente, in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza.</p> <p>Infine, si propone di inserire il seguente periodo: <i>“Resta fermo che ai procedimenti avviati alla data di entrata in vigore della presente legge non si applicano le nuove perimetrazioni delle aree non idonee di cui all'articolo 6 e all'articolo 8, comma 3 del presente provvedimento”.</i></p> <p>Appare infine opportuno prevedere la facoltà per i proponenti che abbiano presentato l'istanza di autorizzazione in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge di richiedere all'autorità competente l'applicazione della presente disciplina.</p>
2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui al titolo terzo, della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:	
a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;	
b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e h) e al comma 2.	
3. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale	Alla fine dell'ultimo periodo si suggerisce di eliminare la frase <i>“qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge”.</i>

<p>vigente al PPR con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.</p>	
<p>Art. 9 Abrogazioni</p>	
<p>1. Sono abrogati, in particolare:</p>	
<p>a) l'articolo 40 della legge regionale 5/2007;</p>	
<p>b) i commi 16, 17, 18, 19 e 20, dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);</p>	
<p>c) l'articolo 96 della legge regionale 3/2024.</p>	
<p>Art. 10 Clausola valutativa</p>	
<p>1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.</p>	
<p>Art. 11 Norme finanziarie</p>	
<p>1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.</p>	
<p>Art. 12 Entrata in vigore</p>	
<p>1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.</p>	



Memoria del Gruppo A2A sul disegno di legge n. 38 “Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale” della Regione Friuli Venezia Giulia

Il presente documento costituisce un’integrazione a quanto verrà illustrato durante l’audizione con la IV Commissione permanente, in merito al disegno di legge n. **38 “Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale”**, d’iniziativa della Giunta regionale.

In premessa, il Gruppo A2A **esprime un generale apprezzamento per il disegno di legge oggetto di discussione, che appare in linea generale equilibrato** nel ponderare le esigenze da un lato di tutela del paesaggio, dall’altro di sviluppo di nuova capacità da fonti rinnovabili, anche in considerazione dell’importate target assegnato alla Regione dal DM MASE 21 giugno 2024 (pari a circa 2 GW al 2030), oltre a tenere in considerazione i provvedimenti normativi in materia di procedure autorizzative recentemente emanati.

Con riferimento al raggiungimento dei target regionali, si desidera sottolineare come lo sviluppo di nuova capacità a fonte rinnovabile (anche tramite l’individuazione delle aree idonee) **debba essere coniugato anche con l’obiettivo di minimizzare il costo per la produzione di energia elettrica**, al fine di aumentare la competitività industriale delle imprese sul territorio e, in generale, tutelare il tessuto economico e industriale che da sempre caratterizza il Friuli Venezia Giulia.

In particolare, **si esprime apprezzamento per quanto previsto all’articolo 8 in merito alle disposizioni transitorie**. L’esclusione dall’ambito di applicazione della nuova legge regionale dei progetti che hanno già avviato l’iter autorizzativo rappresenta, infatti, un elemento centrale per gli operatori e consente di tutelare gli investimenti già effettuati nel rispetto del quadro normativo vigente, in linea con i principi dettati dalla giurisprudenza.

Inoltre, è auspicabile un maggiore allineamento dell’assetto normativo/regolatorio tra le diverse regioni, in modo da **garantire un quadro legislativo armonizzato**, consolidando un ambiente **favorevole agli investimenti di privati in territori per loro caratteristica omogenei**, quale ad esempio l’area del Nord Italia. Per queste regioni, suggeriamo – a valle delle audizioni – di prevedere un momento di consultazione pubblica sullo schema di legge regionale, coinvolgendo tutti gli stakeholder interessati.

Con riferimento al disegno di legge, di seguito elenchiamo alcune osservazioni puntuali al documento da parte del gruppo A2a:

In riferimento all’articolo 2 (*Individuazione delle aree idonee*):

- Per quanto concerne l’individuazione di superfici e aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il comma 1, lettera c), esclude dagli impianti idonei a creare la cosiddetta *solar-belt*, definita come *l’area delimitata da un perimetro entro il quale i punti distano al massimo 500 metri da un impianto industriale o uno stabilimento*, gli impianti fotovoltaici.

A tal proposito, si intende **portare all’attenzione il chiarimento del MASE** “Chiarimenti in merito alla definizione di impianti industriali di cui all’articolo 20 comma 8 lett. c-ter) n. 2) del D.Lgs 199/2021” ([Riscontro prot. 130318/2023](#)) del 30 maggio 2023. Il documento evidenzia che, sebbene l’impianto fotovoltaico non generi emissioni dirette, **questo non sia una condizione ostativa a qualificarlo come “stabilimento”**.



Difatti, l'art. 268 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 prevede che la qualifica di stabilimento venga riconosciuta a *“luoghi adibiti in modo stabile all'esercizio di una o più attività”*. Considerando che un impianto fotovoltaico si configura come **un complesso unitario e stabile adibito all'esercizio di attività di produzione e vendita di un bene** (energia elettrica), il MASE ha chiarito che ciò permette di **riconoscerne la natura di stabilimento, con idoneità a generare la c.d. solar-belt**. Pertanto, si suggerisce di **adeguare l'interpretazione secondo cui la disposizione non si applicherebbe agli impianti fotovoltaici**.

- Si concorda con l'applicazione delle restanti *aree idonee ex-lege*, così come indicato nel documento. Si ritiene di includere anche le aree idonee individuate ai sensi dell'articolo 20, comma 8, lettera c-quater del Dlgs 199/2021, nel rispetto di quanto previsto al comma 1-bis del medesimo articolo.
- Con riferimento al comma 5, si **condivide pienamente** l'approccio adottato, che prevederebbe per progetti che insistano contemporaneamente su aree idonee e aree non idonee, **l'applicazione della disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee**. Questo elemento, a nostro avviso, risulta essere un punto di forza nella recezione del DM Aree Idonee.

In riferimento all'articolo 3 (*Individuazione delle aree non idonee*):

- Si concorda, in linea generale, con il principio enunciato al comma 1, lettera c-3, che escluderebbe dalla valutazione di idoneità in area agricola, la fascia di rispetto fino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia.

Si suggerisce tuttavia, di **introdurre un limite di potenza dell'impianto che genererebbe la non idoneità, ad almeno 20 MW, al di sotto del quale la fascia di rispetto non debba essere applicata indiscriminatamente**. Tale limite porterebbe ad evitare che progetti e/o interventi di repowering in prossimità di impianti di dimensioni ridotte, possano venire sottoposti a limitazioni non necessarie.

- In riferimento alla fascia di rispetto che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro di beni sottoposti a tutela, di cui al comma 3, lettera b), si concorda sulla possibilità di **diversificare le dimensioni della fascia di rispetto in base alla tipologia di impianto**.

Tuttavia, si propone di **allineare la disciplina dei buffer di rispetto a quanto attualmente definito dal D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8, lett. c-quater** (3 km per gli impianti eolici e 500 metri per gli impianti fotovoltaici)

Inoltre, si suggerisce di **specificare con maggiore chiarezza che questa disposizione non si applica ai progetti che già insistono su aree idonee**.

In riferimento all'Articolo 5 (Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili):

- Per contenere il consumo del suolo dovuto alla dimensione e concentrazione degli impianti sul territorio regionale, secondo le disposizioni del comma 1, lettera b), i progetti di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in area agricola di potenza superiore a 12 MW, devono prevedere **che l'impianto sia accompagnato da un'area agricola contigua pari ad almeno nove volte la superficie occupata**, e che la superficie



complessiva occupata da impianti dello stessa tipologia (composta dalla superficie dell'impianto da realizzare più quelli già esistenti nello stesso comune) **non superi il 3% della superficie di area agricola comunale.**

In questo contesto, si propone di eliminare il primo vincolo del rapporto nove a uno, e **di applicare il limite del 3% su base provinciale invece che comunale**, al fine di garantire un'allocazione equilibrata del suolo ed una tutela efficace delle aree agricole. Tale vincolo risulta infatti ampiamente sufficiente a tutelare l'eventuale eccessivo consumo di suolo agricolo, senza necessità di introdurre un ulteriore limite ridondante relativo all'asservimento di una superficie agricola pari a nove volte quella dell'impianto.

Ulteriori proposte di carattere generale:

- Tra le aree classificabili come idonee, si suggerisce di includere i **siti contaminati, da bonificare e le aree dismesse**. A questo proposito, si evidenzia come **la realizzazione di impianti in tali aree risulti generalmente eccessivamente onerosa per gli operatori, a causa degli extra costi necessari per il ripristino delle aree propedeutico alla realizzazione dell'impianto**. Al fine di favorire la realizzazione di impianti su queste superfici e, al contempo, superare le criticità relative all'eccessiva onerosità per gli operatori, si propone di **estendere l'idoneità di queste ultime anche alle aree agricole limitrofe** (introducendo ad esempio un limite di distanza pari a 500 metri). Questa estensione permetterebbe agli operatori di realizzare impianti di dimensioni maggiori (consentendo quindi di raggiungere economie di scala sul progetto, contenendo i costi) e di perimetrare gli extra capex dovuti al ripristino delle aree solo su parte dell'impianto.

Poiché tali aree aggiuntive risulterebbero nella maggior parte dei casi aree agricole che non consentono, quindi, l'installazione di pannelli a terreno a seguito dell'introduzione del DL 63/2024 (DL Agricoltura), si potrebbe prevedere che l'intervento in tali aree sia contraddistinto da una maggior attenzione alla tutela ambientale, ad esempio non limitandosi solamente all'installazione di pannelli a terreno, ma affiancando l'installazione dell'impianto con misure volte a favorire la biodiversità ed una mitigazione maggiormente attenta alle specie arboree tipiche del contesto locale.

- Le medesime considerazioni del punto precedente valgono per la realizzazione di **impianti fotovoltaici a terra nelle cave**. Come nel punto precedente, anche questa fattispecie di aree sono spesso di piccola dimensione. Per questo risulta importante **estendere l'idoneità di queste ultime anche alle aree agricole limitrofe**.

Si noti inoltre che spesso parte delle cave non sono utilizzabili tecnicamente per l'installazione dei pannelli e che tali aree potrebbero fungere da luoghi protetti e recintati per la nidificazione di diverse specie animali, anche in relazione alla presenza di acqua affiorante, quali laghetti di piccola dimensione.

- Con riferimento alle aree agricole non espressamente fatte salve dal DL Agricoltura, si ritiene cruciale consentire la realizzazione di impianti agrivoltaici che consentano una piena integrazione tra attività agricola ed energetica, senza prevedere eccessivi vincoli tecnologici e lasciando libertà agli operatori nella scelta della soluzione tecnologica più consona al piano agronomico che caratterizzerà l'iniziativa.



Audizione IV Commissione, Trieste 11 febbraio 2025

Note del Consiglio dell'Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia

L'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali del Friuli Venezia Giulia ringrazia per la possibilità di portare il proprio contributo alla discussione.

La posizione di questo Ordine fa riferimento ai principi del nostro codice deontologico ove si richiamano gli obiettivi dello sviluppo sostenibile, della salvaguardia della biodiversità, dell'uso razionale delle risorse naturali, della qualità degli alimenti, della tutela della salute e del benessere integrato dei consumatori, degli animali e dell'ambiente, della tutela del paesaggio rurale.

Prendiamo atto con piacere che buona parte delle proposte che abbiamo presentato in occasione della precedente audizione a questa Commissione in data 5 marzo 2024 sono state recepite dal DDL 038 in discussione.

Vogliamo però richiamare l'attenzione su alcuni punti che vorremmo che questo DDL facesse propri al fine di minimizzare i rischi che gli impianti fotovoltaici a terra possono innescare:

- il consumo di suolo per occupazione permanente;
- la desertificazione del suolo per pratiche agricole scorrette;
- il mancato smaltimento a fine ciclo con abbandono dell'area;
- scollamento della gestione del territorio rurale dalle attività agricole;

A tal fine si propongono le seguenti integrazioni relativamente agli impianti fotovoltaici nelle aree classificate agricole:

- il mantenimento, durante la conduzione a fotovoltaico, della destinazione agricola nei piani urbanistici vigenti, per favorire il ritorno alla coltivazione a fine ciclo ed escludere eventuali speculazioni edilizie;
- la modifica o la soppressione del comma 5 dell'art.2 *"Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee."* che non appare proporzionale alle esigenze di tutela delle aree descritte al successivo comma 1 dell'art.3, venendo a prefigurarsi il paradosso in cui anche nel caso di una superficie idonea minima si possano derogare superfici molto ampie, sussisterebbe inoltre il rischio di andare *contra legem* a normative di ordine superiore. In alternativa alla soppressione dell'articolo si potrebbe verificar la percorribilità dell'inserimento di un limite dimensionale all'inoltrarsi della superficie in deroga all'interno dell'area non idonea, ad esempio 20 metri, previa verifica della compatibilità con la normativa superiore in essere.



ORDINE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA



Ministero della Giustizia

- la integrazione dell'art. 5 comma 1, del DDL, e con conseguente sviluppo nelle linee guida di cui al comma 2, dei seguenti punti:
 - la difesa del suolo agrario con messa in atto di buone pratiche a partire dalla fase di cantiere e fino alla successiva gestione dell'impianto e allo smantellamento dello stesso a fine vita, come la limitazione della rimozione del suolo fertile, l'adattamento alla morfologia del suolo esistente, la limitazione dei movimenti terra, la non impermeabilizzazione dei suoli agricoli, il mantenimento delle aree inerbite e l'abolizione dei diserbi;
 - l'obbligo di fideiussione o garanzia finanziaria a copertura dei costi di ripristino;
 - la conformità dei progetti, per quanto applicabile, alle previsioni dell'Allegato 1 al Decreto di approvazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 22 dicembre 2023, n. 436 (DM Agrivoltaico), per quanto riguarda i requisiti progettuali al fine di garantire la continuità dell'attività agricola/pastorale (Parte prima, Cap.2, Sez.B) e i monitoraggi (Parte prima, Cap.2, Sez.D).

Infine si chiede sin da ora l'audizione nella seduta di Commissione dedicata alla discussione di dette linee guida, che coinvolgono in modo particolare il modo agricolo, il paesaggio e le aree protette, argomenti chiave della nostra professione.

Udine, 10/02/2025

Il Presidente

dott. forestale Giuseppe Vanone



Via Raimondo D'Aronco, 9 33100 Udine (UD)

Telefono e fax +39 0432 504506

e-mail ordinefriuliveneziagiulia@conaf.it PEC protocollo.odaf.friuliveneziagiulia@conafpec.it
<https://ordinefriulivg.conaf.it/>



Udine, 24 febbraio 2025

Prot.n. 6

Gent.mi

Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Massimiliano Fedriga

P.zza Unità d'Italia, n. 1 - 34121 Trieste

presidente@regione.fvg.it

Assessore regionale alle risorse agroalimentari,
forestali e ittiche e alla montagna

Stefano Zannier

via Sabbadini 31 – 33100 Udine

assessoreagricoltura@regione.fvg.it

Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche

Direttore centrale

Maurizio Urizio

P.zza Unità d'Italia, n. 1 - 34121 Trieste

maurizio.urizio@regione.fvg.it

Assessore regionale alla difesa dell'ambiente,
energia e sviluppo sostenibile

Fabio Scoccimarro

Via Carducci, 6 – 34132 Trieste

assessoreambiente@regione.fvg.it

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e
sviluppo sostenibile

Direttore centrale Massimo Canali

Via Carducci, 6 – 34132 Trieste

massimo.canali@regione.fvg.it

Consiglio Regionale del FVG

Piazza Oberdan, 6

34121 – Trieste

c.a. Presidente della IV Commissione permanente

Alberto Budai

alberto.budai@regione.fvg.it

cr.segreteria.quartacommissione@regione.fvg.it

barbara.sepuca@regione.fvg.it

barbara.polensig@regione.fvg.it

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

agricoltura@certregione.fvg.it

OGGETTO: CONSIGLIO REGIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA – esame
disegno di legge n. 38 << *Norme per l'installazione di impianti a fonti
rinnovabili sul territorio regionale*>>, d'iniziativa della Giunta regionale in
discussione in Consiglio regionale - inoltre nota illustrativa Federazione
regionale della Coldiretti

Pregiatissimi Signori,

con riferimento al d.d.l.r. in oggetto, avente ad oggetto << *Norme per
l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale*>>, d'iniziativa della

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



Giunta regionale, la Federazione regionale della Coldiretti intende rappresentare la propria posizione relativamente a taluni aspetti del testo normativo in esame, in particolare con riferimento alle disposizioni relative all'individuazione delle aree idonee nelle zone classificate agricole di cui all'articolo 2 ed agli impianti agrivoltaici di cui all'art. 3, comma 2 del d.d.l.r.

Come noto, quello trattato è un tema fondamentale per un equilibrato ed armonioso sviluppo del sistema regionale, peraltro contemplato dalle fonti normative statali con i suoi principi inderogabili, che debbono essere tradotti a livello regionale.

A tale riguardo, si sottopongono alcuni aspetti di criticità che derivano dalla necessità di tenere in considerazione temi parimenti esiziali nella scelta delle aree ove installare gli impianti in questione: il necessario limite al consumo di suolo; l'esigenza di salvaguardare le produzioni agricole, in particolare quelle di qualità, di tutelare l'allevamento, in definitiva la necessità di perseguire uno sviluppo complessivamente sostenibile.

L'obiettivo è quello della difesa e valorizzazione del territorio agricolo, affinché venga perseguito uno sviluppo armonico e non si verifichi, invece, un'incidenza territoriale negativa. Si tratta di assicurare la corretta integrazione degli impianti a fonti rinnovabili nei territori, evitando che i vantaggi ambientali e climatici, insiti nella sostituzione dell'energia fossile con fonti rinnovabili, siano compromessi da danni permanenti legati alla perdita irreversibile di suolo agricolo e di biodiversità e da danni al paesaggio.

Il settore agricolo, e Coldiretti con esso, è fortemente impegnato nella lotta contro il cambiamento climatico, e vede con favore la diffusione delle fonti rinnovabili, ma è vigile nell'impedire che si verifichi ciò che ha caratterizzato la prima generazione di grandi parchi fotovoltaici a terra, il cui impatto ambientale e agricolo/produttivo è stato fortemente negativo.

Serve a nostro avviso implementare un sistema di regole chiare, efficaci e trasparenti che favorisca lo sviluppo di soli progetti compatibili di integrazione paesaggistica e ambientale, promuovendo l'installazione di impianti fotovoltaici in contesti che minimizzino l'impatto ambientale e paesaggistico e privilegino l'obiettivo del recupero di

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



aree degradate piuttosto che il consumo di buon terreno agricolo, specie se, come si afferma, si vuole perseguire una produzione di qualità a livello regionale.

Da sempre, per Coldiretti la scelta sull'installazione del fotovoltaico deve privilegiare l'utilizzo di pannelli in copertura di edifici o infrastrutture. In seconda battuta – e soprattutto prima di considerare l'eventuale l'utilizzo delle aree agricole – debbono essere prese in considerazione le aree degradate o, comunque, i siti da bonificare quali le aree ex-cava non diversamente recuperabili dal punto di vista ambientale.

In ogni caso, si esprime forte cautela per l'introduzione in un territorio complesso e ricco di biodiversità, come quello regionale, di forme di integrazione fotovoltaico- colture agrarie ancora largamente in sperimentazione.

Come è noto, la procedura di individuazione delle aree idonee non si è ancora conclusa; tuttavia, con l'emanazione del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 2 luglio 2024, in attuazione dell'art. 20, comma 8 del d.lgs. 199/2021, che ha fissato i principi e criteri generali, ai fini della individuazione, entro sei mesi, da parte delle regioni e province autonome, con propria legge, delle aree idonee e non idonee, “*garantendo l'opportuno coinvolgimento degli enti locali*”, la necessità di operare una scelta da parte delle Regioni circa l'individuazione delle aree in questione si sta finalmente concretizzando.

Coldiretti saluta dunque con favore il d.d.l.r. 38 in esame, che in linea con l'assetto normativo statale ed eurounitario, introduce un impianto regolatorio per l'individuazione delle aree idonee e non idonee, tenendo in considerazione quanto disposto dall'articolo 7, comma 2, del DM 21 giugno 2024, nonché l'individuazione delle medesime operata dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021.

Il DM all'art. 1, non si limita ad individuare le aree idonee e non idonee ma quattro categorie di aree: a) superfici e aree idonee; b) superfici e aree non idonee; c) superfici e aree ordinarie; d) aree in cui è vietata l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra. Questo aspetto è molto importante, perché vincola le Regioni rispetto a quanto previsto in termini di individuazione di quattro aree. Nel contempo, è previsto un criterio di priorità che deve essere fatto valere nella trasposizione a livello regionale; poi un

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



criterio che si può definire “alternativo” (verificare l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi comprese le superfici agricole non utilizzabili) ed infine un criterio di possibilità: tenere in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale sviluppo della rete stessa. Il DM, all’articolo 7, riproduce, sostanzialmente, i criteri contenuti nel d.lgs. n. 199/2021; il comma 2, con riferimento alle aree idonee, impone di valutare la complementarità dei criteri, che non sono introdotti in una logica gerarchica, ma di continuità e debbono essere tutti presenti, anche in considerazione di quanto elaborato dalla giurisprudenza al riguardo.

Salutato con favore il d.d.l.r. in esame, non si può non rilevare che il sistema di individuazione delle aree da questo concretamente delineato, per come congegnato, si presta nella sua complessità ad un rischio di eccessivo consumo del suolo agricolo: da un lato si individuano aree idonee che vedono ampia possibilità di installazione di moduli a terra in suolo agricolo (art. 2); dall’altra si prevedono norme di tutela delle attività agricole di qualità, da cui sono esclusi gli impianti agrivoltaici, e si confermano deroghe in area agricola per i progetti finanziati dal PNRR o dal PNC (art. 3); dall’altro ancora si prevedono limiti di asservimento nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW (art. 5), ma se ne consente l’installazione. Di fatto realizzando un assetto “a geometria variabile”, in cui appare difficile operare una realistica previsione di quanto suolo agricolo verrà, in concreto, sacrificato.

In particolare, l’articolo 2 del d.d.l.r. n. 38 prevede disposizioni specifiche per l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle zone classificate agricole (commi 2 e 3), con relative semplificazioni procedurali garantite, che sostanzialmente consentono un’ampia collocazione di tali impianti a dispetto delle dichiarate intenzioni di limitare l’uso del suolo agricolo e di proteggere le produzioni agricole di qualità. Infatti:

- nelle zone classificate agricole, al comma 2, si prevede che l’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, apparentemente limitata, sia consentita in gran parte delle aree di per sé considerate idonee (quelle di cui al comma 1, lettere c), e), f), g), i), j), k), l). In pratica, rimangono escluse solo le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica (lett. a) e le superfici di strutture edificate e i

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



parcheggi (lett. b), e lett. d) siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo quinto, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che evidentemente non hanno le caratteristiche di area agricola. Si ritiene auspicabile che la disposizione venga modificata, riducendo il novero delle aree agricole di per sé considerate idonee;

- al comma 5 si prevede che, qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto sia comunque assoggettata alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee. Tale previsione, di fatto, amplia ulteriormente l'ambito di realizzazione degli impianti con moduli collocati a terra, annullando o, comunque, fortemente limitando la disposizione di tutela di carattere generale. Si ritiene auspicabile che essa venga modificata, prevedendo in modo inequivocabile che non possono essere realizzati progetti in aree definite non idonee, sia per garantire l'effettiva tutela delle aree agricole, sia anche per favorire un quadro di maggior certezza normativa.

L'articolo 3 del d.d.l.r. individua le aree non idonee, prevedendo tre categorie di aree e superfici suddivise secondo la destinazione e la specifica tutela a cui sono sottoposte: tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, tutela dell'ambiente, tutela delle attività agricole. Tuttavia, come riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge, l'inidoneità di un'area non implica un divieto assoluto alla realizzazione dell'impianto, soltanto la necessità di verificare in concreto, caso per caso, seguendo quanto disposto dal DM 10 settembre 2010, se il progetto di impianto possa essere realizzato senza compromettere i valori presidiati dalle norme che tutelano l'area. Di fatto, ciò amplia ancora la possibilità che suolo agricolo venga sacrificato in concreto, laddove l'articolo 20 comma 1 bis del d.lgs. 199/2021 consente l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in zone classificate agricole esclusivamente nelle zone specificate dal comma in questione, con una previsione maggiormente restrittiva della possibile occupazione di suolo agricolo produttivo. L'auspicio è che la disposizione regionale venga resa coerente con quella statale vietando l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli a terra in aree classificate agricole al di fuori di quanto prevede l'art. 20 comma 1 bis del d. lgs. 199/2021, le cui disposizioni possono

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



essere semplicemente fatte oggetto di richiamo nel d.d.l.r. in esame.

Per quanto riguarda l'individuazione delle aree agricole, l'art. 3 comma 1, lett. c) del d.d.l.r. individua:

1. aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione;
2. e aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, effettivamente riservate alla coltura da salvaguardare, in base al fascicolo aziendale;
3. la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia.

Con riguardo alla prima categoria, si sottolinea l'auspicio che la disposizione venga completata prevedendo la facoltà per il richiedente di presentare idonea documentazione finalizzata alla riclassificazione delle aree di interesse aziendale; circa la fascia di rispetto delle aree agricole, si auspica che venga precisato che la stessa trova applicazione entro e non oltre la delimitazione delle zone classificate agricole.

Per quanto riguarda la tipologia dell'agrivoltaico, esclusa dalle disposizioni in esame dal comma 2 dell'art. 3, si ricorda che le linee guida in materia redatte nel 2022 dal CREA, distinguono l'impianto agrivoltaico dall'impianto agrivoltaico avanzato. Il primo è quello che adotta soluzioni volte a preservare la continuità dell'attività di coltivazione, quello avanzato è quello che adotta delle soluzioni integrative innovative e dei sistemi di monitoraggio, individuando quattro criteri nelle richiamate linee guida, che sono state recepite nel decreto-legge 24 gennaio 2012 n. 1, all'articolo 65, comma 1-quater, dove si fa riferimento agli impianti che adottano soluzioni integrative, innovative con montaggio dei moduli elevati da terra e subordinando l'accesso agli incentivi all'adozione di sistemi di monitoraggio. Sul punto, si sottolinea una posizione che in questo ultimo periodo si è consolidata, ossia quella secondo cui, ai fini della individuazione delle aree, tutte le

FEDERAZIONE REGIONALE COLDIRETTI FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Savorgnana, 28 - 33100 UDINE

Tel. 0432.595811 - fax 0432.595807

e-mail: friulivg@coldiretti.it

cod. fisc. 80005370301 – p.iva 02305210300



configurazioni di agrivoltaico abbiano pari dignità; in tal senso anche la scrivente Federazione è orientata.

Con l'auspicio che i Signori Consiglieri vogliano far proprie le suindicate osservazioni, si auspica che la presente possa adiuvarne il prosieguo dell'*iter* legislativo.

Si rimane a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali saluti

Il Presidente regionale

~~Martin Figelj~~



Ministero della Cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA,
BELLE ARTI E PAESAGGIO
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Lettera inviata solo tramite posta elettronica.
Sostituisce l'originale ai sensi dell'art. 43, comma 6,
DPR 445/2000 ed art. 47 commi 1 e 2 D.lgs 82/2005.

Trieste data protocollo

**Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Consiglio Regionale
ai sigg.ri componenti della IV Commissione
permanente**

alla c.a. Presidente Alberto Budai
cr.segreteria.quartacommissione@regione.fvg.it

e.p.c.

**Direzione Generale
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio**

Servizio V- Tutela del paesaggio
dg.abap.servizio5@pec.cultura.gov.it

**Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio
archeologico**
dg.abap.servizio2@pec.cultura.gov.it

**Servizio III - Tutela del patrimonio storico,
artistico e architettonico**
dg.abap.servizio3@pec.cultura.gov.it

<i>Prot. n.</i>		<i>Allegati</i>		<i>Risposta al foglio del</i>	05/02/2025	<i>N.</i>	912-P
<i>Class</i>	01.25.04	<i>Fasc.</i>	3	<i>Prot. Sabap del</i>	06/02/2025	<i>N.</i>	2524-A

Oggetto: **Disegno di legge n.38 - Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale**
Richiedente: Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - Consiglio Regionale
INVITO AD AUDIZIONE CON IV COMMISSIONE – 11 FEBBRAIO 2025
Nota

Il disegno di legge n. 38 della Regione Friuli Venezia Giulia (FVG), intitolato “*Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale*” mira a dare attuazione all'articolo 20, comma 4 del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, che recepisce la direttiva europea 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. La legge regionale disciplina l'individuazione di aree idonee e non idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili nella regione Friuli Venezia Giulia, definendo criteri per la localizzazione degli impianti, privilegiando aree a minor pregio paesaggistico e ambientale. Sono individuate superfici idonee, come aree industriali e strutture edificate, e aree non idonee, con particolare attenzione alla tutela del patrimonio culturale, del paesaggio e delle attività agricole.

In generale si accoglie con favore il disegno di legge che va a intervenire su un tema che coinvolge l'attività dello scrivente Ufficio per quanto attiene alla tutela del Patrimonio culturale per gli aspetti di tutela storico monumentale, archeologica e paesaggistica.

Si dà atto dell'importante lavoro svolto dalla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile condividendo l'intento di tutela dei beni culturali e paesaggistici; la condivisione e la collaborazione tra il Ministero e la Regione risultano quanto mai necessari al fine di scongiurare il pericolo di danni al patrimonio culturale.

Si ricorda qui come in tempi più o meno recenti diverse proposte di campi fotovoltaici a terra abbiano generato controversie che hanno coinvolto Comuni, privati cittadini, nonché le autorità preposte alla gestione della tutela. Si possono ricordare l'approvazione di alcuni campi fotovoltaici nella bassa pianura friulana fino ad arrivare all'ultimo ed eclatante caso di una proposta per un campo fotovoltaico ubicato vicino al sito UNESCO di Aquileia.

Come riportato nell'art. 1, comma 3 ("Obiettivi e finalità della legge") *"il disegno di legge si muove lungo la direttrice tracciata dalla normativa nazionale di settore e in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), nell'ottica di un corretto contemperamento degli interessi che vengono in rilievo nella complessità della materia trattata e che sono da un lato la massima diffusione della produzione di energia da fonti rinnovabili e, dall'altro, **la tutela del territorio regionale attraverso la protezione dei beni culturali e del paesaggio**, la preservazione dei suoli necessari per l'agricoltura, la riduzione del consumo di suolo in generale, la tutela della biodiversità, nonché la salvaguardia dell'assetto e della sicurezza del territorio e la difesa dell'ambiente"*. Nell'evidenziare che tra le finalità della legge è indicata la coerenza *"con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo"*, si rileva come il Friuli Venezia Giulia sia tra le poche regioni italiane dotate di un Piano paesaggistico regionale (PPR-FVG) quale utile strumento di supporto alle attività previste dalla legge stessa.

Si rappresenta che in generale sono condivisibili i principi e i criteri rappresentati nell'introduzione agli articoli del disegno di legge, laddove, in particolare, viene evidenziata la volontà di aderire a quanto perseguito dal legislatore statale, ossia la protezione del patrimonio culturale e del paesaggio, pur nel vincolo del raggiungimento degli obiettivi nazionali ed europei di decarbonizzazione, efficienza energetica, ecc. (PNIEC). Inoltre, appare rilevante il richiamo, in premessa, alla volontà del legislatore statale, espressa dall'articolo 20 del D.Lgs.199/2021 e dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, *"di indirizzare la localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, preminentemente in aree di minor pregio paesaggistico o ambientale, quali i siti dove sono già installati impianti della stessa fonte, i siti oggetto di bonifica, le cave cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale o, comunque, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, le superfici di strutture edificate, le aree a destinazione industriale artigianale, per servizi e logistica e, più genericamente, le aree non utilizzabili per altri scopi"*.

La Regione opera due fondamentali operazioni:

1) PER L'INDIVIDUAZIONE DELLE AREE IDONEE:

al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le **AREE IDONEE** all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale: in attuazione dell'articolo 20, comma 4, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"* e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 *"Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili"* (**cf. art. 1 comma 2 del DDL 038**).

Si sottolinea che l'individuazione delle aree idonee è finalizzata all'applicazione delle semplificazioni (tra cui la riduzione dei termini e la previsione che l'autorità competente per il paesaggio esprima un parere obbligatorio non vincolante).

2) PER LA DISCIPLINA DELLE AREE NON IDONEE:

La Regione riferisce che ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale (**cf. art.1 comma 3 del DDL 038**).

A parere di questo Ministero, alcune criticità, di cui si dirà nel dettaglio più avanti, sono rinvenibili proprio nella composizione del quadro delle condizioni di

- 1) idoneità (**Art. 2 - DDL 038**)
- 2) non idoneità (**Art. 3 - DDL 038**)



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it / www.sabap.fvg.cultura.gov.it

- 3) e della risoluzione che la regione propone in caso di *coesistenza delle stesse condizioni di idoneità e non idoneità nei medesimi areali (Art. 2 Comma 5 - DDL 038)*.

Si rappresenta che il quadro dell'articolato risulta di non agevole lettura, generando in alcuni casi, forti criticità in rapporto a quanto auspicato nei sopra citati criteri e principi, sanciti dal legislatore statale e richiamati nell'introduzione, che dovrebbero invece informare chiaramente l'attività e le scelte che il legislatore regionale è chiamato qui a svolgere.

Si riportano di seguito gli articoli e i commi che sono oggetto di specifica osservazione.

Art. 2 (Individuazione delle aree idonee)

- **Ai commi 1, 2, vengono elencate le aree da considerarsi idonee.**
- **Ai commi 3 e 4 vengono stabiliti alcuni casi in cui non si applicano i commi 1 e 2.**

Le esclusioni contemplate nei commi 3 e 4 risultano di difficile interpretazione per l'operatore ai fini di una corretta e certa applicazione della legge.

- Al comma 4 viene, inoltre, stabilito che: *“Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano: [...] b) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), f), g), h), i), l)”*.

Se la Regione volesse comunque mantenere tali esclusioni ed in particolare quanto previsto al comma 4, si chiede che, in coerenza con la disciplina di tutela del D.lgs. n. 42/2004, il comma venga riformulato per la parte che riguarda la competenza di questo Ministero come segue (integrazioni in rosso):

comma 4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 e 2 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano: [...] b) nelle aree tutelate ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137).

Si ritiene dunque che l'esclusione dal novero delle aree individuate come idonee debba essere prevista per tutte le aree tutelate ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, dovendo comunque estendersi per lo meno alle aree di cui all'art. 2 comma 1 lett. a), d), j).

A titolo esemplificativo si fa notare come siano adiacenti a infrastrutture ferroviarie e autostradali beni culturali di rilevante interesse; i “bastioni della città fortezza di Palmanova” ad esempio sono collocati a circa 600 metri dall'autostrada A4, a circa 400 metri dall'infrastruttura ferroviaria e dall'area industriale, così come la chiesa di San Giovanni in Tuba a Duino Aurisina. Come esempio di livello nazionale infine si può segnalare la Chiesa di San Giovanni Battista alle porte di Firenze, nota come Chiesa dell'Autostrada del Sole, di Giovanni Michelucci, limitrofa all'autostrada del Sole.

- ***comma 5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee.***

Ai sensi del comma 5 allorché concorrano al contempo condizioni di idoneità di cui all'art. 2, c. 1 e di non idoneità di cui all'art. 3, c.1, **prevale la disciplina prevista per le aree idonee.**

A parere di questo Ministero, tale disposizione non è coerente con il D.M. 21 giugno 2024, laddove il MASE, all'art. 7, affida alle Regioni il compito di individuare le aree *idonee* **(tenendo conto, tra l'altro, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio e privilegiando l'utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni**



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it / www.sabap.fvg.cultura.gov.it

industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale etc.), applicandosi le previste semplificazioni (**tempi più celeri e parere obbligatorio e non vincolante dell'autorità competente per il paesaggio**), e le aree *non idonee*, dove per ragioni di tutela la Regione può individuare ulteriori aree e superfici **non idonee** ad ospitare impianti FER (oltre quelle stabilite dallo decreto stesso all'art. 7 comma 3), per cui non vigono le suddette semplificazioni.

Considerato inoltre che il D.M. del 2024 **non stabilisce una disciplina circa la "prevalenza" dell'idoneità sulla non idoneità**, né dà mandato alle Regioni di disporre in merito, si ritiene, in applicazione anche del principio della maggior tutela, che il comma 5 dell'art. 2 del DDL 038 non sia coerente con la normativa statale, né conforme alla volontà del legislatore statale di demandare alle regioni un'analisi peculiare del proprio territorio per l'individuazione di aree aventi particolare connotazione e regime di tutela, tali da necessitare, in caso di trasformazione attraverso l'installazione di FER, di un'adeguata **valutazione e del parere vincolante** dell'autorità competente per il paesaggio.

Le Regioni quindi non sono chiamate a stabilire una disciplina di *prevalenza della idoneità sulla non idoneità* delle aree e inoltre, ad avviso di questa Amministrazione, l'opportunità di inserire un impianto industriale per la produzione di FER in un'area che sebbene idonea ai sensi dell'art. 2 ricada in area considerata dalla Regione non idonea per esigenze di tutela ai sensi dell'art 3, comma 1, **deve necessariamente essere valutata dall'autorità competente** che prenderà comunque in considerazione le caratteristiche specifiche dell'area e dell'eventuale compatibilità del progetto.

Si chiede pertanto lo stralcio di questo comma 5 o, in via subordinata, che detto articolato sia modificato nel senso che in caso di concorso tra area idonea ed area non idonea prevalga la disciplina prevista per le aree non idonee.

Sempre in merito all'art. 2, comma 5 bisogna osservare che mentre la disposizione della regione trova applicazione per **l'art. 3 comma 1 (aree non idonee ai sensi del D.M. 2010)** la stessa disposizione non troverebbe applicazione per le aree individuate ai sensi dell'art. 3, comma 3 (non idonee ai sensi dell'art. 7 del c. 3 del D.M. del MASE 21 giugno 2024) che restano, comunque non idonee, nel senso che anche in caso di sovrapposizione idoneo/non idoneo **prevarrebbe la non idoneità**.

Art. 3 (Individuazione delle aree non idonee)

- **l'art. 3 comma 1** stabilisce che le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, in conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "*Criteria per l'individuazione di aree non idonee*" del **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili)**, e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici, suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:
 - a) **tutela del patrimonio culturale e del paesaggio: elenco ...**
 - b) tutela dell'ambiente: elenco...
 - c) tutela delle attività agricole: elenco...

- **comma 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:**
 - a) **le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;**
 - b) **la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.**

L'elenco delle aree non idonee di cui alla **lett. a) dell'art. 3, comma 1** (richiamato poi al comma 3 lett. b) come detto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it / www.sabap.fvg.cultura.gov.it

fa riferimento al **Decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010**; su questo elenco troverebbe però applicazione il richiamato art. 2 comma 5 del DDL 038, generando una minore garanzia di non idoneità.

Considerato che il **D.M. 21 giugno 2024** all'art.7 comma 3 nella definizione dei principi e criteri per l'individuazione delle **aree non idonee**:

- 1) **in primis, stabilisce** specifiche superfici e aree non idonee: *sono considerate non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.* (cfr. art. 7, c. 3 D.M. 21 giugno 2024);
- 2) **conferisce** alle regioni la possibilità di individuare come **non idonee le altre superfici e le aree tutelate dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**: *Le regioni possono individuare come non idonee le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- 3) **Riconosce** alla regione la possibilità di stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela in cui viga la non idoneità: *Le regioni possono stabilire una fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di ampiezza differenziata a seconda della tipologia di impianto, proporzionata al bene oggetto di tutela, fino a un massimo di 7 chilometri.*
- 4) **Dispone** che nell'applicazione del suddetto comma 3 dell'art.7 deve essere temperata la necessità di tutela dei beni con la garanzia di raggiungimento degli obiettivi di cui alla Tabella A dell'art. 2 del presente decreto fissati in 1960 MW entro il 2030.

Per il raggiungimento di tale obiettivo (fissato in 1960 MW per il Friuli Venezia Giulia), si potrebbe sommariamente stimare il fabbisogno della seguente superficie:

- circa 1,8 ha per ogni MW (valore cautelativo; sulla base dei progetti valutati recentemente la superficie per ogni MW potrebbe essere assunta con un valore inferiore);
- 1960 MW X 1,8 ha = 3528 ha = 35,28 kmq
- Tale valore corrisponde a una superficie inferiore all'estensione di un comune come Pordenone (38,23 kmq) o di un'area di 6 km x 6 km;
- Immaginando di ripartire tale superficie sull'intero territorio regionale, si può ragionevolmente ipotizzare che per il raggiungimento degli obiettivi energetici si possano utilizzare aree "idonee", senza la necessità rendere utilizzabili aree di maggior pregio quali quelle sottoposte a tutela dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Per tali considerazioni, al fine di perseguire anche la tutela del territorio (nei suoi aspetti culturali, paesaggistici, ambientali, ecc.) **si ritiene perseguibile la proposta di inserire tutte le aree e superfici tutelate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 tra le aree "non idonee", nessuna delle quali dovrebbe essere considerata come recessiva rispetto al carattere di "idoneità" dell'area ex art. 2, come invece pare evincersi dalla suddivisione dei beni tutelati dal D.Lgs 42/2004 in due distinti commi dell'art. 3.**

Infatti, ad avviso di questa Amministrazione, solo l'effettiva dimostrazione del mancato raggiungimento degli obiettivi energetici, di cui alla Tabella A dell'art. 2, dovrebbe limitare la possibilità delle regioni di ampliare la individuazione di aree non idonee.

Qualora fosse necessario procedere in questa prospettiva, si ritiene opportuno considerare prioritariamente l'eventuale contrazione delle fasce di rispetto, e successivamente quella delle aree tutelate di cui al secondo periodo del comma 3, art. 7 del D.M. 2024, ossia *"le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42".*

Per quanto sopra riferito si propone la modifica **dall'art. 3 comma 3** come segue (integrazioni in rosso):

comma 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it / www.sabap.fvg.cultura.gov.it

- a) *le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 136, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*
- b) *le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro degli altri beni sottoposti a tutela ai sensi del medesimo decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;*
- c) *la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alle lettere a) e b) del presente comma 3), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.*
- d) *la fascia di rispetto dal perimetro degli altri beni sottoposti a tutela e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.*

Poiché le lettere a) e b) sopra citate si possono accorpate in un'unica lettera, il c. 3 dell'art. 3 del DDL potrebbe essere riformulato anche come segue:

comma 3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:

- a) *le superfici e le aree che sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*
- b) *la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) del presente comma 3), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.*
- c) *la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alle lettere a) del presente comma e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.*

Osservazioni sulle fasce di rispetto

Nulla prevedendo l'art.3 c.3 lett. b) circa la distanza minima quale fascia di rispetto, sarebbe opportuno un espresso richiamo a quanto previsto dal D.Lgs.199/2021 all'art.20, c.8, lett. c-quater, per cui la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici e di tre chilometri per gli impianti eolici. Tale fascia di rispetto potrebbe essere individuata come condizione di non idoneità o di esclusione dalla idoneità (ferme restando le considerazioni sull'art. 2, comma 5).

Art. 6 (Cartografia)

- **Comma 2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 3 e 4, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg**

Si ritiene opportuno prevedere l'espresso coinvolgimento degli Uffici periferici di questo Ministero al procedimento di approvazione e di modifica della cartografia delle superfici e delle aree non idonee mediante il rilascio anche del loro parere obbligatorio da rendersi entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia e quindi sentiti detti Uffici prima dell'approvazione in via definitiva della cartografia e delle successive modifiche.

Il contributo ministeriale appare più che mai opportuno anche ai fini dell'individuazione dei beni tutelati *ope legis* ai sensi dell'art. 10 del d.lgs 42/2004 (es. immobili di proprietà pubblica, aventi più di 70 anni e di autore non più vivente, privi di appositi decreti, in assenza della verifica di interesse culturale ai sensi dell'art. 12 del medesimo decreto legislativo). Appare inoltre utile ai fini delle valutazioni di competenza e dell'individuazione di criteri utili all'individuazione della fascia di rispetto in "*proporzione al bene oggetto di tutela*", in particolare per quanto attiene alla Parte II del Dlgs 42/2004 e s.m.i.

Si fa presente infine che la "cartografia delle aree non idonee" possa essere resa disponibile – almeno in parte - immediatamente a seguito dell'eventuale recepimento di tutte le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 per quanto già condiviso tra Ministero e Regione sulla piattaforma Webgis del PPR-FVG (parte III del D.Lgs 42/2004).



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it / www.sabap.fvg.cultura.gov.it

Art. 8 (Norme transitorie e finali)

- **Comma 2 lett. a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli**

Si ritiene che l'espressione 'qualora più favorevoli' difetti di chiarezza, dando luogo a dubbi interpretativi ed applicativi, per cui se ne suggerisce lo stralcio o comunque una riformulazione più chiara. Si evidenzia, tuttavia, che una vigente legislazione regionale più restrittiva quanto ad individuazione delle aree non idonee e dunque di maggior tutela per il patrimonio culturale ed il paesaggio debba trovare immediata applicazione alla sua data di entrata in vigore, non potendo essere lasciato alla scelta dei proponenti a quale normativa – statale o regionale - fare riferimento nella proposizione delle loro istanze, ponendosi detta possibilità in evidente contrasto con i principi espressi dal D.M. 21 giugno 2024.

- **Comma 3. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.**

Il primo periodo del comma 3 determina l'acquisizione delle perimetrazioni di cui all'articolo 6 attraverso le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1 della L.R. 5/2007 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR con le modalità di cui all'articolo 57 quater della L.R. 5/2007.

Non risulta chiaro se le aree idonee e non idonee possano essere individuate in ampliamento o in diminuzione a seguito dell'attività di conformazione al PPR-FVG. Tale attività infatti permette di avere una lettura delle caratteristiche paesaggistiche più dettagliata e "sito specifica" delle varie situazioni territoriali.

Ne si comprende appieno se tale previsione possa dar luogo a un possibile conflitto in relazione alla tutela di un interesse di esclusiva competenza statale. Infatti, la normativa sembra limitarsi a un recepimento della perimetrazione, che risulterebbe non più modificabile, con potenziale impatto sulle modalità di tutela dei beni culturali, riducendo così la possibilità di intervento o adattamento in ambito locale.

Il secondo periodo del comma 3 solleva dei dubbi quanto ai rapporti con il PPR-FVG, atteso che la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, ma sempre a condizione che detti strumenti urbanistici siano conformi o adeguati al PPR-PVG o comunque, se non ancora conformati/adeguati, non contrastino con le sovraordinate disposizioni del PPR-FVG; ne consegue che le perimetrazioni di cui all'art.6 dovranno essere conformi alle disposizioni del PPR-FVG ai fini delle successive fasi di conformazione e/o adeguamento degli strumenti urbanistici.

**Il Soprintendente
Arch. Valentina MINOSI**

*Documento firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i*

Referenti
Funzionario architetto Mirko Pellegrini, mirko.pellegrini@cultura.gov.it
Funzionario architetto Gabriele Botti, gabriele.botti@cultura.gov.it



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

Piazza Libertà, 7 – 34135 – TRIESTE / Tel. +39 040 4527511

Sede staccata di Udine – Via Zanon, 22 – 33100 / Tel. +39 0432 504559

PEO: sabap-fvg@cultura.gov.it / PEC: mbac-sabap-fvg@mailcert.cultura.gov.it / www.sabap.fvg.cultura.gov.it



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA
TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO,
ARTISTICO E NATURALE DELLA NAZIONE

Documento per l'Audizione in IV Commissione permanente del Consiglio Regionale RAFVG

martedì 11 febbraio 2025

Osservazioni di Italia Nostra sezione regionale Friuli Venezia Giulia sul disegno di legge n. 38 "Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale"

Elisabetta Peccol, Consigliera di IT Nostra, Sezione di Udine

Ringraziamo ed esprimiamo apprezzamento per l'invito ad intervenire in questa audizione, perchè un'efficace partecipazione e un adeguato processo consultivo rafforzano la democrazia, favoriscono la diffusione di opinioni informate e incrementano la qualità del processo di elaborazione delle politiche pubbliche.

In premessa, riteniamo che l'unica energia veramente pulita sia quella non consumata, perchè tutte le fonti energetiche rinnovabili sono caratterizzate da impatti negativi a diverso grado di intensità: sul paesaggio, sull'ambiente, sui beni culturali e sulle comunità locali. Pertanto esortiamo la Regione a perseguire innanzi tutto politiche volte al risparmio energetico e al recupero dell'efficienza energetica sia termica che elettrica, anche con iniziative e progetti volti all'informazione e alla formazione della popolazione per migliorare i comportamenti individuali e la diffusione di una reale e corretta conoscenza sulle fonti rinnovabili.

Siamo favorevoli affinché la Regione promuova l'utilizzo di fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030 degli obiettivi nazionali stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e così favorisca il processo di decarbonizzazione dell'economia. Inoltre siamo favorevoli alla definizione di un quadro chiaro di riferimento e di orientamento per la localizzazione di progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Riteniamo che il processo di transizione a fonti rinnovabili, vada adeguatamente governato in tutte le fasi di pianificazione e vita degli impianti: localizzazione, cantiere, esercizio e infine la fase finale di dismissione, al fine di prevenire o minimizzare gli impatti negativi già citati. Questo vale in particolare nel settore dell'energia solare, poichè in regione si sta investendo principalmente su questa fonte, che supera l'idroelettrica e l'eolica in quanto a potenza erogata, (*Rapporto Statistico 2023: Energia da fonti rinnovabili in Italia, GSE, 2024*) vista la mancanza di un clima con caratteristiche adeguate per l'eolico.

Al riguardo questo Disegno di Legge N. 38 che intende normare l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale arriva con grave ritardo, rispetto ai tempi previsti dalla direttiva europea, anche a causa del ritardo con il quale è entrato in vigore il Decreto del Ministero

dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (21 giugno 2024) per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili.

Infatti, la legge arriva quando ben oltre metà della produzione di 1960 Megawatt da conseguire con fonti rinnovabili entro il 2030, imposta al FVG dal suddetto decreto MASE, con il cosiddetto Burden Sharing (che ripartisce gli obiettivi di produzione tra tutte le regioni), è già stata collocata sul territorio se si considera la potenza operativa derivanti da impianti già funzionanti e la potenza stimata, derivante da domande già presentate e in parte autorizzate.

Esortiamo la Regione a intraprendere scelte volte a prevenire ed evitare in futuro fenomeni speculativi, già verificatisi in passato, nel settore delle fonti rinnovabili, in particolare quello energetico solare, e a non favorire le grandi aziende del settore e colossali impianti fotovoltaici, fortemente impattanti sul paesaggio e sull'ambiente. Sollecitiamo la Regione a sostenere invece le comunità locali, affinché provvedano a ricercare l'autosufficienza energetica con una molteplicità di impianti di piccole dimensioni risultanti da una pianificazione partecipata e condivisa, preferibilmente nell'ambito di comunità energetiche rinnovabili (CER) ed apprezziamo che questa forma di produzione venga considerata nel DDL.

In merito alla classificazione prevista dal DDL in aree idonee, non idonee e ordinarie ai fini della localizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, **riteniamo che sulle aree non idonee e sulle zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, l'installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 6-bis, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, debba essere vietata**, con l'eccezione di aree interessate dai progetti finalizzati alla costituzione di una Comunità energetica rinnovabile ai sensi delle normative vigenti.

Rileviamo invece che nel DDL proposto, per le aree "non idonee" ovvero quelle caratterizzate per esempio da vincoli paesaggistici o culturali, non sussiste un divieto preliminare all'installazione di impianti, bensì una potenziale incompatibilità discendente dalla previsione di iter autorizzativi lunghi e complessi motivati dalla presenza dei vincoli stessi.

L'Art. 2 fornisce i criteri per Individuare le aree idonee ovvero le aree in cui è previsto un iter accelerato ed agevolato per la costruzione ed esercizio degli impianti a fonti rinnovabili e delle infrastrutture connesse

In merito alle "aree idonee" siamo contrari quindi alla localizzazione di impianti a terra da fonti rinnovabili, specialmente di impianti fotovoltaici, su aree agricole (utilizzate e non utilizzate) allo stato di fatto, anche se prossime a zone industriali o a infrastrutture di trasporto. Ricordiamo che la recente strategia tematica per il suolo approvata dalla Commissione Europea [(Strategia dell'UE per il suolo per il 2030 (COM 699 2021). Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni (2021)], pone quale obiettivo primario per le politiche dei paesi membri la prevenzione del degrado di suoli e terreni e il ripristino dei suoli degradati. In tal senso richiamiamo la Regione a rispettare le previsioni delle direttive europee che in via prioritaria prevedono l'installazione degli impianti sulle superfici artificiali ed edificate, nelle infrastrutture di trasporto, nei parcheggi, nei siti di smaltimento dei rifiuti e in quelli industriali.

Un'eccezione riguardo l'installazione di impianti su aree agricole va fatta nel caso di comunità energetiche rinnovabili (CER) giustificata dai benefici di tipo economico, ambientale e sociale derivanti da questa soluzione per il territorio e per le comunità locali.

Nell' Art. 2 comma 1 a) chiediamo di sostituire "le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica" con "zone industriali, commerciali, artigianali, per servizi e logistica già attuate". La richiesta è motivata dal fatto che molte zone a destinazione industriale, commerciale etc. sui piani urbanistici, non sono state ancora attuate e si trovano allo stato di fatto ancora ad uso agricolo. Ora l'occupazione di queste aree per usi diversi da quello agricolo come il fotovoltaico, viene considerata consumo di suolo nella metodologia di misurazione del consumo di suolo adottata dall'Agenzia Europea dell'Ambiente e da ISPRA.

Siamo contrari, alla possibilità di effettuare un qualsivoglia ampliamento - previsto dall'Art. 2 comma 1 c) fino al 20% - di superfici di impianti già operativi, qualora siano collocati in area agricola o su suolo naturale.

In Art. 2 comma 1 h) riguardante la localizzazione degli impianti di produzione di biometano nelle zone agricole, proponiamo di adottare un criterio di prossimità al centro aziendale dell'azienda agricola piuttosto che quello di prossimità ad aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave, sia per non incrementare fenomeni di dispersione urbana che già caratterizzano i nostri territori, sia perché alcune zone non ancora attuate destinate ad uso urbano potrebbero essere ancor oggi ad uso agricolo.

Siamo favorevoli all'inserimento nelle aree idonee, (previsto in Art 2 In Art. 2 comma 1 l) delle superfici di strutture militari e di aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi, purché esclusivamente per la quota di superficie impermeabilizzata. Si chiede di preservare tra le aree militari (es poligoni o polveriere), le superfici caratterizzate da suolo naturale, che spesso ospitano anche habitat con alti valori naturali e di biodiversità.

In Art. 2 comma 5: qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea e su un'area o superficie non idonea riteniamo, richiamando il principio di precauzione delle politiche ambientali della UE, che l'impianto debba essere sottoposto alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree non idonee e non viceversa come proposto nel DDL.

L'Art. 3 Individua le aree non idonee: ovvero le aree e siti le cui caratteristiche sono incompatibili con l'installazione di specifiche tipologie di impianti secondo le modalità stabilite dalle linee guida emanate con decreto 219/2010 del Ministero dello sviluppo economico

Al punto c) si propone di sostituire "tutela delle attività agricole" con "tutela delle aree agricole" ove con queste si includono tutte le superfici agricole utilizzate e non.

Inoltre ricordiamo quanto già espresso con forza precedentemente sulla necessità di divieto di installazione di impianti su aree agricole. Comunque il criterio adottato nel DDL di includere nelle classi non idonee solo le aree agricole con classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del USDA non sarebbe sufficiente in quanto incorpora solo un criterio di produttività dal punto di vista agricolo per caratteristiche fisiche permanenti, ma non tiene conto

del valore di alcuni servizi ecosistemici potenzialmente connessi con le superfici agricole e i suoli naturali, che invece andrebbe considerato nelle valutazioni.

Nell'Art.5 Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili

Come già dichiarato, siamo contrari alla localizzazione di impianti da fonte solare su aree agricole, in particolare nel caso di impianti di grandi dimensioni come quelli con potenza superiore a 12 MW (comma 1b). Comunque, il criterio di tipo quantitativo, basato su proporzioni tra superfici (dell'impianto e contigue o dell'impianto rispetto alla superficie agricola del Comune) non lo riteniamo sufficiente per valutare gli effetti cumulativi di tali impianti.

Ai fini della valutazione dell'interferenza degli impianti con la connettività ecologica prevista dal comma 1f, chiediamo con quali dati la RAFVG intenda supportarla, considerato che non tutti i comuni hanno completato l'adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale dei loro piani urbanistici per quanto riguarda la Rete Ecologica Regionale. Quest'ultima infatti richiede l'identificazione degli elementi che costituiscono la Rete Ecologica alla scala Locale (REL), che dovrebbe essere recepita dai piani comunali per evitare conflitti con lo sviluppo urbanistico.

Un aspetto da considerare con attenzione nei criteri valutativi è costituito dalla definizione già nella fase autorizzativa dei soggetti responsabili (l'operatore energetico, il proprietario del terreno o entrambi) in termini operativi e finanziari dello smantellamento dell'impianto a fine vita per favorire un suo eventuale ritorno all'uso agricolo.

Al comma 2ell'Art.5 proponiamo che, qualora la Commissione consiliare competente non riesca ad elaborare un parere sulle linee guida per giustificati motivi, si consenta di estendere a sessanta giorni il termine per elaborarlo.

Riguardo alle misure di compensazione riteniamo che nel caso di "concentrazioni territoriali di attività, impianti ed infrastrutture ad elevato impatto territoriale" l'autorizzazione unica debba prevedere l'individuazione di misure compensative a carattere economico, ambientale e territoriale nella misura massima consentita dal Decreto del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 e debba essere destinata a favore dei Comuni per interventi di miglioramento ambientale correlati alla mitigazione degli impatti riconducibili al progetto, ad interventi di efficientamento energetico, di diffusione di installazioni di impianti a fonti rinnovabili e di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza sui questi temi.

Per concludere, ringraziamo per l'attenzione e chiediamo di essere consultati nel futuro processo di definizione delle aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e relativa cartografia.



SECAB Società Cooperativa
33026 Paluzza (UD) – Via Pal Piccolo, 31
Tel. 0433.775173 – Fax 0433.775847
e-mail secab@secab.it - www.secab.it

Iscritta al Registro Imprese di Udine
Codice fiscale e partita IVA 00154050306
R.E.A. n. 9019
Albo Società Cooperative n. A159614

Vs. rif.:

Ns. rif.: AO/ao - prot. 028/25

Spett. le
IV Commissione Permanente
Consiglio Regionale FVG
Piazza Oberdan 6
34121 TRIESTE
E mail: cr.quartacommissione@regione.it

Paluzza, lì 11 febbraio 2025

OGGETTO: disegno di legge n. 38 << Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale i>>, d'iniziativa della Giunta regionale. osservazioni

Premesso:

La SECAB, nata nel 1911 per iniziativa di un gruppo di cooperatori carnici guidati da Antonio Barbacetto, fu la prima impresa friulana per la produzione e distribuzione di energia elettrica a essere strutturata in forma cooperativa, ed è ancor oggi, sempre con riferimento alla natura societaria e all'attività caratteristica, la più importante della regione Friuli-Venezia Giulia, con circa 45 milioni di kWh prodotti annualmente e un bacino operativo di 170 chilometri quadrati; è una Cooperativa Storica concessionaria dotata di rete propria riconosciuta dall' Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) con delibera 233/2020/R/eel.

L'attività ancor oggi preponderante è la produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica, la quale è generata da cinque centraline idroelettriche per una potenza complessiva di oltre 10.000 kW e una produzione media annua di circa 40 milioni di kWh.

La SECAB distribuisce, in qualità di distributore di riferimento, l'energia elettrica nei comuni di Paluzza, Cercivento, Treppo Ligosullo, Ravascletto, e Sutrio. Il servizio di distribuzione, fornito ai Clienti ed ai Soci, è destinato a circa 5.162 utenze pubbliche, civili, commerciali, artigianali e industriali, viene svolto con la propria rete a media (80 Km) e bassa tensione (120 Km), servendo una popolazione di circa 5.018 unità in un'area posta tra le quote di 600 e 1700 metri.

L'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile dagli impianti sociali viene distribuita e autoconsumata in parte nell'area e l'eccedenza ceduta al mercato.

Ciò premesso e con riferimento alla norma in esame,

si prende atto della volontà da parte della regione di regolamentare con puntualità i siti idonei necessari per l'implementazione della produzione di energia da fonte rinnovabile nel territorio regionale ma nello stesso tempo si vuole sottolineare alcuni aspetti particolarmente rilevanti per quanto riguarda le reti:

- Le reti sono l'ossatura necessaria per poter trasportare l'energia prodotta dagli impianti rinnovabili che, per quanto riguarda il distributore è una mera consegna dell'energia stessa alla cabina primaria per essere immessa nella rete nazionale.
- Le reti in MT in area montana sono prevalentemente del tipo in antenna ed hanno una minima magliatura solamente nel fondovalle;
- I costi di connessione degli impianti sono determinati in base all'applicazione dei parametri previsti dal TICA (Testo Unico Connessioni Attive) che non permettono la remunerazione dell'investimento;
- La realizzazione di nuove linee elettriche in area montana hanno dei costi elevati, sia per le caratteristiche plano altimetriche dei siti che per la particolarità dei territori. Investimenti che non trovano remunerazione sia per la bassa intensità dell'utenza presente nell'area che, in quanto distributori con meno di 25.000 utenti soggetti alla tariffa parametrica;
- L'eccessiva generazione distribuita, in particolare quella fotovoltaica, determina inversioni di flusso con conseguente variazione della tensione con mal funzionamento dei dispositivi di protezioni di rete determinando una qualità del servizio di distribuzione al di sotto dei parametri imposti dall'ARERA;
- Nell'area montana, paradossalmente, potrebbe essere più importante l'investimento che il distributore dovrebbe affrontare per la realizzazione della linea di connessione che l'investimento relativo all'impianto stesso; pertanto, sarebbe necessario valutare l'intero progetto sia quello relativo all'impianto che quello relativo alla connessione.

Dalla lettura della norma si evince inoltre che la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile dovrebbero andare a coprire i deficit energetici dell'area in cui vengono realizzati ovvero affinché l'energia venga consumata nell'area di produzione. Tale previsione dovrebbe inoltre portare a valutare un'ulteriore criterio d'individuazione delle aree idonee ovvero la verifica delle produzioni in essere rispetto al consumo.

Riteniamo inoltre sia opportuno coinvolgere il distributore locale nella definizione delle aree idonee affinché le stesse possano trovare la condivisione con i piani di miglioramento della rete promossi dai distributori a salvaguardia della resilienza e stabilità della rete.

Per questi motivi, con la presente si chiede al Legislatore Regionale, che per le aree montane venga tenuto conto delle suddette problematiche e che le aree idonee vengano individuate con i seguenti criteri:

- a) Solo nel fondovalle
- b) Solo se presente la rete del distributore
- c) Sull'effettivo fabbisogno dell'area

Distinti saluti

Il Presidente
Ennio PITTINO
 (documento firmato digitalmente)

Grids Italia

Area Regionale Veneto - Friuli Venezia Giulia
 Programmazione e Gestione Lavori - Autoriz.Patrimonio
 Industriale

Via Domenico Cimarosa 4 - 00198 Roma - Italia
 T +39 06 83051

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI
 VENEZIA GIULIA
 consiglio@certregione.fvg.it

SEGRETERIA QUARTA COMMISSIONE
 REGIONE FVG
 cr.segreteria.quartacommissione@regione
 .fvg.it

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
 massimo.canali@regione.fvg.it

DIS/MCN/TRI/PGL/API

e-distribuzione@pec.e-distribuzione.it

Oggetto: **EDIS86968713 (citare tale riferimento nell'oggetto o nel testo della risposta)**
 Memoria di e-distribuzione Spa in occasione dell'audizione della commissione tecnica del
 11/02/2025 sul disegno di legge n.38 "Norme per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili
 sul territorio regionale" d'iniziativa della Giunta regionale.

La scrivente e-distribuzione S.p.A., con sede legale in Roma, Via Cimarosa n. 4 (C.F. 05779711000 - REA n. RM-922436 - Società partecipante al Gruppo IVA Enel con P.I. 15844561009), Infrastrutture e Reti Italia, Area Regionale Veneto – F.V.G., che ha partecipato in presenza all'audizione dell'11/02/2025 rimandando l'invio delle proprie considerazioni ad una nota scritta, intende con la presente memoria, in relazione al tema in oggetto, significare quanto segue.

e-distribuzione, in quanto gestore dell'87% circa della rete di distribuzione della regione Friuli Venezia-Giulia, agisce secondo le norme dell'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) ed in particolare in tema di connessioni di impianti di produzione, secondo le norme del Testo integrato delle connessioni attive - Delibera ARG/elt 99/08 e ss.mm. e ii. (TICA). E-distribuzione, effettuando un fondamentale servizio pubblico, ai sensi della succitata norma, ha l'obbligo di connessione di tutti coloro che effettuino richiesta e che ottengano le autorizzazioni.

Relativamente al tema dei procedimenti autorizzativi degli impianti di produzione da fonti rinnovabili, i quali prevedono come condizione fondamentale la valutazione complessiva del progetto dell'impianto e delle opere connesse, si coglie l'occasione per richiamare l'art.33 "Prenotazione della capacità di rete al termine o nel corso del procedimento per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione" del Testo integrato delle connessioni attive - Delibera ARG/elt 99/08 e ss.mm. e ii. (TICA).

I produttori di energia da fonti rinnovabili che richiedono l'autorizzazione unica con procedimento ordinario,

1/2

Azienda certificata ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 37001 - ISO 45001 - ISO 50001

Questo messaggio è destinato esclusivamente al seguente uso: **CONFIDENZIALE**

anche subordinato alle procedure di VIA, o con procedimento semplificato hanno facoltà di curare autonomamente tutti gli adempimenti per l'acquisizione delle autorizzazioni richieste dalla legge per la costruzione ed esercizio sia dell'impianto di produzione da fonti rinnovabili che delle opere di rete per la connessione e ogni altro provvedimento amministrativo indispensabile per la cantierabilità delle opere stesse, come previsto dall'art. 9.8 dell'Allegato A del Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e come consentito dalle delibere dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

Il TICA presume che il richiedente, all'atto della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico, comunichi al Responsabile del medesimo procedimento e, qualora sia necessario acquisire la VIA, anche al Responsabile del procedimento di VIA, gli estremi e i recapiti del gestore di rete cui è stata inoltrata la richiesta di connessione, il codice di rintracciabilità attribuito alla pratica, la data di accettazione del preventivo e la data ultima di validità della soluzione tecnica di connessione (STMG), decorsa la quale la STMG assume valore indicativo. Tale tempistica di validità della soluzione tecnica di connessione risulta spesso sottodimensionata rispetto alla durata dei procedimenti di autorizzazione e/o valutazione ambientale. Si precisa inoltre che il passaggio in stato indicativo della STMG fa sì che la soluzione tecnica ivi descritta non sia più vincolante per il gestore di rete e pertanto, nel caso dovessero pervenire nuove richieste di connessione nella medesima area o si dovesse procedere, secondo le indicazioni del TICA, alla riassegnazione della potenza, potrebbe verificarsi la necessità di attribuire ad un altro impianto di generazione la stessa soluzione tecnica di connessione, rendendo di conseguenza non più realizzabile quella in fase di autorizzazione.

In tale prospettiva, e anche in considerazione del fatto che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente consente al produttore di presentare il progetto definitivo in autorizzazione senza aver prima ottenuto il parere di conformità tecnica da parte del gestore, si richiama il Responsabile del procedimento autorizzativo unico e, nel caso l'impianto di produzione sia assoggettato a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), anche il Responsabile del procedimento di VIA, affinché, qualora ne ricorrano le condizioni, prima di comunicare l'esito positivo del procedimento al proponente verifichino con la scrivente società, con le modalità previste dalle linee guida ed eventualmente precisate dal Ministero dello Sviluppo Economico, la persistenza delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG oggetto di autorizzazione.

Cordiali saluti

Stefano Leviti
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da Enel Italia S.p.A. e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente.

Schema di Disegno di Legge Aree Idonee Regione Friuli-Venezia Giulia

PdL Aree Idonee Regione Friuli-Venezia Giulia	Osservazioni Edison
Art. 1 Oggetto e finalità	
<p>1. La Regione, in linea con gli obiettivi del Piano energetico regionale (PER), promuove lo sviluppo dell'utilizzo delle fonti rinnovabili ai fini del conseguimento al 2030, degli obiettivi nazionali sulla decarbonizzazione, sull'efficienza energetica, sulla riduzione delle emissioni di CO2 e sulla sicurezza energetica, stabiliti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).</p>	
<p>2. In attuazione dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) e in conformità ai principi e ai criteri definiti dal decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 (Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili), la Regione al fine di accelerare il processo di realizzazione degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili e conseguire l'obiettivo di potenza complessiva assegnato, individua le superfici e le aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>	
<p>3. Ai fini del contemperamento degli obiettivi della pianificazione territoriale ed energetica con i valori della tutela del patrimonio culturale e paesaggistico, dell'ambiente, della biodiversità, delle foreste, del suolo agricolo e delle peculiari produzioni agroalimentari del territorio, nonché in coerenza con gli obiettivi della pianificazione paesaggistica e ambientale e di riduzione del consumo di suolo, la presente legge disciplina l'individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sul territorio regionale.</p>	
Art. 2 Individuazione delle aree idonee	
<p>1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, nonché della disponibilità di risorse rinnovabili, delle caratteristiche del territorio regionale, della dislocazione della domanda elettrica, della geografia delle infrastrutture di rete, della presenza di eventuali</p>	

vincoli di rete e del potenziale di sviluppo della rete, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono superfici e aree idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili:	
a) le aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, per servizi e logistica;	
b) le superfici di strutture edificate e i parcheggi;	
c) le aree nelle quali sono già presenti impianti della stessa fonte al fine di realizzare interventi di modifica, anche sostanziale, consistenti nel rifacimento, nel potenziamento o nell'integrale ricostruzione degli impianti, anche connessi a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento; tale limite percentuale non si applica per gli impianti fotovoltaici per i quali l'incremento dell'area occupata è ammissibile all'interno di un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da un impianto fotovoltaico esistente;	
d) siti oggetto di bonifica individuati ai sensi del titolo quinto, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 242-ter del decreto legislativo 152/2006;	
e) le aree di cava o le porzioni delle stesse, non suscettibili di ulteriore sfruttamento, nonché quelle nelle quali l'attività estrattiva sia cessata e non sia stato effettuato l'intervento di riassetto ambientale dei luoghi;	
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane, dei gestori di infrastrutture ferroviarie, delle società concessionarie autostradali e delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali;	
g) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006;	
h) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un	

perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da aree a destinazione industriale, commerciale, artigianale, da siti di interesse nazionale e dalle cave;	
i) nelle zone classificate agricole, esclusivamente per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti di produzione di biometano, le aree racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da un impianto industriale o da uno stabilimento, quest'ultimo come definito dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 152/2006. Tale disposizione non si applica nel caso in cui l'impianto industriale sia un impianto fotovoltaico;	Si ritiene opportuno eliminare la previsione evidenziata, in quanto limita la possibilità di sfruttare e condividere infrastrutture precedentemente realizzate. La ratio della proposta è comunque già salvaguardata dall'articolo 6 comma 3 del D.lgs n.190/2024.
j) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri;	
k) le discariche o i lotti di discarica, chiusi o ripristinati;	
l) le superfici di strutture militari e le aree militari dismesse se non utilizzate o non utilizzabili per altri scopi.	
2. Nelle zone classificate agricole, l'installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto del Ministero dello sviluppo economico 4 luglio 2019 (Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione), è consentita esclusivamente nelle aree individuate:	
a) dal comma 1, lettera c), a condizione che la realizzazione dell'impianto non comporti un incremento dell'area occupata;	
b) dal comma 1, lettera e), incluse le cave già oggetto di riassetto ambientale;	
c) dal comma 1, lettere f), g), i), j), k), l).	
3. Le disposizioni di cui al comma 2, non si applicano nei casi in cui la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, nelle zone classificate agricole:	
a) sia finalizzata alla costituzione di una comunità energetica rinnovabile (CER);	
b) sia finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche o dal Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (Misure urgenti relative al	

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti), convertito dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.	
4. Le superfici e le aree di cui al comma 1 sono idonee all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a condizione che non ricadano:	
a) nelle aree di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 6) e 7);	
b) nelle aree tutelate ai sensi della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere b), f), g), h), i);	
c) per quanto concerne le aree di cui al comma 1, lettere h), i), j):	
1) nelle aree naturali protette di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali);	
2) nelle aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e di cui alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007);	
3) nei prati stabili di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali).	
5. Qualora il progetto di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili insista contemporaneamente su un'area o superficie idonea di cui al comma 1 e su un'area o superficie non idonea di cui all'articolo 3, comma 1, la realizzazione dell'impianto è sottoposta alla disciplina prevista per la realizzazione degli impianti nelle aree idonee.	Accogliamo positivamente questo comma.
6. Le superfici e le aree idonee indicate al comma 1 sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.	
7. La Regione, anche mediante FVG Energia S.p.A., promuove la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili nelle aree di cui al comma 1, mediante la stipula di convenzioni con	

<p>gli enti pubblici che hanno la disponibilità di tali aree. La convenzione prevede la delega all'Amministrazione regionale dell'organizzazione e della gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'assegnazione delle aree interessate dalla realizzazione degli impianti.</p>	
<p>Art. 3 Individuazione delle aree non idonee</p>	
<p>1. Le superfici e le aree non idonee all'installazione di specifiche tipologie di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono individuate dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, in conformità all'Allegato 3 (paragrafo 17) "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" del decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili), e tenendo conto degli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, nelle seguenti categorie di aree e superfici, suddivise per destinazione e per la specifica tutela a cui sono sottoposte:</p>	
<p>a) tutela del patrimonio culturale e del paesaggio:</p>	
<p>1) aree core zone e buffer zone o definizioni equivalenti rientranti negli elenchi di beni da tutelare individuati dall'UNESCO, relativi a:</p>	
<p>1.1) siti regionali inseriti nella lista del patrimonio mondiale, culturale, naturale, riconosciuto dall'UNESCO;</p>	
<p>1.2) aree ricomprese nel programma "L'uomo e la biosfera" (Man and the Biosphere - MaB);</p>	
<p>2) paesaggi rurali iscritti nel Registro nazionale dei paesaggi rurali storici istituito con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 novembre 2012, n. 17070 (Istituzione dell'Osservatorio nazionale del paesaggio rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali);</p>	
<p>3) beni culturali oggetto di tutela indiretta ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 42/2004;</p>	
<p>4) aree paesaggistiche tutelate per legge ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal Piano paesaggistico regionale (PPR) di</p>	<p>Per quanto riguarda la fonte idroelettrica, queste aree non possono essere considerate "aree non idonee" per la natura stessa della fonte. Gli impianti idroelettrici possono essere considerati opere di pubblica utilità e la loro progettazione prevede</p>

<p>cui all'articolo 135 del decreto legislativo 42/2004;</p>	<p>sempre un'attenta integrazione nel contesto paesaggistico, garantendo soluzioni compatibili con l'ambiente circostante e prevedendo adeguate misure di compensazione ambientale.</p> <p>Inoltre, i progetti che ricadono in aree vincolate sono soggetti a valutazioni specifiche da parte delle autorità competenti, le quali esaminano caso per caso l'ammissibilità degli interventi previsti (ad esempio, attraverso la procedura VINCA). Di conseguenza, classificare queste aree come totalmente non idonee risulterebbe una semplificazione eccessiva e potenzialmente limitante.</p> <p>Tale indicazione è valida anche per i punti: 5), 6) e lett. b)</p> <p>In generale si ritiene opportuno che la normativa preveda un approccio che tenga conto delle specifiche necessità legate alla realizzazione di impianti idroelettrici e delle peculiarità di questa fonte rispetto alle altre e.g. limitata occupazione del suolo, maggiore integrazione con il paesaggio e l'ambiente circostante.</p>
<p>5) aree e immobili di notevole interesse pubblico, tutelati ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettere c) e d) del decreto legislativo 42/2004, delimitate dal PPR;</p>	<p>vedi sopra</p>
<p>6) altre aree riconosciute e delimitate dal PPR, quali ulteriori contesti o aree a rischio potenziale archeologico;</p>	<p>vedi sopra</p>
<p>b) tutela dell'ambiente:</p>	<p>vedi sopra per tutti i punti della lettera</p>
<p>1) zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, qualora individuate come elementi areali;</p>	
<p>2) aree incluse nella Rete Natura 2000 di cui al decreto del Presidente della Repubblica 357/1992, alla legge regionale 7/2008, alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché alla legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006);</p>	
<p>3) aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e inserite nell'elenco delle aree naturali protette;</p>	
<p>4) parchi, riserve e aree naturali regionali di cui alla legge regionale 42/1996;</p>	<p>È frequente che nelle aree limitrofe a corsi d'acqua vengano istituiti parchi o altri enti naturalistici, parallelamente, per la natura stessa della fonte, gli</p>

	<p>impianti idroelettrici vengono ubicati in prossimità di corsi d'acqua.</p> <p>Conseguentemente a questa stretta correlazione, è frequente che nuovi impianti idroelettrici sorgano all'interno di parchi naturali, a meno che questo non venga espressamente vietato dai regolamenti dell'ente parco e fatti salvi gli opportuni approfondimenti da svolgersi in sede di procedura di valutazione di impatto ambientale.</p>
5) aree che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversità e aree su cui insistono le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura, individuate dal Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);	
6) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità geologica e valanghiva superiore alla pericolosità media P2, individuate nel Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) di cui all'articolo 65, comma 1, del decreto legislativo 152/2006;	
7) aree caratterizzate da situazioni di pericolosità idraulica superiore alla pericolosità media P2 e aree fluviali, ai sensi del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA) di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° dicembre 2022;	<p>Per sua natura un impianto idroelettrico è caratterizzato da strutture (es. sbarramenti mobili, opere di presa, canali di derivazione, locale macchine idrauliche) che necessariamente si collocano in corrispondenza dell'alveo del corso d'acqua coinvolto. Si consideri il fatto che impianti, come quelli idroelettrici, che necessariamente ricadono in aree ad elevata pericolosità sono progettati con caratteristiche idonee ad affrontare potenziali eventi straordinari.</p>
8) geositi e geoparchi, iscritti nel Catasto regionale dei geositi e dei geoparchi regionali (CaRGeo) di cui all'articolo 3 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche);	
c) tutela delle attività agricole:	
1) aree agricole che rientrano nelle classi 1 e 2 di capacità d'uso secondo la Land Capability Classification (LCC) del United	

<p>States Department of Agriculture (USDA) e individuate nella Carta regionale di capacità d'uso agricolo dei suoli pubblicata sul sito istituzionale della Regione;</p>	
<p>2) aree agricole destinate a produzioni agroalimentari di qualità, quali le produzioni biologiche, le produzioni DOP, IGP, STG, DOC, DOCG, DE.CO. e i PAT, limitatamente alle superfici agricole effettivamente riservate alla coltura che si intende salvaguardare, in base al fascicolo aziendale di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173);</p>	
<p>3) la fascia di rispetto delle aree agricole sino a 1.000 metri dal perimetro di un impianto della stessa tipologia.</p>	<p>Non si condivide tale previsione e, in linea con quanto osservato all'art 2 comma 1 lettera 1, si ritiene che lo sviluppo di impianti fotovoltaici in prossimità (500 m) di altri impianti preesistenti possa costituire un elemento di premialità e di idoneità. Le procedure di screening ambientale per queste fattispecie sono già normate dal DM 52/2015.</p>
<p>2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), non si applicano agli impianti agrivoltaici di cui all'articolo 65, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività), convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.</p>	<p>Accogliamo positivamente questo comma.</p>
<p>3. Ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024, sono aree non idonee:</p>	
<p>a) le superfici e le aree ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi degli articoli 10 e 136, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 42/2004;</p>	
<p>b) la fascia di rispetto dal perimetro dei beni sottoposti a tutela di cui alla lettera a) e di cui al comma 1, lettera a), che può essere determinata fino a 7.000 metri dal perimetro, a seconda della tipologia di impianto e in proporzione al bene oggetto di tutela.</p>	<p>Si suggerisce di fare riferimento all'art. 20 del Dlgs 199/2021 comma 8 lettera c quater: <i>la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici.</i></p>

<p>4. Le superfici e le aree non idonee indicate ai commi 1 e 3, lettera b) sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 4. Le superfici e le aree non idonee indicate al comma 3, lettera a) sono rappresentate nella cartografia di cui all'articolo 6, comma 1.</p>	
<p>Art. 4 Aree ordinarie</p>	
<p>1. Le superfici e le aree diverse da quelle di cui agli articoli 2 e 3 sono superfici e aree ordinarie ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.</p>	
<p>Art. 5 Valutazione dei progetti di impianti a fonti rinnovabili</p>	
<p>1. Ai fini della valutazione dei progetti di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, nei procedimenti autorizzatori, compresi i procedimenti di cui al titolo terzo della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, sono considerati, in particolare:</p>	
<p>a) la localizzazione nelle aree di cui agli articoli 2, 3 e 4;</p>	
<p>b) la presenza, sul territorio comunale, con particolare riferimento alle aree classificate agricole, di ulteriori impianti della stessa tipologia al fine di assicurare il contenimento del consumo del suolo determinato dalla dimensione e dalla concentrazione degli impianti e il rispetto del principio dell'equa ripartizione nella diffusione dell'utilizzo delle fonti rinnovabili sul territorio regionale. Nelle aree classificate agricole, per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra di potenza superiore a 12 MW, tale principio è rispettato a condizione che venga asservita all'impianto, mediante vincolo di non realizzazione, una superficie agricola contigua pari almeno a nove volte la superficie occupata dall'impianto, insistente sul territorio dello stesso Comune o dei Comuni contermini e che la copertura della superficie dell'impianto da realizzare sommata a quella degli impianti della stessa tipologia autorizzati nelle medesime aree, non superi il 3 per cento della superficie agricola del territorio comunale;</p>	
<p>c) la capacità dell'impianto di massimizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, rispetto ad altre tipologie di impianti;</p>	

d) le soluzioni progettuali sperimentali e innovative, volte a garantire la sostenibilità dell'intervento sotto il profilo ambientale, paesaggistico e degli impatti sociali ed economici;	
e) la compatibilità e la non interferenza degli impianti con gli obiettivi e le previsioni del PPR;	
f) che la realizzazione dell'impianto non interrompa la connettività ecologica;	
g) le misure di compensazione di cui all'Allegato 2 (punti 14, 15 e 16.5) al decreto del Ministero dello sviluppo economico 10 settembre 2010 (Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili);	
h) il coinvolgimento dei cittadini e dei portatori di interessi diffusi, tramite i Comuni il cui territorio è interessato dal progetto dell'impianto, in un processo di comunicazione e di informazione preliminare all'avvio dei procedimenti autorizzatori e abilitativi relativi alla realizzazione degli impianti di potenza superiore a 1 MW.	
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono adottate le linee guida per la redazione dei progetti degli impianti di cui al comma 1, nonché delle opere e delle infrastrutture funzionalmente connesse, previo parere della competente Commissione consiliare, reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare delle linee guida. Decorso tale termine, si prescinde dal parere.	
Art. 6 Cartografia	
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b), c), e), f), g), h), i), j), k) e l) e delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Gli elaborati cartografici si basano su strati informativi che consentono la visualizzazione dinamica e la contestualizzazione geografica e geometrica dei contenuti. La cartografia è tenuta costantemente aggiornata in modalità automatica, mediante interscambio dei dati tra le strutture regionali competenti per materia ed è integrata con l'indicazione delle superfici e aree idonee di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).	Considerato quanto riportato nei punti precedenti, in merito a potenziali impianti idroelettrici, si esorta ad evitare la rappresentazione dei corsi d'acqua pubblici come aree non idonee allo sviluppo di tale fonte rinnovabile.

<p>2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b), approvata ai sensi dei commi 3 e 4, è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.</p>	
<p>3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio, con l'Assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche e con l'Assessore regionale alle attività produttive e turismo, previo parere del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera b) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali) e della Commissione consiliare competente, è approvata in via preliminare la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). Il parere della competente Commissione consiliare è reso entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione della Giunta regionale di approvazione preliminare della cartografia, decorso il quale si prescinde dal parere. La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata per trenta giorni consecutivi sul sito istituzionale della Regione e di tale pubblicazione ne è dato avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Nel medesimo periodo di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del citato avviso.</p>	
<p>4. Tenuto conto delle eventuali osservazioni presentate, la Giunta regionale approva, in via definitiva, la cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, lettera b). La deliberazione della Giunta regionale è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione e, contestualmente, la cartografia è consultabile sul sito istituzionale della Regione tramite la piattaforma geografica WebGIS Eagle.fvg.</p>	
<p>5. La cartografia delle superfici e delle aree non idonee di cui al comma 4 può essere modificata in ogni tempo,</p>	

<p>anche su proposta delle amministrazioni pubbliche interessate, con la medesima procedura prevista per la sua approvazione, ad eccezione delle modifiche conseguenti alla necessità di rettificare errori materiali nella ricognizione o nella delimitazione delle superfici e delle aree stesse, che sono disposte con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di energia, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Regione.</p>	
<p>Art. 7 Modifica all'articolo 13 della legge regionale 19/2012</p>	
<p>1. Al numero 3), della lettera c), del comma 4, dell'articolo 13 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), le parole: <<è, altresì, vietata la realizzazione di impianti alimentati da biomasse situati in un raggio inferiore a 2 chilometri da colture pregiate>> sono soppresse.</p>	
<p>Art. 8 Norme transitorie e finali</p>	
<p>1. Fino alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 4, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 1, 2 e 3 della legge regionale 10 maggio 2024, n. 3 (Disposizioni multisettoriali e di semplificazione).</p>	
<p>2. Ai procedimenti autorizzatori e ai procedimenti di cui al titolo terzo, della parte seconda del decreto legislativo 152/2006, avviati alla data di entrata in vigore della presente legge:</p>	
<p>a) continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 8, del decreto legislativo 199/2021, qualora più favorevoli;</p>	
<p>b) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ad esclusione di quelle di cui al comma 1, lettere a), b) e h) e al comma 2.</p>	
<p>3. I Comuni recepiscono negli strumenti urbanistici generali le perimetrazioni di cui all'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 63 sexies, comma 1 della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) o, eventualmente, in sede di conformazione dello strumento urbanistico comunale vigente al PPR con le modalità di cui all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007, anche apportando le conseguenti modifiche alle norme tecniche di attuazione e ai regolamenti edilizi. Nelle more di tale recepimento, la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili non</p>	

può essere vietata dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi comunali, qualora tale divieto sia in contrasto con le disposizioni della presente legge.	
Art. 9 Abrogazioni	
1. Sono abrogati, in particolare:	
a) l'articolo 40 della legge regionale 5/2007;	
b) i commi 16, 17, 18, 19 e 20, dell'articolo 4 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali);	
c) l'articolo 96 della legge regionale 3/2024.	
Art. 10 Clausola valutativa	
1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge, con particolare riguardo ai progressi nel raggiungimento dell'obiettivo di potenza complessiva assegnato alla Regione di cui all'articolo 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024.	
Art. 11 Norme finanziarie	
1. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2024-2026.	
Art. 12 Entrata in vigore	
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.	

Udine, 24 febbraio 2025

NOTA

Disegno di Legge regionale 38

“Norme per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili sul territorio regionale”

In riferimento al Disegno di Legge n. 38 si esprime una condivisione sugli obiettivi generali dello stesso e sulla volontà di distinguere le zone idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.

Rimane tuttavia la preoccupazione per gli effetti negativi che gli impianti fotovoltaici a terra possono produrre sulla gestione del patrimonio fondiario agricolo della nostra Regione, in quanto rappresentano un forte elemento di distorsione dei valori di affitto/acquisto dei fondi rustici. Alla pari di quanto sta accadendo nel mercato immobiliare con gli “affitti brevi” a uso locativo turistico, l’affitto di terreni per il fotovoltaico diviene un elemento distorsivo del mercato fondiario, i cui effetti sono, come minimo, l’innalzamento dei valori economici per ettaro.

In termini generali siamo quindi contrari alla diffusione generalizzata degli impianti agri-fotovoltaici a terra, anche quelli posizionati ad altezze diverse per consentirne le colture al di sotto, se prima non vengano raccolti e analizzati dati ed evidenze scientifiche sulle colture sottostanti i pannelli.

Potrebbe eventualmente risultare utile derogare da tale divieto gli impianti di produzione elettrica fino ad 1 Mw che rappresentano fonte di reddito integrativo a quello agricolo per gli imprenditori del settore. Si tratterebbe di una norma di salvaguardia delle imprese agricole di piccole e medie dimensioni.

Altra tematica è quella legata all’individuazione delle aree idonee/non idonee rispetto alle quali, oltre a condividere quanto indicato all’art. 3 sulle aree non idonee e all’art. 2 comma 1, si suggerisce all’art. 2 comma 3 (*impianti agro-fotovoltaici*), che le aree idonee possano anche essere quelle attigue alle zone industriali, che sono già state antropizzate sotto l’aspetto viario, paesaggistico e, conseguentemente, hanno subito una forte trasformazione sotto il profilo ambientale, atmosferico e acustico.



L'installazione di impianti a distanza ravvicinata ai complessi industriali ridurrebbe, peraltro, enormemente gli investimenti in scavi e cablaggi di lunghezza chilometrica per l'approvvigionamento energetico.

Infine particolare attenzione va posta ai terreni assoggettati a sistemi irrigui dei Consorzi di Bonifica, sui quali l'Amministrazione Regionale ha investito importanti risorse economiche per la loro messa in coltura.

Si rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Cordiali saluti,

CONFSCOOPERATIVE
FRIULI VENEZIA GIULIA





A cura della Segreteria generale
Servizio giuridico-legislativo
PO Supporto al processo legislativo negli ambiti della
IV Commissione permanente

Stampato in proprio dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia,
piazza Oberdan, 6 – 34133 Trieste